

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	66
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	74
DIFESA (IV)	»	89
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	100
FINANZE (VI)	»	111
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	145
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	170
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	193

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	200
AGRICOLTURA (XIII)	»	214
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	227
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	230
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	231

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della giunta	3
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	4

Mercoledì 28 marzo 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Sui lavori della giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che, essendone stata avanzata richiesta e concordandovi la Giunta, il seguito dell'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze, è rinviato alla prossima seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23).

(Esame e rinvio).

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, rappresenta che il signor Fimmanò, segretario comunale *pro-tempore* di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, cita in giudizio per danni la deputata Monica Faenzi in relazione ad una vicenda elettorale. In vista del rinnovo della Giunta comunale e del relativo consiglio nelle elezioni amministrative del 2011, nella città di Castiglione della Pescaia – che ha meno di 20 mila abitanti – il sindaco uscente, l'onorevole Faenzi, si era fatta promotrice di una candidatura per lo schieramento di centro-destra. Il giorno della scadenza per la presentazione delle liste la deputata Faenzi e altri esponenti della lista a sostegno del nuovo candidato a sindaco (il vicesindaco uscente Mainetti) si presentarono negli uffici del comune e depositarono il materiale previsto dalla legge. Senonché, a termine scaduto, risultò che tale materiale era incompleto e pertanto la candidatura dello schieramento del centro-destra fu esclusa. Il provvedimento di esclusione fu impugnato al TAR e al Consiglio di Stato, ma invano. In relazione a questi sviluppi la deputata Faenzi ebbe parole di aspra critica nei confronti del segretario comunale Fimmanò giacché costui non avrebbe tempestivamente avvertito i rappresentanti della

lista del PdL delle irregolarità. Il Fimmanò respinge le accuse a motivo di una circolare del Ministero dell'interno che preclude ai segretari comunali di esprimersi in ordine alla validità della presentazione delle liste, essendo ogni valutazione al riguardo rimessa alla commissione elettorale. La documentazione del caso è a disposizione dei colleghi e si riserva di avanzare una proposta in esito all'audizione della collega Faenzi e al dibattito.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) esprimerà definitivamente la sua posizione in seguito all'audizione dell'interessata, ma esprime sin d'ora seri dubbi sulla riconducibilità della vicenda alle funzioni parlamentari.

Marilena SAMPERI (PD) preannunzia che anche il suo gruppo si esprimerà a seguito dell'audizione della deputata Faenzi.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) ritiene prematuro esprimere un orientamento prima dell'audizione della deputata interessata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede opportuno lo svolgimento dell'audizione, ma sottolinea fin d'ora la matrice politica della vicenda considerata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché la deputata Faenzi non è presente, comunica che l'avviso relativo alla convocazione della Giunta, ai fini della sua audizione, le verrà rinnovato e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATA DAL DEPUTATO LUCIO BARANI, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (REL.: CASSINELLI).

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Parlamento finlandese 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 marzo 2012.

Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Parlamento finlandese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge</i>)	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate 70 proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al testo del decreto-legge n. 21 del 2011, alcune

delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della recente sentenza della Corte

Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-

legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ».

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, i Presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Fugatti 3.11, volto a consentire al Fondo Strategico Italiano l'acquisizione di partecipazioni in banche italiane considerate di importanza strategica;

Fugatti 3.12, che intende porre limitazioni alle operazioni sul mercato azionario da parte di chi ha effettuato dichiarazioni pubbliche volte ad escludere la futura presentazione di offerte di acquisto.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, informa che nella giornata di ieri hanno avviato un lavoro di approfondimento tecnico, con i rappresentanti del Governo, aperto a tutti i gruppi, al fine di definire alcune proposte emendative, volte anche a recepire i rilievi formulati sul testo dal Comitato per la legislazione, in particolare per quanto riguarda la natura giuridica, i contenuti ed i termini dei decreti con i quali dovranno essere individuati gli ambiti nei quali potranno essere esercitati i poteri speciali previsti dal provvedimento.

In tale contesto ritiene che i relatori potranno esprimere i propri pareri sulle proposte emendative presentate nella seduta di domani.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come la massima parte delle proposte

emendative presentate dal gruppo Italia dei Valori siano volte a consentire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nel procedimento di emanazione dei decreti per la definizione dei settori sui quali si applicheranno le previsioni del decreto-legge. Ritiene infatti che, vista la rilevanza, anche politica, della tematica, sia del tutto ragionevole prevedere che su tali atti le Commissioni competenti possano esprimere un parere, sia pure non vincolante.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rileva come tale tematica sia stata affrontata nel corso della riunione informale che i relatori hanno svolto nella giornata di ieri, valutando in tale contesto l'opportunità di prevedere la predisposizione annuale, da parte del Governo, di una relazione alle Camere sulle modalità di esercizio dei poteri speciali disciplinati dal provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), dal momento che i relatori si sono riservati di formulare alcune proposte emendative, sottolinea la necessità di fissare un termine adeguatamente ampio per la presentazione di subemendamenti a tali proposte.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il gruppo dell'Italia dei Valori non sia stato informato della riunione informale svolta ieri dai relatori.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore per la V Commissione*, assicura agli onorevoli Fugatti e Bitonci che i relatori intendono valutare con la massima disponibilità tutte le proposte di modifica e integrazione del testo presentate, osservando come nell'ambito degli approfondimenti che dovranno essere condotti si dovrà valutare in primo luogo quali modalità debba assumere il controllo parlamentare sui decreti previsti dal provvedimento. Sottolinea, infatti, l'esigenza di individuare, eventualmente acquisendo informazioni di dettaglio rispetto alle esperienze dei principali Paesi del-

l'Unione europea, procedure che garantiscano un equilibrio tra le esigenze di tempestiva informazione delle Camere e di efficacia delle misure di tutela previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame. Ritiene, inoltre, che sia necessario precisare in modo univoco il perimetro applicativo non solo delle disposizioni del decreto in esame, ma anche delle proposte emendative presentate, in modo da chiarire, in particolare, in quale modo esse si applichino anche ai servizi pubblici locali e alle reti. A tal fine, ritiene che potrebbe essere utile procedere nella seduta odierna ad una illustrazione del complesso delle proposte emendative presentate, in modo da consentire una loro più compiuta valutazione, anche ai fini della predisposizione di emendamenti da parte dei relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP) richiama l'approvazione, all'esito di un percorso condiviso tra i diversi gruppi, della risoluzione a sua prima firma 8-00138 nella seduta del 21 luglio 2011 della Commissione bilancio, rilevando come se ne dovrebbe tenere conto nel momento in cui si affronta un tema così strettamente connesso. Osserva quindi come i relatori dovrebbero ispirarsi, nella predisposizione degli emendamenti, alla legge belga, valutata positivamente dalle istituzioni europee, che prevede la valutazione *a posteriori* della congruità delle offerte d'acquisto delle quote di società operanti nei settori strategici, sottolineando come, nell'attuazione pratica, essa sicuramente favorisce accordi preventivi con lo Stato, a suo avviso, opportuni per meglio difendere tali imprese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la seduta odierna possa costituire l'occasione opportuna per consentire, ai deputati che intendessero farlo, di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, nonché per segnalare ai relatori eventuali questioni. In tale contesto, auspica che sia possibile concentrare l'esame delle Commissioni su quelle pro-

poste emendative che i gruppi ritengano di maggiore interesse, al fine di favorire uno snellimento dei lavori.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nell'osservare che il proprio gruppo, proprio al fine di facilitare l'esame del provvedimento, non ha inteso presentare proposte emendative, segnala tuttavia ai relatori e al rappresentante del Governo l'opportunità di verificare se sia possibile individuare modalità applicative del principio di reciprocità, richiamato dall'articolo 3, comma 1, che garantiscano una piena tutela degli interessi nazionali, nel rispetto della normativa e dei principi del diritto dell'Unione europea. A tale riguardo, ricorda che nel primo decennio del secolo grandi imprese italiane, come Autostrade e Enel dovettero fronteggiare le conseguenze del patriottismo economico del presidente francese Chirac, che si oppose alle operazioni avviate dalle nostre imprese. Osserva come, in quel frangente, il nostro Paese non fu nelle condizioni di chiedere che cessassero i comportamenti protezionistici adottati dal governo francese, perché la normativa vigente in Italia, poi censurata dall'Unione europea, prevedeva tutele analoghe, se non superiori, per le imprese privatizzate. Rileva, tuttavia, che nel contesto che seguirà all'approvazione del decreto-legge, la disciplina vigente nel nostro Paese, specialmente nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sarà caratterizzata da una grande apertura nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea e, pertanto, l'Italia potrebbe ora richiedere agli altri Stati di assicurare parità di trattamento ai nostri investimenti all'estero. Su questo punto, dichiara quindi di condividere quanto dichiarato in questi giorni alla stampa dall'onorevole Ravetto.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) osserva come sia da considerarsi corretto il richiamo al criterio della reciprocità rispetto a soggetti provenienti da paesi extra Unione europea. Osserva quindi come andrebbe meglio precisata la nozione di strategicità, al fine di evitare ambiguità.

Ricorda inoltre i risultati non positivi dei tentativi di difesa della proprietà italiana della Parmalat e dell'Edison. Rileva quindi come, nella precisazione dei settori strategici, occorra tenere anche conto della struttura del capitalismo italiano basato essenzialmente su piccole e medie imprese. Sottolinea infine l'esigenza di introdurre norme efficaci che vadano al di là dei semplici annunci.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, a poca distanza da Palazzo Montecitorio, sia in corso oggi un'assemblea degli intermediari assicurativi, che stanno approfondendo le numerose problematiche poste dalle norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto «liberalizzazioni», le quali risultano, in parte, inapplicabili, e che, per altro verso, determineranno gravi scompensi operativi nel settore, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

In tale contesto evidenzia come il proprio articolo aggiuntivo 2.01 intervenga anche sulla materia assicurativa, estendendo le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge anche al settore delle assicurazioni, nonché ad altri comparti rilevanti dell'economia italiana. Sottolinea, quindi, come occorra difendere con maggior forza, senza alcun intento protezionistico, ma in una lucida visione degli interessi nazionali, il patrimonio imprenditoriale del Paese, in particolare nei settori del lavoro privato e dell'attività manifatturiera, che rappresentano storicamente una delle eccellenze dell'Italia a livello europeo. Evidenzia, infatti, come tali punti di forza del tessuto produttivo nazionale siano stati mortificati dalle scelte sbagliate compiute da una politica parassitaria, la quale, invece di fornire sostegno concreto dal mondo del lavoro e delle imprese, ha preferito gonfiare a dismisura il settore pubblico, che è ormai giunto a dilapidare una quota esorbitante del prodotto interno lordo nazionale.

Le proposte emendative a sua firma perseguono dunque l'obiettivo di coniugare una sana vocazione europeista con l'esi-

genza di disporre di strumenti idonei a inibire i disegni di tutti quei soggetti che, agendo con furbizia, intendono approfittare delle difficoltà economiche del Paese per appropriarsi di settori importanti del patrimonio imprenditoriale nazionale. A tal fine ritiene prioritario, per rilanciare l'economia e ridare ai giovani concrete prospettive di lavoro, definire finalmente una compiuta politica industriale, di cui invece l'attuale Governo, come già il Governo Berlusconi, risulta assolutamente carente.

Considera pertanto completamente sbagliate le reazioni, stizzite e prepotenti, di cui gli organi di informazione stanno dando conto in questi giorni, del Presidente del Consiglio, il quale appare portatore di un sapere astratto, senza tuttavia avere coscienza della reale condizione e delle vere esigenze dell'Italia. Sottolinea inoltre come l'azione del Governo stia acuendo le tensioni sociali nel Paese, a causa delle misure, profondamente sbagliate, assunte nel corso degli ultimi mesi, che rappresentano un vero e proprio strumento di tortura nei confronti dei cittadini.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto dell'intenzione dei relatori di presentare proposte volte ad assicurare un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella procedura di adozione dei decreti previsti dal provvedimento in esame e si dichiara disposto a richiedere la discussione di un numero limitato di proposte emendative, segnalando del resto che il proprio gruppo ne ha presentate solo una decina. Segnala, comunque, l'esigenza di chiarire perché non si preveda la cessazione dell'efficacia anche delle clausole in materia di poteri speciali contenute nello statuto di ENI Spa e di valutare le ragioni del mancato riferimento nel decreto-legge alla possibilità di formulare opposizione a patti parasociali, in analogia a quanto previsto nella normativa precedente. Segnala, infine, che alcune proposte emendative presentate dal collega Barbato, che sostengono posizioni a suo avviso eccessivamente protezionistiche, come gli

emendamenti 3.8 e 3.9 e l'articolo aggiuntivo 2.01, non rappresentano la posizione del gruppo Italia dei Valori sulla materia in discussione.

Antonio PEPE (Pdl) in riferimento all'articolo 2, osserva come il comma 5 non specifici, nel caso di acquisizioni di quote rilevanti da parte di soggetti estranei all'Unione europea, in capo a chi sussista l'obbligo della notificazione dell'avvenuto acquisto. Chiede quindi ai relatori di valutare l'opportunità di chiarire che, come in altre disposizioni del testo in esame, tale obbligo sia in capo al soggetto acquirente, per evitare l'insorgere di responsabilità anche penali nel caso di omessa comunicazione.

Francesco BARBATO (IdV) fa presente che è evidente che gli emendamenti che riportano solo la sua firma sono riconducibili a lui e non ad altri componenti del gruppo di Italia dei Valori.

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva preliminarmente come, ai fini di un esame consapevole e approfondito del decreto-legge, sia necessario acquisire informazioni precise e dettagliate sulla normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea. Ritiene, infatti, che l'ambizione di elaborare una normativa che costituisca un esempio per gli altri Paesi dell'Unione europea potrebbe porsi in contrasto con l'esigenza di tutelare gli interessi italiani, qualora gli Stati non rispettino adeguatamente i principi di libera concorrenza e contendibilità dei mercati proclamati a livello europeo. In questa ottica, a suo avviso, dovrebbe valutarsi se alcune delle disposizioni del provvedimento, come quelle di cui all'articolo 2, comma 5, non possano estendersi anche a soggetti interni all'Unione europea, osservando come la legislazione francese consenta l'esercizio di poteri speciali anche nei confronti di imprese di altri Stati dell'Unione europea in sette settori ulteriori rispetto a quelli della difesa e della sicurezza, che ha enumerato nel suo articolo aggiuntivo 1.01. Osserva, peraltro, che sulla base delle informazioni

in suo possesso, non gli risulta che vi sia stato alcun ricorso alla corte di giustizia riferito alla normativa francese, per la quale nell'ambito della procedura di infrazione vi era stato un parere motivato nel 2006. Segnala, poi, che anche la normativa belga, spesso indicata come un modello, preveda poteri di controllo pubblico assai rilevanti, che il suo gruppo propone di introdurre anche nella normativa italiana. Fa presente, infatti, che la legislazione belga consente al Governo di nominare due rappresentanti nei consigli di amministrazione delle imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, con una disposizione che sembra applicabile anche con riferimento a imprese di Stati membri dell'Unione europea. Considerate la rilevanza e la delicatezza delle questioni indicate, invita il Governo a voler svolgere i necessari approfondimenti tecnici. Segnala, inoltre, ai relatori e al Governo l'opportunità di individuare adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella procedura per l'adozione dei decreti previsti dal provvedimento, a valutare con attenzione l'estensione del campo di applicazione del decreto-legge anche al settore bancario e ai servizi pubblici e a svolgere un approfondimento sulla limitazione delle attività dei fondi sovrani, materia affrontata dall'articolo aggiuntivo 3.01, di cui è primo firmatario.

Laura RAVETTO (Pdl) osserva come, in riferimento ai settori richiamati dall'onorevole Fugatti, non vi sia stata una effettiva cessione di sovranità. Rileva come il problema si ponga piuttosto per quei settori direttamente regolati dalle norme dell'Unione europea che dovrebbero essere salvaguardati a livello europeo. Rileva come sarebbe opportuna la previsione in tale ambito di clausole di reciprocità ed equivalenza, anche nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea, applicando la normativa dello Stato di provenienza dell'impresa acquirente se più restrittiva. Auspica quindi un approfondimento in sede tecnica con i relatori.

Dichiara, inoltre, di sottoscrivere l'emendamento Marsilio 3.4.

Ivano STRIZZOLO (PD), preliminarmente, osserva come andrebbe favorita una sempre maggiore integrazione dei Paesi europei, specialmente quelli di più recente ammissione. Manifesta quindi la sua sostanziale condivisione rispetto allo spirito ed agli obiettivi del provvedimento in esame, ritenendo tuttavia corretta l'introduzione delle modifiche emerse anche alla luce dell'odierno dibattito. Rileva quindi l'opportunità di mettere in sicurezza alcuni *asset* strategici del Paese nella linea indicata dal decreto-legge in esame, pur sottolineando come una risposta complessiva e definitiva sin potrà avere, a suo avviso, solo a livello europeo, soprattutto in riferimento all'individuazione stessa dei settori strategici. Osserva quindi come solo una disciplina europea potrà consentire all'Unione europea di reggere all'impatto della globalizzazione.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede alle presidenze se, al fine di disporre di elementi informativi preziosi per l'esame del provvedimento, sia possibile procedere ad alcune audizioni di esponenti delle società interessate dalle norme contenute nel decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Fugatti, ritiene che la brevità dei tempi a disposizioni delle Commissioni riunite non consenta di procedere ad un ciclo di audizioni, ferma restando la possibilità di chiedere ai soggetti interessati la trasmissione di eventuali documenti scritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, alla seduta già convocata nella giornata di domani il seguito dell'esame al fine di consentire ai relatori di proseguire nel lavoro di approfondimento già avviato.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati *con le seguenti:* Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1:*

1) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* con i regolamenti;

2) *al comma 7, sostituire la parola:* decreti *con la seguente:* regolamenti;

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, primo periodo sostituire le parole:* Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati *con le seguenti:* Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* decreti *con la seguente:* regolamenti;

3) *al comma 8, sostituire le parole:* con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* con i regolamenti;

c) *all'articolo 3, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1.

1. 20. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* adottati *aggiungere le seguenti:* entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) *dopo le parole:* ovvero del Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 17. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nanni-

cini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 4. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa *con le seguenti:* veto all'adozione di delibere degli organi collegiali nonché di atti e operazioni compiuti da un'impresa.

1. 12. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con diritto di voto *aggiungere le seguenti:* pari al 5 per cento e.

1. 9. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 7. Barbato, Mura, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nomina di due rappresentanti del Governo nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al presente comma. I due

rappresentati del Governo partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui alla lettera *c-bis)* del precedente comma 1, possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate alla lettera *b)* del precedente comma 1, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa.

1. 3. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o

patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

1. 8. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, è consentito a condizione di reciprocità;

all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

1. 14. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo dei decreti al Par-

lamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla loro emanazione senza altro avviso.

1. 5. Messina, Mura, Barbato, Borghesi.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: oltre alla revoca della relativa autorizzazione.

1. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 4, sostituire le parole: e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato *con le seguenti:* e comunque non inferiore al due per cento del fatturato.

1. 1. Barbato.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tutti gli altri casi, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 5 per cento del capitale e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 10, 15, 20 e 25 per cento.

1. 18. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 5, sostituire le parole: e comunque non inferiore all'uno per cento

del fatturato *con le seguenti*: e comunque non inferiore al due per cento del fatturato.

1. 2. Barbato.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Con i regolamenti di cui al comma 1, sono adottate altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 15. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi compresa l'individuazione delle strutture amministrative centrali preposte all'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative.

1. 19. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro

20 giorni dalla trasmissione del testo del decreto al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sua emanazione senza altro avviso.

1. 6. Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori della difesa e della sicurezza.

1. 10. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I decreti di cui al comma 1 e al comma 8 sono adottati previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 11. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai seguenti settori per le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi:

- 1) case da gioco;
- 2) sicurezza privata;
- 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche;
- 4) intercettazioni;
- 5) tecnologia dell'informazione;

6) sicurezza dei sistemi d'informazione;

7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000.

1. 01. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) dopo le parole: Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

2. 32. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti: , previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. 16. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 1. Barbato, Messina, Borghesi, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le reti e gli impianti, i beni e i rapporti *con le seguenti:* le reti e le altre infrastrutture, gli impianti e i beni;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli attivi *con le seguenti:* delle reti e delle altre infrastrutture, degli impianti e dei beni;

c) al comma 3, sostituire le parole: delle reti e degli impianti *con le seguenti:* delle reti e delle altre infrastrutture, degli impianti e dei beni.

2. 24. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 1, dopo le parole: rilevanza strategica aggiungere la seguente: nazionale.

2. 30. Federico Testa, Baretta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'energia, aggiungere le seguenti: dell'acqua,.

2. 29. D'Antoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia.

2. 10. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle comunicazioni aggiungere le seguenti: nonché per il settore bancario e degli altri pubblici servizi.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel settore bancario e degli altri servizi pubblici.

2. 19. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle imprese e società operanti nel settore della trasformazione e distribuzione alimentare, qualora costituisca l'operatore di riferimento per un numero rilevante di produttori agricoli nazionali.

2. 5. Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle imprese e società operanti nel settore della trasformazione alimentare, qualora costituisca l'operatore di riferimento per un numero rilevante di produttori agricoli nazionali.

2. 4. Santelli, Paolo Russo, Marinello, Bernardo, Beccalossi, De Camillis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società operanti nel settore della gestione del risparmio diffuso.

2. 7. Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai

soggetti operanti nel settore creditizio, di cui ai Capi I e V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. 6. Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo dei decreti al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla loro emanazione senza altro avviso.

2. 2. Messina, Mura, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, aggiungere le seguenti: nonché il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego,.

2. 20. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere le parole: situazione eccezionale di;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il diritto di veto si riveli, in situazioni eccezionali, insufficiente a garantire la tutela degli interessi pubblici di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere esercitato, in via straordinaria, il potere speciale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

2. 26. D'Antoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: situazione eccezionale di.

2. 25. D'Antoni.

Al comma 3, sostituire le parole: per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti con le seguenti: per gli interessi pubblici relativi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità dei servizi pubblici e alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

2. 9. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato con le seguenti: comunque non inferiore al due per cento del fatturato.

2. 11. Barbato.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui al successivo comma 6-bis possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate al precedente comma 2, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al precedente comma 1, che partecipano alle sedute del consiglio a titolo consultivo.

2. 8. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.

2. 33. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: L'acquisto aggiungere le seguenti: , diretto o indiretto;*

b) *sostituire le parole: 2359 del codice civile con le seguenti: 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».*

2. 31. Marchignoli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

2. 17. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato con le seguenti: comunque non inferiore al due per cento del fatturato.

2. 12. Barbato.

Al comma 7, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) il mantenimento di condizioni di equilibrio finanziario, con particolare riferimento all'evoluzione delle passività

eventualmente conseguenti alle operazioni, nonché ai costi degli approvvigionamenti e dei servizi.

2. 27. Fluvi, Beretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 7, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) Il rispetto dei principi fissati dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. 13. Quartiani.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società.

2. 15. Quartiani.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di intesa con i Ministri dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti secondo i rispettivi ambiti di competenza;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: sono rese *aggiungere le seguenti:* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, *ed alla fine aggiungere le parole:* e ai competenti Ministeri.;

al comma 9 sopprimere le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società.

2. 14. Quartiani.

comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Con i regolamenti di cui al comma 1, sono adottate altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2. 23. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi compresa l'individuazione delle strutture amministrative centrali preposte all'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative.

2. 28. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo del decreto al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sua emanazione senza altro avviso.

2. 3. Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

2. 18. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai seguenti settori:

- a) infrastrutture e pubblici servizi;
- b) ricerca e alta tecnologia;
- c) intermediazione finanziaria;
- d) assicurazioni.

2. 01. Barbato.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli schemi dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 ed 8, nonché 2, commi 1 e 9, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente. Con appositi atti di indirizzo le Camere possono motivatamente segnalare al Governo l'opportunità di estendere la dichiarazione di rilevanza strategica a singole attività o a tipologie di attività.

3. 7. Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, dopo le parole: da parte di un soggetto aggiungere le seguenti: interno o.

3. 10. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire le parole: a condizione di reciprocità con le seguenti: previa verifica delle condizioni di reciprocità.

3. 4. Marsilio, Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dagli accordi bilaterali e multilaterali in materia di investimenti sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

3. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1, e il potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, si attivano altresì anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione del controllo delle società, delle

strutture o delle reti ritenute strategiche, sia effettuato da enti e società controllate o partecipate, in qualunque forma, da altro Stato membro dell'Unione europea.

3. 5. Santelli, Bernardo, Marinello, Marsilio.

Sopprimere i commi 2, 3 4 e 5.

3. 9. Barbato.

Sopprimere il comma 2.

3. 8. Barbato.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 8, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 9.

3. 17. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché i commi da 227 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, sostituire le parole: è abrogato *con le seguenti:* sono abrogati,;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1.

3. 1. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Al comma 3, sostituire le parole: Cessano di avere efficacia *con le seguenti:* Sono abrogate.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: novembre 1999 *e con le seguenti:* novembre 1999. Cessano altresì di avere efficacia.

3. 14. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Cessano di avere efficacia *con le seguenti:* Sono abrogate.

3. 15. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quale l'articolo 6 dello Statuto di ENI S.p.a.

3. 2. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 1995 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 e 16 ottobre 1995 e del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2005. Cessano

altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.

3. 6. Santelli, Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.

3. 11. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 102, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Chi fa una dichiarazione pubblica secondo la quale non intende presentare un'offerta d'acquisto deve rendere tale dichiarazione nel modo più chiaro e meno ambiguo possibile. Salvo che a seguito di autorizzazione da parte della Consob, a meno che non si verifichi un effettivo cambiamento di circostanze, coloro i quali hanno fatto tale dichiarazione e coloro i quali hanno agito in concerto non possono nei successivi sei mesi:

a) annunciare un'offerta d'acquisto;

b) acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se questo comporta un obbligo di offerta d'acquisto;

c) acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se dette azioni, insieme a quelle di coloro i quali hanno agito in concerto, ammontano al 30 per cento o più dei diritti di voto della società bersaglio;

d) fare una dichiarazione che contenga o confermi la possibilità di presentare un'offerta;

e) assumere qualsiasi iniziativa che possa far trapelare informazioni rispetto a possibili offerte.

1-ter. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1-bis può portare all'allungamento del periodo di cui all'alinea del medesimo comma 1-bis di ulteriori sei mesi ».

3. 12. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo mone-

tario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati esterni all'Unione europea.

3. 01. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione di bilancio dell'attività svolta sulla base dei poteri attribuitigli dal presente decreto.

3. 02. Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui poteri speciali esercitati in attuazione del presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

3. 03. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).	
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	24
<i>ALLEGATO (Documento finale approvato dalle Commissioni)</i>	31

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della XIV Commissione Mario PESCANTE. — Intervengono il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame degli atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per gli affari europei per la sua presenza nell'odierna seduta delle Commissioni riunite V e XIV, chiede ai relatori di riferire alle Commissioni sul lavoro svolto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore per la XIV Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Cambursano, una nuova proposta di documento finale, nella quale si è cercato di trovare la sintesi tra le diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, accogliendo i contributi dati alla discussione dai colleghi, in particolare dagli onorevoli Gozi, Duilio, Ciccanti e dal gruppo del Pdl.

Si limita quindi a richiamare il tema del volume del bilancio e la relativa posizione italiana, sottolineando che nel documento si è tenuto conto anche degli orientamenti emersi nell'incontro svoltosi ieri a Bruxelles con alcuni europarlamentari italiani – erano presenti, in particolare gli onorevoli Mario Mauro, Gianni Pittella e Patrizia Toia. Richiama sul punto l'inserimento nella proposta di documento della prima osservazione, di cui al numero 1 della lettera a), che evidenzia come occorra garantire un volume del

bilancio in ogni caso non inferiore all'ammontare proposto dalla Commissione europea, che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi dell'Unione. L'osservazione sottolinea inoltre che, pur tenendo conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, va ribadita l'opportunità di prevedere nel prossimo quadro finanziario risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita. Si invita a questo scopo a valutare la possibilità di attribuire annualmente ad interventi che soddisfino tali requisiti risorse pari al margine disponibile effettivo tra il massimale delle risorse proprie e quello del quadro finanziario. Inoltre, i fondi assegnati al bilancio e non utilizzati potrebbero essere spesi unicamente nell'ambito del bilancio dell'UE e non restituiti agli Stati membri.

Auspica che questa osservazione possa offrire un sostegno al Governo in questa fase delicata dei negoziati, pur offrendo all'Esecutivo ampia libertà di indirizzo.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore per la V Commissione*, ricorda di aver espresso, nella precedente seduta, perplessità in ordine alla richiesta del collega Gozi di rivedere la proposta di documento finale al fine di formulare una richiesta di aumento delle risorse maggiore rispetto a quello proposto dalla Commissione. A tale proposito, precisa che la sua contrarietà non era tanto dettata da ragioni relative al merito della proposta, che giudica certamente condivisibile, ma dalle condizioni del nostro Paese, che si troverebbe a sostenere un incremento del bilancio comunitario mentre presenta ritardi e inadempiimenti, spesso gravi, nell'utilizzo delle risorse disponibili. Ritiene, tuttavia, che la formulazione individuata d'intesa con il relatore per la XIV Commissione rappresenti una soluzione equilibrata ed auspica che essa possa costituire uno stimolo per il nostro Paese a fare un salto di qualità nell'utilizzo dei fondi derivanti dal bilancio dell'Unione europea, perché sarebbe grave chiedere un aumento di spesa per interventi che poi non vengono effet-

tuati. Segnala, poi, come opportunamente sia stato soppressa, nelle premesse del documento finale, la lettera nella quale si esprimevano preoccupazioni con riferimento alla proposta di introdurre l'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali, osservando come stia maturando un consenso piuttosto ampio su tale proposta, che potrebbe rafforzare significativamente il mercato unico. Osserva, tra l'altro, come anche la Germania, tradizionalmente non favorevole a questa proposta, sembra aver mutato avviso.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, rileva innanzitutto di non avere motivi di perplessità rispetto ai contenuti della proposta di documento finale elaborata dai relatori.

Coglie quindi l'occasione per fornire alle Commissioni un quadro del negoziato in corso, dei punti di criticità e della posizione assunta dal Governo italiano.

Segnala in primo luogo che è recente l'avvio delle discussioni specifiche dedicate al bilancio pluriennale europeo, affrontate in una prima riunione svoltasi a gennaio e, da ultimo, nel Consiglio affari generali di fine febbraio. Si è iniziato dall'esame delle rubriche di spesa – quali in particolare quelle relative alla sicurezza e cittadinanza, all'Europa globale e all'amministrazione – che sollevano minori problemi e sulle quali si registrano limitate divergenze. In aprile saranno affrontate le rubriche riguardanti le politiche agricole e di coesione e nel mese di maggio si affronterà il tema delle risorse proprie, con particolare riferimento al riassetto dell'IVA e alla tassazione sulle transazioni finanziarie.

Sottolinea come, diversamente da quanto generalmente si pensa, non si registra in seno al Consiglio una netta contrapposizione tra i Paesi contributori netti e gli altri, ma coabitano in un quadro assai frastagliato orientamenti diversi. Si registrano infatti notevoli divergenze anche tra gli stessi contributori netti: cita in proposito le posizioni divergenti di Francia e Gran Bretagna sui temi delle politiche agricole e degli sconti compensativi. Vi è dunque ancora un notevole lavoro da

compiere, che la presidenza danese intende svolgere separatamente rubrica per rubrica, così da pervenire, entro il prossimo giugno, a un quadro definito delle diverse materie. L'obiettivo sarebbe quello di adottare il quadro finanziario pluriennale entro la fine del 2012, sotto la presidenza cipriota.

Il Governo italiano, dal canto suo, sta procedendo con cadenza mensile a riunioni con le regioni e gli enti locali e tra i diversi ministri. La linea negoziale assunta in sede europea parte dalla constatazione che l'approvazione del quadro finanziario pluriennale richiede l'unanimità, mentre le proposte legislative relative ai singoli settori necessitano unicamente della maggioranza qualificata. Poiché per l'Italia i temi della politica agricola e della politica di coesione sono quelli di maggiore criticità e delicatezza, il Governo farà valere il peso del proprio potere di veto, al fine di ottenere nei settori richiamati i risultati auspicati.

Precisa quindi che il Governo italiano non ha alcuna pregiudiziale aprioristica in ordine al volume complessivo del bilancio e, diversamente dagli altri paesi contributori netti, non intende fissare un tetto. È evidente che l'Unione europea deve dotarsi di un bilancio che sia proporzionato alle proprie ambizioni e in tal senso è opportuno prevedere risorse adeguate agli obiettivi prefissati; nel contempo non si vorrebbe che il saldo negativo dell'Italia, quale contributore netto, si traduca, da mero saldo negativo contabile, in un reale pregiudizio economico per il sistema Paese, ed è per questo motivo che il Governo dedica grande attenzione alla politica agricola e alla politica di coesione.

La proposta avanzata dalla Commissione europea prevede una sostanziale continuità nel livello del bilancio dell'Unione, pari circa all'1,05 per cento del reddito nazionale lordo europeo. I paesi contributori netti, fatta eccezione per l'Italia, ne chiedono una riduzione di circa 0,1 per cento. Richiama in proposito la situazione dell'Italia quale contributore netto che, nel 2010, ha registrato un saldo negativo di circa 4,5 miliardi di euro

annui, secondo calcoli della Commissione europea che la Ragioneria generale ritiene sottostimati rispetto alla situazione reale. Si tratta di un ammontare che si è mantenuto costante nel corso degli ultimi anni e che, pertanto, non è probabilmente destinato a diminuire.

L'Italia ha sul punto affermato, in sede negoziale, alcuni principi che giudica prioritari. Innanzitutto si ritiene opportuno seguire un metodo, per così dire, dal basso verso l'alto, che definisca cioè il volume del bilancio sulla base delle effettive esigenze. In secondo luogo occorre prevedere risorse adeguate rispetto agli obiettivi prefissati e costruire un bilancio semplice, trasparente e leggibile, anche da parte dei cittadini europei. Una ulteriore esigenza è rappresentata dalla necessità di concentrare le risorse sui progetti che recano un valore aggiunto europeo, perseguendo l'efficienza nell'uso delle risorse; in tal senso appare particolarmente condivisibile quanto richiamato nella proposta di documento finale in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative europee relative all'assegnazione dei fondi per le diverse politiche. Si tratta di un obiettivo che dovrebbe essere perseguito a partire dai bandi di gara, che spesso escludono le piccole e medie imprese e le micro imprese italiane — pur dotate di eccellenze che consentirebbero loro di partecipare con successo — per gli elevati costi delle spese di consulenza necessarie per prendere parte alle gare medesime. Il Governo vorrebbe inoltre che il meccanismo di bilancio diventi unico, eliminando le rubriche fuori bilancio; si potrebbero eventualmente prevedere rubriche fuori bilancio unicamente per le spese non quantificabili. Occorre infine, ad avviso del Governo, che il bilancio si doti di un sistema trasparente, comprensibile e unico sugli sconti compensativi. Si tratta di un problema concreto: ricorda, a titolo esemplificativo, che secondo i dati a disposizione la Gran Bretagna scarica i due terzi del proprio saldo netto sui contributi di altri paesi, con il risultato di una minore spesa sull'intero periodo pari a 10,5 miliardi di euro — al 20 per cento dei quali

contribuisce l'Italia. Analogamente, la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia godono di sensibili sconti sull'IVA.

In ordine agli aspetti particolarmente critici del negoziato, richiama innanzitutto l'attenzione sulla nuova configurazione della politica agricola, che appare fortemente insoddisfacente per il Paese. Ricorda in proposito che la posta globale per il periodo 2014-2020 prevede una riduzione di 34,7 miliardi di euro. La Commissione europea ha inoltre adottato per gli aiuti diretti il criterio unico della superficie coltivabile, che appare incoerente con una moderna politica agricola e contrario all'interesse nazionale. Si tratta infatti di un criterio che tutela il latifondo e penalizza le produzioni di eccellenza, delle quali l'Italia è ricca. Si tratta di un aspetto che dovrebbe essere modificato, o quanto meno compensato, poiché è quantificabile per l'Italia in 287 milioni di perdita annua pari a oltre 2 miliardi di euro sull'intero periodo. Anche sul tema dello sviluppo rurale, che il Governo italiano valuta di fondamentale importanza, la Commissione europea prevede una decurtazione di circa l'1 per cento. La proposta della Commissione, in questo caso, è ancora generica, tale cioè da far sperare nella possibilità di modifiche.

Complessivamente, evidenzia che la nuova politica agricola, così come sinora definita dalla Commissione europea, rappresenterebbe per l'Italia una perdita sull'intero periodo pari a 6,7 miliardi di euro. Ritiene che sia un dovere del Governo non esprimersi a favore di un bilancio che contiene penalizzazioni di tale portata.

Un secondo tema di grande delicatezza è quello della politica di coesione, che subisce 18 miliardi di contrazione complessiva. Per il Governo italiano vi sono tre significative preoccupazioni. La prima riguarda la categoria intermedia delle regioni in transizione, che determina un disequilibrio che non favorisce il paese e rispetto alla quale occorrerebbe trovare forme compensative. Un secondo problema è costituito dai cosiddetti 'RAL' (*restes à liquider*), ovvero quanto impegnato ma non ancora pagato. Alcuni paesi,

adottando una linea particolarmente rigorosa, propongono di porre una *sunset clause*, ovvero una clausola di chiusura. Occorre certo riconoscere che l'Italia ha accumulato un ammontare rilevante di tali fondi, ma il Governo ritiene che la produzione di RAL sia fisiologica e che, laddove si voglia prevedere la loro estinzione, si garantiscano tempi congrui per consentire il riassorbimento dei RAL ancora esistenti. Un'ultima questione è rappresentata dall'idea maggioritaria di introdurre delle condizionalità macroeconomiche sui fondi strutturali. Il Governo italiano si è dichiarato contrario a questa previsione, a meno che le condizionalità macroeconomiche non riguardino l'intero bilancio.

Sottolinea infine come il pregiudizio globale per l'Italia, nell'ambito della politica di coesione, ammonterebbe a 4 o 5 miliardi di euro, che sommata alle decurtazioni della politica agricola, sfiora i 10 miliardi di euro.

Si sofferma, in conclusione, sugli altri capitoli di spesa recati dal bilancio, quale innanzitutto i fondi per la ricerca e l'innovazione, per i quali si prevede un raddoppio delle risorse. Il Governo italiano è certamente favorevole a tale aumento, nella consapevolezza che la possibilità di attingere a questi fondi rappresenta una vera e propria sfida per il nostro sistema imprenditoriale, universitario e della ricerca. Analogamente rappresenta una sfida per il paese la capacità di approfittare del netto aumento di risorse per la nuova iniziativa *connecting Europe*, che coinvolge i settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. L'Italia è poi tra i pochi paesi, insieme alla Francia, a vedere con favore le risorse destinate al fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione.

Nell'auspicio di aver fornito utili elementi di conoscenza sui negoziati in corso, si esprime quindi favorevolmente sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione*, osserva come il documento

finale elaborato dai relatori rappresenti un esempio positivo di come, grazie all'unità di intenti di Governo, Parlamento e euro-parlamentari, si possa rafforzare la posizione negoziale dell'Italia in sede europea.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che nella precedente seduta aveva chiesto ai relatori di prendere posizione in maniera più netta sul tema degli sconti, mentre si era pronunciato in senso contrario alla richiesta di un aumento della dimensione del bilancio dell'Unione europea, specialmente in una congiuntura nella quale il nostro Paese sta chiedendo pesanti sacrifici ai cittadini e dovrà realizzare importanti manovre correttive per garantire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio e della riduzione del debito pubblico nei termini richiesti dalla nuova disciplina dell'Unione europea. Segnala, poi, che aveva sollecitato l'avvio di una *spending review* anche a livello europeo, osservando come sia assolutamente necessario razionalizzare le spese sostenute per il funzionamento dell'Unione.

Sandro GOZI (PD) ringrazia i relatori per aver accolto nel documento finale le proposte di integrazione da lui formulate. Rivolge un ringraziamento anche al Ministro Moavero per l'esauriente illustrazione svolta e esprime apprezzamento per la positiva evoluzione della posizione negoziale del Governo. Osserva che l'Italia è un contributore netto ma non deve, a suo avviso, comportarsi come tale; deve piuttosto assumere una linea di condotta che sia coerente con gli obiettivi politici prefissati. Sotto tale profilo è particolarmente importante che l'Italia non assuma posizioni pregiudiziali contrarie all'aumento del volume del bilancio europeo: si tratta certamente di una strada in salita ma ritiene che sia un punto politico da sostenere, posto che il bilancio attuale non appare coerente con gli obiettivi che l'Europa stessa si prefigge. Esprime quindi condivisione per la posizione illustrata dal ministro sulla politica di coesione rilevando come il problema relativo alle regioni in transizione era già stato ampia-

mente sollevato dal suo gruppo dinnanzi al precedente Governo; i margini di intervento sono ormai limitati ma auspica che si possa quanto meno utilizzare negozialmente lo svantaggio che da tale previsione deriva per l'Italia. Anche sulle nuove condizionalità macroeconomiche condivide la posizione assunta dal ministro di netta contrarietà.

Lino DUILIO (PD), nel richiamare l'intervento del collega Gozi, ringrazia il Ministro Moavero Milanese per avere dimostrato con la sua presenza all'odierno dibattito un cambiamento di rotta nell'attenzione attribuita dal Governo alle discussioni in sede parlamentare sui temi europei. Condivide quindi la politica prudente seguita dal Governo nel negoziato sulle questioni che vedono l'Italia in una posizione di minoranza. Auspica che la posizione di contribuente netto non venga interpretata solo sotto un profilo ragionieristico, ma valutata nell'ambito di una complessiva ottica europea e non infici la determinazione a sostenere l'opportunità di risorse aggiuntive per le iniziative ad alto valore aggiunto che sono necessarie per lo sviluppo europeo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) annuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole sulla proposta di documento finale come da ultimo formulata dai relatori, osservando come essa recepisca nella sostanza gran parte delle proposte di modifica e di integrazione avanzate dal suo gruppo. Nel prendere atto del percorso temporale disegnato dal Ministro Moavero Milanese, osserva come la parte più importante della partita sul bilancio dell'Unione europea sia ancora da giocare ed auspica che la posizione espressa dalle Commissioni bilancio e delle politiche dell'Unione europea possa rafforzare il nostro Esecutivo nella trattativa che si svolgerà nei prossimi mesi. Nel segnalare, in particolare, l'esigenza di sciogliere con successo il nodo rappresentato dalla politica agricola, ringrazia il Ministro Moavero Milanese per l'attenzione dimostrata ai lavori delle Commissioni ed assicura il

convinto appoggio del suo gruppo all'azione del Governo su questi temi.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come più volte negli scorsi mesi il gruppo della Lega Nord ha sottolineato le lacune del bilancio in materia di politica agricola, peraltro emerse nel corso delle numerose audizioni svolte e oggi confermate dal Ministro Moavero. Per tale motivo e per il peso ed il rilievo dell'agricoltura nel nostro Paese, avrebbe ritenuto opportuno che la proposta di parere formulasse sul punto una condizione, e non una semplice osservazione.

Per tale motivo preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva come l'Italia abbia sempre dimostrato di credere nell'Unione europea, agendo affinché ne venisse incrementato il bilancio. Sottolinea quindi l'opportunità di valutare storicamente la posizione dell'Italia quale contribuente netto, tenendo conto dei ritorni, anche in termini economici, che il Paese ha avuto dalla politica di coesione.

Richiama infine la questione posta dall'onorevole Borghesi, che trova a suo avviso risposta nella osservazione di cui al punto 8) della lettera c).

Ritenuto in conclusione che il documento finale dei relatori esprima il concreto europeismo dell'Italia, preannuncia il voto favorevole del gruppo PDL sulla proposta di documento finale dei relatori.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, nel rispondere alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, rileva innanzitutto, con riferimento alla *spending review*, che la Commissione europea ha proposto, oltre ad una riduzione delle spese amministrative, anche una revisione complessiva del sistema. Ritiene, in ogni caso, diversamente da quanto richiesto da alcuni Stati particolarmente rigoristi sul punto, che non sia interesse di nessuno indebolire le strutture europee nel loro apparato amministrativo.

Osserva quindi che, ove le Commissioni ritenessero, inserendo a tal fine una condizione nella proposta di documento in esame, di invitare il Governo a condizionare il proprio voto finale sul quadro finanziario pluriennale a modifiche in tema di politica agricola e di politica di coesione, tale presa di posizione non potrebbe che rafforzare e supportare gli obiettivi che l'Esecutivo stesso si è posto nei negoziati in corso.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, osserva, con riferimento a quanto rilevato dall'onorevole Borghesi, che mentre in media, a livello europeo, ogni euro speso è per il 95 per cento destinato a investimenti e solo per 5 per cento alle spese di funzionamento, tali proporzioni sono invertite a livello degli Stati nazionali.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore per la V Commissione*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti e il Ministro Moavero Milanese, ritiene particolarmente stimolante l'ultimo richiamo dell'onorevole Gozi. In proposito osserva come la filosofia alla base del documento che le Commissioni si accingono a votare è quella di sottolineare la necessità di porsi a livello europeo obiettivi ambiziosi e perseguire contemporaneamente un'efficientamento della spesa, come sul tema, richiamato dal

Ministro, dei RAL. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Borghesi relative al contenimento delle spese amministrative dell'Unione, evidenzia come esse siano state già fatte proprie dai relatori in particolare alla lettera a), numero 2), ed alla lettera c), numero 8), della parte dispositiva del documento presentato. Ricorda inoltre come il riferimento alla condizionalità sia parimenti presente nel documento, in linea con la posizione espressa dal Ministro Moavero Milanese in merito alle modifiche in tema di singole politiche a cui l'Italia intende subordinare il voto sul quadro finanziario pluriennale, e con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Maggioni, propone di riformulare il documento nel senso di inserire, alla lettera l) delle premesse, dopo le parole: « penalizzerebbe fortemente » le seguenti: « e in misura inaccettabile ».

Antonio BORGHESI (IdV) alla luce delle spiegazioni fornite dai relatori, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori come da ultimo riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020. (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. (COM(2011)512 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni V e XIV,

esaminata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 definitivo Parte I; COM(2011)500 definitivo Parte II); la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 definitivo); il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 definitivo); la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse pro-

prie dell'Unione europea (COM(2011)510 definitivo); la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 definitivo); la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 definitivo);

tenuto conto delle proposte legislative collegate al nuovo quadro finanziario presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2020;

considerato il documento recante un parere motivato approvato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Commissione politiche dell'Unione europea in merito alla proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.);

vista la proposta di ripartizione della Commissione europea degli stanziamenti tra i diversi settori di spesa;

preso atto degli orientamenti maturati in seno alla riunione del Consiglio per gli affari generali dell'Unione del 27 gennaio 2012, con alcune delegazioni che hanno sottolineato la necessità che il prossimo Quadro finanziario pluriennale rifletta la crisi attuale e gli sforzi di risanamento di bilancio intrapresi a livello nazionale, mentre altre hanno evidenziato l'importanza di finanziamenti appropriati per le politiche comuni dell'Unione europea, in modo che il Quadro finanziario pluriennale possa contribuire in modo adeguato ad affrontare le sfide comuni;

richiamato il documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta dell'11 marzo 2010 con riferimento al Documento di lavoro della Commissione Europea: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.), in cui è stata sottolineata l'opportunità che il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea dopo il 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE 2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'Unione europea, verificando, non appena si avverteranno gli effetti della ripresa economica, la possibilità di assicurare un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, eventualmente anche utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie;

considerati gli elementi di valutazione e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'attività istruttoria sulle proposte in

esame, con le audizioni del Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Janusz Lewandowski, di membri italiani del Parlamento europeo, del Ministro *pro tempore* degli affari esteri, Franco Frattini, del Ministro *pro tempore* per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, del Ministro *pro tempore* delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, e del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, dell'assessore al bilancio e agli enti locali della regione Veneto, Roberto Ciambetti, dei rappresentanti di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagri, dei rappresentanti della SVIMEZ, dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato, Silvana Amadori, del Segretario generale del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, Riccardo Graziano, del professore Stefano Micossi, docente al Collegio d'Europa; dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

considerato altresì che:

a) dal volume delle risorse proprie e dalla distribuzione del bilancio europeo dipende la effettiva capacità dell'Unione di esercitare le sue competenze e la definizione dei settori prioritari di intervento. Per rilanciare il processo di integrazione europea, a fronte della crisi, occorre un intervento finanziario dell'Unione europea efficace e riconoscibile per i cittadini, tanto più in considerazione della difficoltà degli Stati membri a reperire nei rispettivi bilanci risorse adeguate per rilanciare la crescita e l'occupazione;

b) le proposte della Commissione europea prospettano una dotazione massima complessiva del bilancio europeo, per il 2014-2020, pari a 1.025 miliardi di euro in termini di impegno (pari all'1,05 per cento del RNL complessivo dell'Unione europea) e a 972 miliardi di euro in

termini di pagamento (pari all'1 per cento del RNL), con un modesto aumento nominale del 5 per cento rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013, in coerenza con le indicazioni del Parlamento europeo. Tale dotazione, pur non consentendo interventi significativi a sostegno della crescita e dell'ammmodernamento dell'economia europea e del ruolo internazionale dell'Unione, costituisce il livello minimo in grado di garantire all'Unione europea di esercitare le sue funzioni ed attuare le sue politiche;

c) non appare pertanto condivisibile la richiesta di alcuni dei maggiori contributori netti al bilancio europeo di operare una ulteriore riduzione della dotazione proposta dalla Commissione, al fine di migliorare i rispettivi saldi netti. Sarebbe paradossale se, a fronte dell'inadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi economica, all'immigrazione e ad altre dinamiche globali, la dotazione complessiva del bilancio europeo fosse ridotta;

d) l'Italia aveva mantenuto, in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, fatta propria, da ultimo, nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011. Pur tenendo conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, va ribadita anche nel corso del negoziato sul prossimo quadro finanziario l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita;

e) è condivisibile il forte incremento percentuale delle risorse destinate, in coerenza con la strategia Europa 2020, alle azioni per la ricerca, l'innovazione, l'istruzione e la cultura nell'ambito della rubrica 1, le quali rimangono tuttavia insufficienti rispetto agli obiettivi dichiarati nella medesima Strategia;

f) lo stanziamento complessivo proposto dalla Commissione per la coesione

economica, sociale e territoriale, al netto dei 40 miliardi di euro riservati al nuovo meccanismo per collegare l'Europa, è pari a 336 miliardi di euro, a fronte dei 354,8 miliardi di euro dell'attuale programmazione, con una diminuzione complessiva degli stanziamenti nell'ordine del 5 per cento, particolarmente significativa per quanto riguarda gli stanziamenti per le regioni dell'obiettivo convergenza (162,5 miliardi di euro, ridotti del 20 per cento rispetto agli stanziamenti attuali), il cui ammontare andrebbe quantomeno confermato, tenendo tuttavia conto che venti regioni europee sono uscite da tale obiettivo rispetto al precedente ciclo di programmazione;

g) l'introduzione, in relazione ai fondi strutturali, della nuova categoria delle « regioni in transizione » non appare coerente con gli obiettivi propri della politica di coesione in quanto sembra rispondere primariamente all'esigenza di redistribuzione di risorse tra gli Stati membri anziché a quella di sostenere le regioni meno sviluppate, con il rischio di determinare una contrazione significativa degli stanziamenti destinati all'Italia e, in particolare, di quelli destinati alle regioni dell'attuale obiettivo convergenza per Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;

h) le condizionalità previste dall'articolo 21 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615, essendo intese ad assicurare il rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti dagli atti legislativi relativi alla nuova *governance* economica, perseguono finalità non riconducibili alla politica di coesione, quali stabilite dagli articoli 174, 175 e 177 del TFUE, contrastano con il carattere regionale della stessa, potrebbero avere conseguenze pro-cicliche su Stati già in gravi difficoltà economiche e non assicurano un'applicazione equa tra i diversi Stati membri;

i) è condivisibile l'esigenza di una revisione delle procedure relative alla erogazione dei fondi, secondo le linee indicate

nella proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.) al fine di garantire, in un quadro di maggiore responsabilizzazione degli Stati membri, una maggiore sussidiarietà, una più celere attribuzione delle risorse ed una più ampia partecipazione dei cittadini;

l) il criterio della superficie agricola degli Stati membri, proposto dalla Commissione ai fini della distribuzione degli aiuti diretti non appare condivisibile, in quanto non prende in considerazione nessuno degli altri fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, inoltre, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;

m) le spese per settori strategici come la sicurezza, la cittadinanza e le relazioni esterne, pur registrando incrementi significativi, in termini percentuali, rimarrebbero in valori assoluti inadeguati rispetto agli obiettivi e alle competenze dell'Unione europea, ammontando rispettivamente a 18,5 e 70 miliardi di euro;

n) va considerata con favore l'estensione del ricorso, per gran parte dei settori inclusi nel Quadro finanziario, a strumenti finanziari innovativi, come i *project bonds*, che potrebbero offrire, a fronte delle ridotte dimensioni del bilancio europeo, una fonte di finanziamento ulteriore e creare un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, attraendo altri finanziamenti pubblici e privati per progetti strategici;

o) appare condivisibile l'impostazione sottesa alle proposte della Commissione europea relative al nuovo sistema di risorse proprie, in quanto intesa alla soppressione della attuale risorsa IVA e alla graduale sostituzione della risorsa RNL,

legata per la sua stessa struttura alla logica del giusto ritorno, con nuove risorse proprie in senso stretto;

p) la proposta di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali appare idonea a rafforzare il mercato unico riducendo le distorsioni competitive e assicurando il contributo del settore finanziario ai bilanci pubblici. Andrebbe, tra l'altro, verificato se sussista effettivamente il rischio che, in assenza di un'intesa a livello globale, essa possa favorire una migrazione di alcune transazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto che tale imposta già esiste in diversi Stati membri e che appare in ogni caso difficile immaginare che le banche europee abbandonino improvvisamente tutta la loro clientela;

q) la proposta della Commissione di convertire, a decorrere dal 2014, gli attuali meccanismi di correzione in una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL a favore di Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia non appare condivisibile;

r) sussiste per l'Italia l'assoluta necessità di migliorare la capacità effettiva di spesa dei fondi europei stanziati per le diverse politiche, al fine di ottimizzarne la gestione delle e di evitare di peggiorare il saldo già negativo tra contribuzione al bilancio europeo e finanziamenti ottenuti dall'Unione;

s) sussiste la necessità di effettuare una riprogrammazione a livello nazionale degli stanziamenti dei fondi strutturali per le regioni che presentano maggiori difficoltà nell'effettivo impiego delle medesime, volta anche a concentrare le risorse disponibili su opere di prioritario interesse per il Paese, nel rispetto delle norme sulla non trasferibilità delle risorse dei fondi strutturali;

t) è necessario un rafforzamento del coordinamento tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea, al fine di assicurare una più corretta valutazione e un migliore utilizzo delle risorse disponi-

bili e di garantire maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione europea e le misure adottate a livello nazionale e regionale;

sottolineata l'importanza del pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, anche attraverso apposite riunioni interparlamentari, nella fase di negoziazione delle proposte relative al quadro finanziario e al sistema di risorse per il 2014-2020;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo ai profili finanziari generali:

1. occorre garantire un volume del bilancio, in ogni caso non inferiore all'ammontare proposto dalla Commissione europea, che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi dell'Unione europea. Pur tenendo conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, va inoltre ribadita l'opportunità di prevedere nel prossimo quadro finanziario risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita. A questo scopo andrebbe valutata la possibilità di attribuire annualmente ad interventi che soddisfino tali requisiti risorse pari al margine disponibile effettivo tra il massimale delle risorse proprie e quello del quadro finanziario. Inoltre, i fondi assegnati al bilancio e non utilizzati potrebbero essere spesi unicamente nell'ambito del bilancio dell'UE e non restituiti agli Stati membri;

2. nell'assoluta convinzione dell'importanza di un bilancio europeo congruo al fine della realizzazione delle diverse politiche, si ritiene che, nell'attuale momento di crisi economica e di difficoltà di bilancio per i singoli Stati membri, sia prioritaria la razionalizzazione della spesa, al fine di incrementarne l'efficacia e

di concentrarla sugli obiettivi idonei a incrementare la produttività e la competitività dei Paesi membri;

3. appare opportuno promuovere, nelle diverse sedi negoziali, iniziative volte alla semplificazione, pur mantenendo un livello di controlli rigoroso e trasparente, delle procedure amministrative europee relative all'assegnazione dei fondi per le diverse politiche;

4. la problematica relativa ai contributori netti va affrontata con equilibrio ed equità, abolendo qualsiasi sconto a favore di singoli Stati membri. Non può pertanto essere condivisa la proposta della Commissione europea di mantenere una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL a favore di Germania, Paese Bassi, Regno Unito e Svezia. In subordine, ove si optasse per il mantenimento di meccanismi di sconto, questi dovrebbero essere uguali per tutti, così da risultare trasparenti e valutabili da parte dei cittadini e dei governi;

5. il consenso dell'Italia al quadro finanziario pluriennale, quale emergerà al termine dei negoziati, dovrà essere subordinato al conseguimento di soluzioni in linea con gli interessi italiani per quanto riguarda le diverse politiche di spesa e il saldo del nostro paese tra contributo al bilancio UE e i ritorni delle diverse politiche;

b) con riguardo alla politica di coesione:

1. in diffinità da quanto proposto dalla Commissione, va sostenuto il mantenimento delle regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, che assicurano la concentrazione delle risorse sulle regioni più arretrate, contrastando l'introduzione dell'obiettivo « regioni in transizione », al fine di non depotenziare l'impatto di tale politica sotto il profilo del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e della riduzione dei ritardi di sviluppo;

2. il tetto massimo all'assorbimento dei fondi da parte di un singolo Stato

membro, che la Commissione propone di fissare al 2,5 per cento del rispettivo PIL, andrebbe o ridotto o quanto meno confermato. Andrebbe valutata al riguardo la possibilità di prevedere soglie differenziate e flessibili per i diversi fondi della politica di coesione;

3. le procedure relative alla programmazione e alla gestione dei fondi politica di coesione, di cui alla richiamata proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.), andrebbero migliorate per rendere i programmi strumenti realmente operativi e di tempestiva attivazione, attraverso una chiara individuazione dei risultati e la definizione di azioni e mezzi appropriati per conseguirli. In particolare, andrebbe prevista la stipula di patti tra città per la realizzazione di progetti condivisi;

4. le condizionalità ex ante, di cui alla richiamata proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali andrebbero riferite alla verifica dei prerequisiti, anche istituzionali, direttamente legati all'attuazione dei programmi. Con riferimento alla riserva di performance, la sua attuazione deve essere fondata su incentivi positivi, evitando di introdurre elementi di complessità e ridondanza delle normative, che avrebbero effetti paralizzanti su procedure che necessitano, al contrario, di essere accelerate e semplificate;

5. appare altresì opportuna la soppressione delle condizionalità di cui all'articolo 21 della proposta di regolamento richiamata al punto 3 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, in quanto non perseguono finalità proprie della politiche di coesione;

c) con riguardo alle altre politiche di spesa:

1. con riferimento alla politica agricola comune, si sottolinei nel negoziato l'esigenza di incrementare le risorse per lo sviluppo rurale nonché di utilizzare, come parametri per l'assegnazione dei finanzia-

menti europei, in coerenza con le linee generali di riforma di tale politica, non solo quello dell'estensione della superficie produttiva, ma anche il valore e la qualità della produzione agricola, nonché il numero di aziende agricole e la quantità di forza lavoro impiegata nel comparto;

2. con riferimento alla politica per la pesca, deve essere promossa una ridefinizione del meccanismo di attribuzione dei finanziamenti che consenta lo sviluppo di una pesca sostenibile ed ecologicamente compatibile;

3. le procedure per l'assegnazione dei fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica attraverso bandi di gara della Commissione europea devono essere semplificate al fine di garantire la più ampia partecipazione delle diverse realtà nazionali, ivi incluse le piccole e medie imprese;

4. al fine di dare nuovo impulso alle attività di ricerca e sviluppo in coerenza con la strategia Europa 2020, nel programma Horizon 2020 vanno inseriti tra gli obiettivi prioritari il patrimonio culturale, l'uso della tecnologia a fini di innovazione sociale, gli incentivi alla registrazione di brevetti ad alto valore aggiunto e i temi della salute e dell'alimentazione;

5. la politica per le infrastrutture richiede di essere sviluppata anche attraverso l'ampio ricorso, già nel periodo 2012-2013, a strumenti finanziari innovativi, in particolare ai project bond, che accrescono la capacità di intervento finanziario, coinvolgendo investitori pubblici e privati;

6. occorrerebbe incrementare gli stanziamenti destinati alle azioni dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, del controllo delle frontiere e della sicurezza;

7. riguardo al meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) si ritiene che, nell'individuare le infrastrutture prioritarie, le risorse andrebbero concentrate sul settore dei trasporti, posto che per l'energia e le telecomunica-

zioni il mercato dovrebbe svolgere un ruolo più rilevante rispetto alle risorse pubbliche;

8. anche al fine di implementare le politiche richiamate ai punti precedenti, andrebbe valutata l'opportunità di ridurre gli stanziamenti relativi alla rubrica 4 (relazioni esterne), per la quale, salva la necessità di salvaguardare le spese per gli strumenti di vicinato e per l'allargamento, appare possibile realizzare dei risparmi, nonché gli stanziamenti relativi alla rubrica 5 (amministrazione), per la quale, oltre alle già previste riduzioni di spesa per il personale, appaiono possibili risparmi più significativi con riferimento alle spese di amministrazione concernenti i programmi operativi delle pensioni;

d) con riguardo al nuovo sistema di risorse proprie:

1. con riferimento al quadro delle entrate, è da condividere l'esigenza di una revisione della risorsa IVA tale da garantire un flusso più ampio di entrate al bilancio dell'Unione europea, purché venga attuata con modalità tali da evitare che si determini una pressione sui prezzi, ovvero che si finisca per incidere in modo non equo sui vari Stati membri, tenuto conto delle differenti aliquote ordinarie applicate nei singoli Stati;

2. va ribadito il sostegno, già manifestato dalla Camera nella mozione 1-00800 (Cicchitto e altri) approvata il 25 gennaio 2012, alla introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie, quale prospettata nella proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recente modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)594), sottolineando altresì la necessità che essa si applichi a tutti Paesi membri dell'Unione europea o quantomeno a tutti i Paesi dell'area dell'euro (anche se in questo secondo caso si tratterebbe di un primo passo e non potrebbe essere usata come risorsa propria), così da

porre le premesse per l'introduzione di una imposta analoga anche a livello internazionale.

e) con riguardo al ricorso agli strumenti finanziari innovativi:

1. l'introduzione di strumenti finanziari innovativi dovrebbe essere valutata anche nella prospettiva della definizione di una golden rule a livello europeo – volta a prevedere che talune spese di investimento mirate e altamente qualificate non incidano sul rispetto del Patto di stabilità e crescita – finalizzata a incrementare i tassi di crescita dell'area in modo compatibile con le esigenze di stabilizzazione finanziaria;

2. occorre altresì valutare il ricorso a vere e proprie obbligazioni europee per sostenere in modo diretto progetti europei nel settore delle infrastrutture, dell'innovazione e della ricerca, in grado di ammodernare e rilanciare l'economia europeo nel suo complesso e di rendere riconoscibile ai cittadini il valore aggiunto della spesa europea;

f) con riguardo alle procedure nazionali:

è essenziale impegnarsi con rigore per incrementare la capacità effettiva di spesa, garantendo la massima tempestività ed efficienza nell'utilizzo dei fondi europei previsti per le singole politiche e incrementando la qualità e l'efficacia della spesa anche attraverso l'utilizzo diffuso di indicatori di risultato e la responsabilizzazione dei titolari della spesa, senza escludere l'esercizio di poteri sostitutivi a norma del dettato costituzionale;

g) con riguardo al raccordo tra Parlamento e Governo:

è necessario che il Governo informi tempestivamente le Camere dei principali sviluppi del negoziato e trasmetta dati e simulazioni adeguate sull'impatto sul saldo netto dell'Italia delle diverse opzioni relative al prossimo quadro finanziario e al sistema di risorse proprie.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	55
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	41
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	57
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	59
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. Testo unificato C. 749 Paniz ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	45
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	61
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	62
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	63
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Picicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Picicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4953 Razzi, C. 4965 Sbrollini e C. 5032 Palagiano</i>)	50

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	54
AVVERTENZA	54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 7 marzo 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 7 marzo 2012, il deputato Zeller ha invitato il Comitato a considerare come la disposizione che attiene all'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole dovrebbe essere valutata tenendo conto delle scuole nelle zone di minoranza linguistica tedesca e ha prospettato quindi l'opportunità che la disposizione in questione sia limitata alle scuole in cui vi è l'insegnamento in lingua italiana.

Al riguardo, osserva che, dal punto di vista del riparto delle competenze tra Stato e provincia autonoma di Bolzano, l'istruzione elementare e secondaria è riconosciuta come materia di legislazione

concorrente (ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 2, dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670). In tal senso, la competenza della provincia si deve esercitare nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e «in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Le specifiche competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tutto il settore scolastico hanno poi «trovato una analitica disciplina in una serie di apposite norme di attuazione ed, in particolare, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983», che, tra le altre cose, «riafferma che le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale» (sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2010).

Inoltre, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 313 del 2009, ha chiarito che «in materia di istruzione e formazione professionale l'articolo 117 della Costituzione non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, sicché non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», che prevede che sino «all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della riforma del Titolo V si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

In tal senso, le disposizioni del provvedimento in esame, in quanto riconducibili alla materia « norme generali in materia di istruzione », dovrebbero trovare piena applicazione anche con riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, alla luce dell'esigenza di un'unitarietà a livello nazionale delle « previsioni generali del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici » (al riguardo rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009), ferma restando comunque la tutela del plurilinguismo, che peraltro non appare pregiudicata dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

Formula infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) dichiara il proprio dissenso rispetto alla proposta di parere del presidente, ricordando come lo Statuto del Trentino Alto Adige preveda l'esistenza di scuole distinte in lingua italiana, tedesca e ladina. Fa inoltre presente che le norme di attuazione dello statuto prevedono espressamente che i programmi scolastici in Alto Adige siano stabiliti con legge provinciale.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, fa presente che le scuole del Trentino Alto Adige sono scuole italiane, anche se gli insegnamenti vi sono impartiti in tedesco o in ladino, oltre che in italiano, e che l'inno di Mameli può essere insegnato anche in tedesco o in ladino, per cui non si determina, con le previsioni del provvedimento in esame, alcuna violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti alle minoranze linguistiche.

Rileva inoltre che nella proposta di legge in esame l'inno di Mameli rappresenta un simbolo dell'unità nazionale, che è un valore che interessa l'intera Repubblica, della quale – fino a prova contraria – fa parte anche l'Alto Adige. Si tratta peraltro di profili che avrebbero dovuto essere dibattuti nella Commissione di merito.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) osserva che la proposta di legge in esame si limita ad istituire una giornata di approfondimento sui temi connessi alla formazione dell'unità nazionale analogamente a quanto previsto da altri provvedimenti che istituiscono giornate per tenere viva la memoria di eventi rilevanti per la storia della Nazione. A suo avviso, non c'è in questo alcuna violazione né dell'autonomia scolastica della provincia di Bolzano né dei diritti delle minoranze linguistiche. Fa presente, tra l'altro, che la proposta in esame non configura un obbligo assoluto dal momento che non dispone sanzioni in caso di mancata adozione delle iniziative da essa previste.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia che il proprio voto non sarà favorevole. Rileva infatti come l'inno di Mameli non sia mai stato riconosciuto come inno nazionale della Repubblica; come l'istituzione di una nuova giornata appaia inopportuna, dal momento che si sarebbe potuto far riferimento ad altre e già previste solennità civili o festività connesse all'unità nazionale; come non occorra una legge perché nelle scuole italiane si insegna la storia risorgimentale, che è già materia dei programmi scolastici; come l'inno nazionale sia già largamente conosciuto.

Fa infine presente al deputato Zeller che le scuole della provincia di Bolzano sono scuole italiane e che non è sufficiente la condizione di minoranza linguistica per non essere parte della Repubblica, diversamente anche altri ambirebbero al riconoscimento della condizione di minoranza.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), preso atto che la presidente non è disponibile a rivedere la sua proposta di parere per tenere conto delle osservazioni da lui formulate, preannuncia il proprio voto contrario.

Sottolinea che gli studenti altoatesini non sono italiani: o, per meglio dire, sono cittadini italiani, ma non studenti italiani. Ricorda quindi che tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio provinciale di Bolzano, compresa quella cui appartiene

la presidente Bertolini, hanno sottolineato la delicatezza del provvedimento in esame e la gravità dell'impatto che la sua approvazione avrebbe nel territorio dell'Alto Adige.

Quanto al fatto che il provvedimento non preveda sanzioni per il caso di mancata attuazione delle sue previsioni, ritiene che questo non possa essere un argomento per non opporsi allo stesso. Nel preannunciare quindi che la sua parte politica contrasterà il provvedimento in tutte le sedi legittime, osserva che soltanto nel Ventennio fascista si era giunti al punto di imporre l'apprendimento di inni nelle scuole.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di ritenere eccessive le parole del deputato Zeller, osserva che le sue preoccupazioni possono ritenersi superate alla luce dell'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere del presidente.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, esprime l'avviso che le parole pronunciate dal deputato Zeller siano molto gravi e dichiara che attenderà di sentire in Aula le motivazioni con le quali verrà argomentata la tesi secondo cui il provvedimento in esame determinerebbe una discriminazione nei confronti della popolazione altoatesina.

Alessandro NACCARATO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, manifesta il timore che si sia determinato un equivoco, in quanto la discussione non dovrebbe vertere, nella sede del comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali, sul contenuto degli insegnamenti scolastici prescritti dalla proposta in esame, ma sulla istituzione di una nuova giornata della memoria: considerando il provvedimento sotto questo aspetto, che è quello di competenza della Commissione, la proposta di parere del presidente appare condivisibile.

Giorgio CONTE (FLpTP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo,

rileva che sono tuttavia innegabili alcune anomalie del provvedimento: in particolare, rileva che l'inno di Mameli non è mai stato riconosciuto ufficialmente come inno nazionale e ritiene che innanzitutto di questo si dovrebbe discutere.

Richiamato quindi l'intervento del deputato Zeller, osserva che tra il Ventennio fascista e la odierna democrazia c'è una grande differenza. Rilevato poi che gli studenti altoatesini sono italiani, quale che sia la loro lingua, si chiede se il deputato Zeller, che ha espresso una tesi diversa, si ritenga o meno un parlamentare italiano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato si articola in due Capi, il primo (articoli 1-10) dedicato all'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali, il secondo (articoli 11-14) dedicato alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.

L'articolo 1, richiamato il principio dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dispone, anzitutto, che la stessa autonomia è riconosciuta alle istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999.

La principale novità recata dall'articolo 1 è costituita dal riconoscimento dell'autonomia statutaria, nel rispetto delle

norme generali recate dal provvedimento: in particolare, gli statuti regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

Sugli organi intervengono sia l'articolo 1 che l'articolo 2: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l'altro, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.

Ai sensi dell'articolo 2, gli organi – individuati in consiglio dell'autonomia, dirigente scolastico, consiglio dei docenti, con le sue articolazioni, nucleo di autovalutazione – sono organizzati distinguendo funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche.

Le funzioni di indirizzo sono attribuite dall'articolo 3 al Consiglio dell'autonomia – che appare, sostanzialmente, sostitutivo del consiglio di circolo o di istituto – cui spetta, in particolare, adottare lo statuto e modificarlo (in caso di modifica, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti), deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento, approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni, definire la partecipazione a reti e consorzi, nonché, su proposta del dirigente scolastico, deliberare il regolamento di istituto, adottare il piano dell'offerta formativa (POF), approvare i documenti contabili, designare i componenti del nucleo di autovalutazione.

In sede di prima attuazione, lo statuto e il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio dell'autonomia sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e possono essere modificati dal Consiglio dell'autonomia decorsi 6 mesi dal suo insediamento. Lo statuto non è soggetto ad approvazione o convalida, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente che, ai sensi dell'articolo 13, è individuato, fino alla completa

attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, nell'Ufficio scolastico regionale.

Il Consiglio dell'autonomia dura in carica 3 anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza: in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, l'organismo istituzionalmente competente – individuato, sempre ai sensi dell'articolo 13, « fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione », nell'Ufficio scolastico regionale – provvede a scioglierlo, nominando un commissario straordinario.

In base all'articolo 4, il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 13. Lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti (però, gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per il programma annuale e il conto consuntivo e hanno voto solo consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile); del Consiglio fanno parte membri esterni, in numero non superiore a 2, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 2; può partecipare, su invito, un rappresentante dei soggetti indicati nell'articolo 10, senza diritto di voto.

L'articolo 4 dispone, inoltre, che le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché le modalità di scelta dei membri esterni, sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio dell'autonomia.

Il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno. Esso si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.

In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello statuto.

Ai sensi dell'articolo 5, il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultati del servizio.

L'articolo 6 affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica. Il Consiglio opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del POF, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

L'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti. Lo statuto disciplina « la composizione » e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe.

Ai docenti compete, in sede collegiale, la valutazione degli studenti, che deve essere periodica e alla fine dell'anno scolastico, sulla base della normativa e delle Indicazioni nazionali vigenti.

L'articolo 7 dispone la valorizzazione della partecipazione degli studenti e delle famiglie, ai quali è garantito l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Si opera, così, un'estensione delle possibilità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 297/1994, ai sensi del quale il diritto di assemblea è riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore.

L'articolo 8 introduce la novità del nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico, che è costituito da ogni istituzione scolastica in raccordo con l'INVALSI. Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo, che è composto, in base allo statuto, da 3 a 7 componenti, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell'autonomia

sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

Il nucleo, coinvolgendo operatori scolastici, studenti, famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base di criteri e strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il rapporto – che è reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento – è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del POF e del programma annuale e per la valutazione esterna della scuola.

L'articolo 9 dispone che ogni anno il Consiglio dell'autonomia promuove una conferenza di rendicontazione – aperta ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà economiche, sociali e culturali del territorio – sulle materie di sua competenza e, in particolare, sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione, ed invia una relazione all'USR.

L'articolo 10 dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni, nel rispetto di requisiti, modalità e criteri indicati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999. I partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit.

L'articolo 10 dispone anche che le istituzioni scolastiche possono ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel POF e per l'innalzamento dei livelli di competenza degli studenti. A tutela della trasparenza, esse devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni formative cofinanziate attraverso il contributo ricevuto (che, nel co. 3, a differenza di quanto previsto nel comma 1, può provenire non solo da fondazioni, ma da tutti i partner previsti). Contributi superiori a 5000 euro possono provenire solo da enti che hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Il Capo II riguarda la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.

L'articolo 11 dispone, nei commi 1 e 2, che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche – composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei « consigli delle istituzioni scolastiche autonome » – e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e ad esso partecipano rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni delle province e dei comuni, nonché il Presidente dell'INVALSI.

Il Consiglio nazionale – che, in base alle abrogazioni definite dall'articolo 12, sostituirà il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – è definito « organo di partecipazione e di corresponsabilità fra Stato, regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione » (che, come si è visto, comprende le scuole paritarie). Esso tutela la libertà di insegnamento e la qualità della scuola e garantisce la piena attuazione dell'autonomia scolastica.

I commi da 3 a 8 dispongono che le regioni, in attuazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scola-

stica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche.

Le regioni istituiscono anche Conferenze di ambito territoriale alle quali partecipano i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale, le università, le istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa. Gli ambiti territoriali sono definiti dalle regioni d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i vari cicli di istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Sostanzialmente, le Conferenze di ambito territoriale sembrano sostituire – in relazione a quanto dispone l'articolo 12 del testo unico – il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio provinciale di cui agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

L'articolo 12 opera il raccordo con la normativa vigente, disponendo la cessazione di efficacia, ovvero l'abrogazione, di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994.

L'articolo 13 è già stato illustrato in precedenza. L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Alessandro NACCARATO (PD) chiede al relatore di valutare la possibilità di riformulare la sua proposta di parere inserendo un'osservazione intesa a far inserire, nell'articolo 1, un richiamo anche agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, accedendo alla richiesta del deputato Naccarato, riformula la sua pro-

posta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

C. 5018 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che nasce da diverse proposte di legge delle quali la XII Commissione ha iniziato l'esame nell'aprile 2009: esso è stato adottato come testo base il 29 giugno 2011, all'esito di diverse riunioni del comitato ristretto, ed ha subito varie modifiche nel corso della fase emendativa in commissione.

Gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente i principi e le definizioni utilizzati nel contesto del provvedimento. Tra i principi enunciati vi sono quelli della disciplina e tutela degli animali d'affezione da parte dello Stato, della condanna degli atti di crudeltà e dei maltrattamenti contro di essi e della protezione della loro salute e del loro benessere. Tra le definizioni si ricordano quelle di animali d'affezione, intesi come cani o gatti tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, di responsabile di un animale d'affezione, individuato nel proprietario o detentore, che ne risponde civilmente o penalmente, di adozione, quale cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che ne assume la cura dando garanzie di buon trattamento, di canile e gattile sanitario, quale struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia e al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o da sottoporre a osservazione sanitaria, di rifugio, quale struttura pubblica e privata dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione e di anagrafe degli animali d'affezione quale anagrafi canine e feline contenenti l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagra-

fici dell'animale di affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato.

L'articolo 3 individua i doveri ed i compiti del responsabile di animali d'affezione in funzione sia di tutela dell'animale che delle persone o di altri animali con cui esso possa venire in contatto.

L'articolo 4 definisce la procedura per l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome delle anagrafi degli animali d'affezione, le modalità di costituzione della banca dati regionale e la disponibilità dei dati necessari per la programmazione e la verifica a livello centrale.

L'articolo 5 stabilisce alcuni obblighi di segnalazione alle pubbliche autorità a carico dei soggetti che rinverano animali feriti e prevede l'organizzazione di un servizio di soccorso da parte delle regioni.

L'articolo 6 prevede obblighi di segnalazione dei casi di decesso dell'animale e particolari prescrizioni per la soppressione, con farmaci ad azione eutanassica dello stesso.

Gli articoli 7, 8 e 9 dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di prevenzione e controllo delle morsicature, presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale.

L'articolo 10 disciplina in maniera specifica i compiti e le funzioni dei canili e gattili sanitari, mentre l'articolo 11 dispone in tema di rifugi destinati a favorire la cessione a privati degli animali ospitati.

La materia dell'affidamento degli animali d'affezione in tema di morte del proprietario e al termine del servizio presso le forze di polizia e le forze armate è trattata dagli articoli 12 e 13.

Gli articoli 15 e 16 individuano le responsabilità del sindaco e dei comuni in tema di prevenzione e contrasto al randagismo, costruzione e gestione dei rifugi, tutela della salute collettiva e del benessere degli animali.

Viene prevista una specifica procedura di autorizzazione – da parte del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge – per le attività economiche o commerciali con

gli animali d'affezione, quali la gestione di pensioni per animali, di negozi di vendita di animali eccetera (articolo 17) e di un nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale per lo svolgimento di fiere, mostre e manifestazioni che prevedono la presenza di animali d'affezione (articolo 19).

Vengono poi disciplinati i cimiteri per animali d'affezione, realizzati da soggetti pubblici o privati (articolo 21) e stabiliti specifici divieti per garantire il benessere degli animali e l'incolumità pubblica (articolo 22).

Sono inoltre previsti specifici adempimenti da parte dei veterinari, degli istituti zooprofilattici sperimentali e del Sindaco nei casi di sospetto di avvelenamento di un animale domestico o selvatico (articoli 23 e 24).

L'articolo 28 disciplina le funzioni delle guardie zoofile in quest'ambito, mentre l'articolo 31 prevede un intervento regionale di programmazione per il controllo demografico della popolazione animale.

L'articolo 32 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero della salute trasmetta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge.

Gli articoli 33 e 34, rispettivamente, aumentano le pene applicabili ai reati di uccisione e maltrattamento di animali se il fatto è commesso da chi esercita abusivamente la professione di veterinario e inseriscono gli animali d'affezione tra le cose mobili assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile.

L'articolo 35 stabilisce le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni della legge.

Gli articoli 36, 37 e 38 prevedono, rispettivamente, norme transitorie, disposizioni finanziarie e l'abrogazione della legge n. 281 del 1991, ossia la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

In conclusione, considerata la complessità del testo, chiede alla presidente di valutare la possibilità di un rinvio dell'esame, in modo da disporre di più tempo per la predisposizione della proposta di parere.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice e considerato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato in esame, che trae origine da diverse proposte di legge in tema di governo delle attività cliniche, le quali si prefiggono lo scopo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

In linea generale, con l'espressione « governo clinico » (*clinical governance*) ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato.

Il governo delle attività cliniche consiste pertanto nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione delle aziende sanitarie locali.

Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato in Commissione nel giugno 2010. Nel novembre 2011 il relatore (on. Di Virgilio) ha presentato una nuova proposta di testo unificato che ha subito diverse modifiche nel corso della fase emendativa presso la commissione.

Il testo si compone di 11 articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto dei principi fondamentali della legge, assicurando la partecipazione

del Collegio di direzione e garantendo soluzioni efficienti, eque e rispettose di *standard* di qualità.

L'articolo 2 riafferma in sede legislativa i principi dell'autonomia e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.

L'articolo 3 rimette alle regioni il compito di istituire e disciplinare il collegio di direzione come organo dell'azienda, in modo da rafforzarne il ruolo e la funzione.

L'articolo 4 interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale e di requisiti necessari per l'accesso alla predetta carica.

L'articolo 5 dispone in tema di procedure per l'attribuzione di incarichi per i dirigenti medici, disciplinate dalle regioni nel rispetto di alcuni principi. In particolare, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, la selezione è effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati mediante sorteggio da elenchi predisposti dalla regione.

Viene demandato alle regioni (articolo 6) il compito di identificare gli strumenti necessari alla valutazione dei dirigenti, sulla base di specifiche linee guida.

L'articolo 7 detta alcune indicazioni in ordine ad una nuova organizzazione dei dipartimenti sanitari all'interno delle aziende sanitarie locali.

L'articolo 8 detta norme in merito al collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale.

Sono poi stabiliti dall'articolo 9 alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.

L'articolo 10 prevede la pubblicità delle verifiche di competenza del collegio sindacale.

L'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In conclusione, considerata la complessità del testo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere in un secondo momento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, richiama gli emendamenti presentati nella seduta di ieri e presenta tre ulteriori emendamenti volti a recepire alcuni rilievi evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Affari esteri (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia il relatore per l'impegno dimostrato al fine di pervenire alla migliore formulazione del provvedimento in esame, che ha una storia travagliata alle spalle.

Ricorda che l'Italia ha assunto importanti impegni in sede internazionale sul tema e giungere alla conclusione dell'*iter* in tempi congrui costituisce una fonda-

mentale questione di coerenza rispetto all'atteggiamento da sempre dimostrato con riguardo al tema della tutela dei diritti umani.

Evidenzia quindi l'esigenza di individuare le forme più opportune di equilibrio tra le disposizioni volte ad attuare gli impegni assunti in sede internazionale e le esigenze connesse ai vincoli di bilancio in essere.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri ed in quella odierna, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.200, 2.100 e 3.200 del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore evidenziando l'opportunità di riformularlo nel senso di specificare che la Commissione in questione si avvale dell'UNAR « con funzioni consultive ». In tale modo, a suo avviso, si tiene maggiormente conto dei principi di terzietà e di indipendenza contenuti negli atti delle Nazioni Unite al riguardo.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.101 e 3.102 del relatore. Esprime altresì una valutazione favorevole di principio sull'emendamento 5.100 del relatore, segnalando peraltro l'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione su una diversa formulazione dell'articolo 5 che, al fine di assicurare la piena indipendenza dell'ufficio della Commissione, non limiti il personale solo a soggetti comandati da altre amministrazioni pubbliche. Al fine di contemperare le diverse esigenze, e di tenere conto dei vincoli di bilancio, si potrebbe quindi riformulare l'emendamento 5.100 del relatore prevedendo che accanto a personale comandato vi siano anche unità selezionate provenienti dall'esterno. Si rimette comunque alla formulazione che la Commissione riterrà opportuno adottare.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 del relatore che, sopprimendo l'attuale Consiglio, costituisce una misura importante di semplificazione, pur assicurando il necessario coinvolgimento con la società civile e sull'emendamento 12.100 del relatore.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, concorda sulla riformulazione proposta dal sottosegretario rispetto al proprio emendamento 3.100. Per quanto riguarda l'emendamento 5.100, tenuto conto di quanto testé evidenziato dal rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che l'ufficio della Commissione sia composto per metà da personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e per metà da personale proveniente dall'esterno.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con quanto testé evidenziato dal relatore riguardo l'emendamento 5.100 e propone una riformulazione che va in tale direzione (*vedi allegato 6*).

Con riferimento all'emendamento 3.101 del relatore, chiede chiarimenti riguardo alla previsione del comma 8-*bis* dell'articolo 3, in cui si stabilisce che la Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità.

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore* ricorda che la questione relativa al comma 8 bis, richiamata dal collega Bressa, era già stata oggetto di discussione in Commissione e nel proprio emendamento viene quindi ripresa la formulazione già definita in precedenza. Nel corso del dibattito era stato infatti evidenziato come, su tematiche quali quelle in esame, una decisione assunta all'unanimità avrebbe rafforzato l'autorevolezza dell'intervento. Era stata altresì valutata la possibilità di rendere segreti i dibattiti e le posizioni ma il requisito dell'unanimità è apparso comunque l'elemento di maggiore condivisione.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo in merito all'emendamento 3.100 del relatore, ritiene superflua la specificazione prospettata dal sottosegretario, considerato che il fatto di avvalersi in forma consultiva dell'UNAR è già desumibile da altre parti dell'articolato. Ritiene comunque che la questione non sia fondamentale e non voterà comunque contro la riformulazione proposta dal Governo se si

ritiene che contribuisca ad una maggiore chiarezza.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.100 del relatore, prende atto dei chiarimenti emersi e della proposta formulata, che ritiene condivisibile.

In merito all'emendamento 3.101 del relatore, infine, esprime perplessità rispetto al requisito dell'unanimità, considerato che anche in sede internazionale per molte materie tale requisito è stato superato.

Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene anch'egli non condivisibile prevedere il requisito dell'unanimità per le decisioni della Commissione, tanto più in una materia così delicata quale quella della tutela dei diritti umani. Il rischio è infatti quello dell'immobilismo, di fatto, dell'attività della Commissione, in un ambito in cui opinioni differenti è naturale che vi siano.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito riformula il proprio emendamento 3.101 nel senso di prevedere che il comma 8-*bis* dell'articolo 3 stabilisca unicamente che « il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti ».

Per quanto riguarda il proprio emendamento 3.100 ricorda che il suo primo intento era quello di superare interamente la possibile sovrapposizione di competenze rispetto all'UNAR, come prospettato anche nella lettera del presidente della V Commissione. Per tali ragioni aveva previsto una nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3 che specificasse che la Commissione si avvallesse, con riferimento ai profili di competenza, di tale organismo. Prende peraltro atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Dassù rispetto al rischio di incidere sul requisito della terzietà dell'istituendo organismo, considerato che l'UNAR è incardinato presso un dipartimento governativo. Per tali ragioni accede alla riformulazione prospettata dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 6*).

Riformula, infine, il proprio emendamento 5.100 nel senso prospettato dal collega Bressa (*vedi allegato 6*).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, in considerazione della nuova formulazione dell'emendamento 5.100 del relatore, che non limita più al solo personale comandato lo *staff* dell'ufficio della Commissione, è necessario riformulare anche l'emendamento 3.101 del relatore aggiungendo, dopo le parole « delle spese », le seguenti: « le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio ».

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, riformula quindi l'emendamento 3.101 come emerso dal dibattito (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere favorevole su tutte le riformulazioni presentate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.200, 2.200, 2.100, 3.200, 3.100 (*nuova formulazione*), 3.101 (*nuova formulazione*), 3.102, 5.100 (*nuova formulazione*), 6.100 e 12.100 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, propone alla Commissione, considerate le modifiche apportate al testo ed alla luce di quanto segnalato anche nella lettera del presidente della Commissione bilancio, di richiedere al Governo la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, della relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, entro il termine del 12 aprile 2012.

La Commissione concorda.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, desidera esprimere un sentito ringraziamento agli uffici, al rappresentante del Governo ed ai colleghi per aver contribuito ad individuare le possibili soluzioni riguardanti il testo in esame che, a suo avviso, hanno portato a delineare un organismo con caratteristiche di terzietà e di indipendenza tra le più marcate che vi siano nei Paesi dell'Unione europea.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che era stata prospettata la possibilità del

trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame ed auspica che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata e del parere della Commissione bilancio, sia possibile raggiungere tale obiettivo ed accelerare l'*iter* di approvazione del testo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa al ringraziamento espresso dal relatore ritenendo che la Commissione sia giunta a definire un ottimo testo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4953 Razzi, C. 4965 Sbrollini e C. 5032 Palagiano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 4953 Razzi « Disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici », C. 4965 Sbrollini « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la destinazione di risorse per accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla politica » e C. 5032 Palagiano « Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione e di modalità di erogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia di quelle già iscritte all'ordine del giorno della Com-

missione, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte quindi che, alla luce del numero di deputati ancora iscritti a parlare sul provvedimento e della circostanza che una nuova proposta di legge sulla materia è stata preannunciata dal rappresentante del gruppo del Popolo della libertà, ha scritto al Presidente della Camera per rappresentargli l'esigenza che — diversamente da quanto precedentemente comunicato — l'esame del provvedimento in Assemblea sia previsto per il mese di maggio.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), considerato che i gruppi — come è certamente loro diritto — presentano continuamente nuove proposte di legge sulla materia e che il relatore, da parte sua, non è quasi mai presente alle sedute della Commissione per l'esame di questo provvedimento, manifesta il timore che, senza una rigorosa organizzazione dei lavori, la discussione potrebbe protrarsi ancora molto a lungo. Nel sottolineare quindi come il suo gruppo annetta al provvedimento una grande importanza e veda con favore l'introduzione di una disciplina su questa materia, fosse anche formata solo da pochi principi generali, invita la presidenza ad adottare ogni iniziativa utile perché i lavori possano procedere il più speditamente possibile.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che — come è stato detto — i gruppi hanno il diritto di presentare nuove proposte di legge, ritiene che la presidenza dovrebbe verificare se anche altri gruppi, oltre quello del Popolo della libertà, intendano presentare nel prossimo futuro proposte di legge sulla materia, in modo da poter organizzare i lavori nel modo più efficiente ed evitare ulteriori rinvii. Esprime anche l'auspicio che non succeda alla fine che l'ultima proposta di legge presentata da questo o quel gruppo venga chissà come adottata come testo base, prescindendo dal dibattito che avviene in Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, rende noto alla Commissione che il relatore, allo stato, non intende proporre l'adozione come testo base di una proposta di legge, ma sta lavorando ad un testo unificato. Aggiunge che sarà sua cura sollecitarlo affinché il predetto testo sia presentato alla Commissione quanto prima. Quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che questa dovrà essere definita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che la predisposizione di un testo unificato, da parte del relatore, costituisca un passaggio senz'altro importante al fine di procedere nei lavori. Fa presente, tuttavia, che prima di arrivare ad una proposta di testo unificato si dovrebbero sciogliere alcuni nodi emersi: in particolare quello se il provvedimento in esame debba limitarsi a disciplinare la democrazia interna dei partiti, la trasparenza dei bilanci ed eventualmente le elezioni primarie oppure debba affrontare anche il capitolo del finanziamento dei partiti.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), nel confermare che il suo gruppo sta per presentare una proposta di legge sulla materia, osserva che il breve rinvio richiesto per avere il tempo di definirne il testo si giustifica pienamente alla luce della complessità della materia in discussione. Fa presente infatti che si tratta di coordinare un intervento di riforma ampio e complesso, che si articola su più livelli: quello della Costituzione, quello dei regolamenti parlamentari, quello della legge ordinaria con riguardo sia alla legge elettorale sia all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole al provvedimento in esame, nella convinzione che istituire il Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm possa servire a richiamare l'attenzione di tutti sui tanti orrori di cui sono vittime i bambini ogni giorno in tante parti del mondo. Rilevato peraltro che anche gli altri gruppi sembrano, allo stato, favorevoli all'iniziativa, invita il presidente a stimolare il dibattito preliminare in modo che si possa quanto prima passare alla successiva fase di esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esame preliminare si concluderà nella seduta di domani e che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato per lunedì prossimo, 2 aprile, alle ore 12. Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Doris LO MORO intende svolgere alcune valutazioni preliminari rispetto alla discussione in corso, nel rispetto delle competenze proprie della Commissione bicamerale antimafia, richiamate da ultimo dal presidente Pisanu nella lettera trasmessa al presidente della I Commissione.

Ritiene, al riguardo, che una delle conferme del fatto che non vi è interferenza tra la proposta in esame e le competenze della Commissione antimafia è, a suo avviso, costituita dall'elevato numero di atti di sindacato ispettivo presentati da molti deputati, tra cui il collega Tassone, componente di tale Commissione, volti a rivolgere quesiti al ministro dell'interno. Quest'ultimo, infatti, ha competenze che non si limitano ai soli atti compiuti dalla criminalità organizzata, come invece avviene per la Commissione antimafia la quale ha ambiti di intervento, in base alla legge istitutiva, che si riferiscono agli atti intimidatori compiuti da parte della criminalità organizzata. L'intenzione della proposta in esame è invece quella di concentrare l'attività di indagine sulle misure più opportune per consentire la migliore difesa, da parte delle autorità locali, rispetto ad ogni tipo di intimidazione.

Si sofferma, quindi, su un ulteriore elemento: richiama infatti la competenza delle procure della Repubblica, e non delle direzioni distrettuali antimafia, salvo rari casi, riguardo agli attentati nei confronti degli amministratori locali.

Richiama quindi il numero elevato dei fenomeni intimidatori in questione, facendo riferimento altresì a quanto segnalato nel rapporto 2010-2011, reperibile sul sito internet di «avviso pubblico», dal titolo «Amministratori sotto tiro intimidazioni mafiose e buona politica». Come già evidenziato, non tutti gli atti di intimidazione sono legati alla criminalità organizzata, quanto piuttosto alla delinquenza comune, come emerso di recente da indagini relative ai territori di Isola di Capo Rizzuto. Sottolinea come si tratti di un fenomeno assai diffuso e molto poco contrastato, rispetto al quale i responsabili sono difficilmente individuati.

Ritiene quindi importante istituire la Commissione monocamerale in questione, al fine di focalizzare l'attività di indagine su un fenomeno finora rimasto inesplorato, ma che diviene ogni giorno più pressante.

Jole SANTELLI (PdL) richiama quanto emerso nel dibattito rispetto al fatto che i fenomeni intimidatori in questione non siano tutti e sempre riconducibili alla criminalità organizzata. Ritiene peraltro opportuno che, seppure siano riscontrabili alcune sovrapposizioni di materie rispetto all'attività della Commissione bicamerale antimafia, il Parlamento possa esprimere le proprie priorità, segnalando l'esigenza di focalizzare un'attività di indagine su un fenomeno, quale quello in discussione, che diversamente verrebbe trascurato.

Il tema in questione costituisce, infatti, una problematica di grande importanza ma di elevata specificità rispetto alla globalità dei temi all'attenzione della Commissione bicamerale antimafia. Sottolinea come la tematica in questione sia quanto mai reale e sentita soprattutto dagli amministratori locali dei piccoli comuni, che soggiacciono a forti intimidazioni da parte della criminalità organizzata e di altri soggetti.

Auspica quindi che sia possibile individuare una soluzione per porre una particolare attenzione al tema in discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la proposta in esame è volta ad istituire una Commissione monocamerale che svolga la propria attività in un tempo limitato con la finalità di monitorare una situazione divenuta ormai insostenibile. Ricorda di avere segnalato più volte il fenomeno in atti di sindacato ispettivo, chiedendo al Governo di adoperarsi con urgenza per affrontare la difficile situazione in essere. Ricorda di avere altresì segnalato in più occasioni l'opportunità di superare la situazione che si viene a creare in quanto molte volte alcuni reati vengono derubricati così da non rientrare nelle competenze delle procure distrettuali antimafia.

Ritiene quindi che la proposta in esame non rischi di inficiare o di svuotare il ruolo della Commissione bicamerale antimafia, essendo al contrario possibile che il lavoro della istituenda Commissione monocamerale consenta di dare un utile contributo, anche rispetto all'attività della Commissione antimafia. Ricorda che quest'ultima sta affrontando con particolare attenzione, in questi giorni, il tema dello stragismo degli anni 1992-1993.

Auspica quindi che il Parlamento possa procedere ad approfondire la tematica in questione, visto anche il forte rischio che a breve non vi sia più nessuno che voglia assumere le funzioni di amministratore locale, considerate le frequenti intimidazioni che dovrebbe subire ed il fatto che i colpevoli restano sempre ignoti.

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che il suo gruppo è da sempre favorevole alle iniziative volte a sostenere e aiutare gli amministratori locali, afferma che, se davvero la Commissione antimafia non ha finora raggiunto, in relazione al problema segnalato dai deputati Lo Moro, Tassone e Santelli, risultati degni di nota, allora è ragionevole valutare la possibilità dell'istituzione di un'altra Commissione d'inchiesta che si occupi specificamente del problema.

Peraltro, considerata l'oggettiva gravità del fenomeno descritto dai colleghi già nominati, si chiede come mai la Commissione antimafia non se ne sia occupata; si chiede altresì in che modo la Commissione istituenda potrebbe venire a capo in quattro mesi di un problema per il quale la Commissione antimafia, che lavora da più legislature, non ha saputo dare contributi; si chiede, infine, in che modo dovrebbero essere organizzati i lavori della Commissione istituenda, non apparendo utile procedere all'audizione degli amministratori locali fatti oggetto di intimidazioni, i quali tra l'altro sono già stati ascoltati dalla magistratura, né essendo possibile individuare altri ammini-

stratori che potrebbero un domani essere a loro volta oggetto di tali intimidazioni. In conclusione, il suo gruppo ritiene che il fenomeno sia preoccupante, ma nutre perplessità sull'utilità di ricorrere a una nuova Commissione di inchiesta per combatterlo.

Sesa AMICI (PD) ritiene che, a questo punto, la questione sollevata dal presidente della Commissione antimafia, senatore Pisanu, possa essere considerata definita e che si possa quindi rispondere a quest'ultimo e passare quindi alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti all'atto in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione potrà essere oggetto di approfondimenti nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

ALLEGATO 1

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia recante « Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile » e « norme generali in materia di istruzione », che le lettere *l)* e *n)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato altresì che il terzo comma dell'articolo 117 riconduce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

rilevato che il comma 3 dispone che, per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il 17 marzo « Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera », senza effetti civili; il riconoscimento è operato allo scopo di promuovere i valori di cittadinanza e di riaffermare l'identità nazionale;

preso atto che tali previsioni si inseriscono nell'ambito dei percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi previsti dal testo unificato in esame al fine di infor-

mare e suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione;

rilevata peraltro l'opportunità, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti legislativi istitutivi di giornate nazionali, di sostituire le parole « senza effetti civili » con il seguente periodo: « La Giornata nazionale di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 »;

ricordato inoltre che la legge n. 671 del 1996, recante « Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale », ha disposto che il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, è dichiarato giornata nazionale della bandiera e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso;

segnalata quindi l'opportunità di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, considerato che è già prevista nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale, della bandiera e della patria, ovvero di ricondurla nell'ambito di una

delle giornate già previste, fermi restando gli specifici elementi previsti dal testo unificato in esame;

considerata l'opportunità che la Commissione di merito valuti il contenuto del comma 2 alla luce dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla libertà di insegnamento;

rilevato, al comma 2, come non sia necessario specificare « nelle scuole », poiché si fa riferimento alle iniziative di cui al comma 1, che sono organizzate, ai sensi dello stesso comma 1, « nelle scuole di ogni ordine e grado »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, considerato che è già prevista

nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale, della bandiera e della patria, considerando altresì la possibilità di ricondurla nell'ambito di una delle giornate già previste, fermi restando gli specifici elementi previsti dal testo unificato in esame;

b) si segnala l'opportunità di valutare il comma 2 alla luce dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla libertà di insegnamento;

c) al comma 2, non appare necessario specificare « nelle scuole », poiché si fa riferimento alle iniziative di cui al comma 1, che sono organizzate, ai sensi dello stesso comma 1, « nelle scuole di ogni ordine e grado »;

d) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 1, appare opportuno sostituire le parole « senza effetti civili » con il seguente periodo: « La Giornata nazionale di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 ».

ALLEGATO 2

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
(testo unificato C. 953 Aprea ed abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate, recante « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali »;

considerato che la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*)), mentre alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni è rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (articolo 117, terzo comma);

premessi che:

l'articolo 1 richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica 275/1999;

su questa materia appaiono rilevanti anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, che tuttavia non sono richiamati né all'articolo 1 né all'articolo 12, che reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;

l'articolo 3, comma 5, prevede che lo statuto del consiglio dell'autonomia non sia soggetto ad approvazione o convalida da parte di autorità esterne, salvo il controllo formale dell'organismo istituzionalmente competente, che, ai sensi dell'arti-

colo 13, è individuato, « fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione », nell'Ufficio scolastico regionale;

non appare chiaro il coordinamento della predetta norma con l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

l'articolo 4, comma 2, dispone che le modalità di individuazione dei docenti, dei genitori, degli studenti e dei membri esterni facenti parte del consiglio dell'autonomia siano stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio medesimo, laddove l'articolo 3, comma 1, lett. *i*) sembra attribuire la competenza su questo punto allo statuto del consiglio stesso;

analogamente, l'articolo 8 – nell'istituire i nuclei di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico – stabilisce che il loro funzionamento sia disciplinato dal regolamento interno dell'istituzione scolastica, laddove l'articolo 1, comma 4, affida invece allo statuto la definizione del funzionamento degli organi interni dell'istituzione scolastica;

l'articolo 5 prevede che il dirigente scolastico abbia la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisca le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponda dei

risultanti del servizio: la disposizione appare analoga a quella dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali – nel cui ambito adotta provvedimenti di gestione del personale – e dei risultati del servizio;

rilevato che:

L'articolo 11, commi da 4 a 8 – nel prevedere conferenze regionali e territoriali con funzioni consultive sugli atti regionali di indirizzo e programmazione ivi elencati – tra cui i piani di organizzazione della rete scolastica, su istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituzioni scolastiche – nonché sulle materie di competenza delle regioni, compresi i disegni di legge attinenti il sistema regionale, interviene sul procedimento di formazione di atti che la norma stessa qualifica come spettanti alla competenza regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, i commi da 4 a 8 siano riformulati in modo da configurare l'istituzione, da parte delle regioni, degli organismi consultivi ivi previsti come facoltà, anziché come obbligo;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, appare opportuno valutare l'eventuale inserimento, tra le fonti relative al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011;

b) appare opportuno valutare la relazione tra il combinato disposto dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 13 del provvedimento in esame (che attribuiscono all'ufficio scolastico regionale il controllo formale sullo statuto delle istituzioni scolastiche) e l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

c) appare opportuno verificare che, alla luce delle materie loro attribuite dal provvedimento in esame, sussista un pieno coordinamento tra il regolamento relativo al funzionamento del consiglio dell'autonomia, il regolamento interno dell'istituzione scolastica e lo statuto dell'istituzione scolastica;

d) occorrerebbe valutare il coordinamento tra l'articolo 5 del provvedimento in esame e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recano disposizioni analoghe.

ALLEGATO 3

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
(testo unificato C. 953 Aprea ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate, recante « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali »;

considerato che la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*)), mentre alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni è rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (articolo 117, terzo comma);

premessi che:

l'articolo 1 richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica 275/1999;

su questa materia appaiono rilevanti anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, che tuttavia non sono richiamati né all'articolo 1 né all'articolo 12, che reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;

l'articolo 3, comma 5, prevede che lo statuto del consiglio dell'autonomia non sia soggetto ad approvazione o convalida da parte di autorità esterne, salvo il controllo formale dell'organismo istituzionalmente competente, che, ai sensi dell'arti-

colo 13, è individuato, « fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione », nell'Ufficio scolastico regionale;

non appare chiaro il coordinamento della predetta norma con l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

l'articolo 4, comma 2, dispone che le modalità di individuazione dei docenti, dei genitori, degli studenti e dei membri esterni facenti parte del consiglio dell'autonomia siano stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio medesimo, laddove l'articolo 3, comma 1, lett. *i*) sembra attribuire la competenza su questo punto allo statuto del consiglio stesso;

analogamente, l'articolo 8 – nell'istituire i nuclei di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico – stabilisce che il loro funzionamento sia disciplinato dal regolamento interno dell'istituzione scolastica, laddove l'articolo 1, comma 4, affida invece allo statuto la definizione del funzionamento degli organi interni dell'istituzione scolastica;

l'articolo 5 prevede che il dirigente scolastico abbia la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisca le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponda dei

risultanti del servizio: la disposizione appare analoga a quella dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali – nel cui ambito adotta provvedimenti di gestione del personale – e dei risultati del servizio;

rilevato che:

l'articolo 11, commi da 4 a 8 – nel prevedere conferenze regionali e territoriali con funzioni consultive sugli atti regionali di indirizzo e programmazione ivi elencati – tra cui i piani di organizzazione della rete scolastica, su istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituzioni scolastiche – nonché sulle materie di competenza delle regioni, compresi i disegni di legge attinenti il sistema regionale, interviene sul procedimento di formazione di atti che la norma stessa qualifica come spettanti alla competenza regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, i commi da 4 a 8 siano riformulati in modo da configurare l'istituzione, da parte delle regioni, degli organismi consultivi ivi previsti come facoltà, anziché come obbligo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare all'articolo 1 i

principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;

b) all'articolo 1, appare opportuno valutare l'eventuale inserimento, tra le fonti relative al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011;

c) appare opportuno valutare la relazione tra il combinato disposto dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 13 del provvedimento in esame (che attribuiscono all'ufficio scolastico regionale il controllo formale sullo statuto delle istituzioni scolastiche) e l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

d) appare opportuno verificare che, alla luce delle materie loro attribuite dal provvedimento in esame, sussista un pieno coordinamento tra il regolamento relativo al funzionamento del consiglio dell'autonomia, il regolamento interno dell'istituzione scolastica e lo statuto dell'istituzione scolastica;

e) occorrerebbe valutare il coordinamento tra l'articolo 5 del provvedimento in esame e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recano disposizioni analoghe.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi
(testo unificato C. 749 Paniz ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 749 Paniz ed abb., recante « Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 ed alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 ed alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 (C. 5018 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5018 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giuliotti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte con le seguenti: e nel diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario.

1. 200. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dei componenti con le seguenti: del Presidente e dei due componenti.

2. 200. Il relatore.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Conseguentemente:

al medesimo comma 7 sopprimere le seguenti parole: Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente;

dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 7-bis, pari, rispettivamente, a euro 200.000 e a euro 266.600 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. 100. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'Unione europea con le seguenti: , dell'Unione europea e dell'OSCE.

3. 200. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione con

le seguenti: Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento ed alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.

3. 100. Il relatore (*Nuova formulazione*).

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio nonché le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. 101. (*Nuova formulazione*).

Al comma 9, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8,

3. 102. Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il numero di dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, non potrà superare la metà dei componenti di tale ufficio. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

2. Nell'ambito dell'ufficio è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

5. 100. Il relatore (*Nuova formulazione*).

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

ART. 6.

(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque

denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

6. 100. Il relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge, pari a euro 1.190.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

12. 100. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	66
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	68
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	69
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, e del dottor Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione, in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari	69
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla

maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca

modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

L'articolo 1 concerne la partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici. L'articolo 2 riguarda il congedo di maternità e paternità e delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio. L'articolo 3 introduce disposizioni in tema di congedo parentale. L'articolo 4 estende ai genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

Propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il testo in esame stabilisce i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (articolo 1).

Il testo interviene specificamente in materia di autonomia e responsabilità del medico (articolo 2); istituisce, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione (articolo 3); prevede requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali (articolo 4); disciplina gli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura (articolo 5) e l'attività di valutazione dei dirigenti medici e sanitari (articolo 6); interviene sull'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento (articolo 7) e sui limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari (articolo 8); reca disposizioni sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie (articolo 9). Infine, l'articolo 10 interviene in materia di collegio sindacale e pubblicità degli atti, mentre l'articolo 11 riguarda le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome).

Ricorda che la Commissione giustizia, nella seduta del 4 maggio 2010, ha espresso, sulla precedente versione del testo, parere favorevole con un'osservazione riferita a taluni profili sanzionatori contenuti nelle disposizioni del provvedimento.

L'ulteriore nuovo testo oggi in esame, tuttavia, non contiene disposizioni sanzionatorie né altre disposizioni altrimenti riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Propone pertanto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, rileva come sulla nuova proposta appena presentata, che rappresenta che una mediazione fra le osservazioni ed i rilievi emersi, vi sia il totale accordo fra i relatori. La proposta, segnatamente, ha lo scopo di evitare che il provvedimento in esame, così come attualmente formulato, determini la perdita, da parte del Dipartimento per la giustizia minorile, della gestione di tutte le risorse, con conseguente impossibilità di eseguire i provvedimenti del giudice. Occorre altresì mantenere i Centri della giustizia minorile e, pur riducendo da tre a due le direzioni generali, lasciare alle due direzioni residue tutte le attribuzioni che in precedenza spettavano al Dipartimento, compresa la gestione del personale. Sottolinea quindi come la giustizia minorile in Italia sia caratterizzata da un altissimo livello di specializzazione, riconosciuto anche all'estero, e come appaia pertanto del tutto illogico immaginarne lo smantellamento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere pienamente le osservazioni del correlatore Palomba e sottolinea come la nuova proposta di parere sia anche volta a fornire al Ministero indicazioni per conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa senza che ciò determini la sostanziale demolizione del Dipartimento per la giustizia minorile. Lo schema di decreto legislativo deve essere quindi

corretto per conservare la specificità della giustizia minorile.

Lorenzo RIA (UdCpTP) esprime la piena condivisione del proprio gruppo in merito alla nuova proposta dei relatori, rilevando come la stessa preveda delle condizioni la cui osservanza è imprescindibile per ottenere un risultato organizzativo coerente con il buon funzionamento della giustizia minorile, che coinvolge rilevanti interessi costituzionalmente protetti.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime, a nome del proprio gruppo, compiacimento per l'estremo equilibrio con il quale i relatori hanno svolto il proprio lavoro. Dopo avere sottolineato come le necessità di riorganizzazione del Ministero della giustizia non debbano determinare la soppressione delle specificità del settore minorile, che si occupa di tutelare i soggetti ormai maggiormente a rischio della nostra società, preannuncia il voto favorevole sulla nuova proposta dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla nuova proposta dei relatori, il cui recepimento da parte del Governo consentirebbe di conseguire sia dei risparmi di spesa che la conservazione delle specificità del Dipartimento in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di deliberazione di rilievi dei relatori.

Federico PALOMBA (IdV) esprime soddisfazione per l'approvazione della proposta con il voto favorevole di tutti i gruppi e la sola astensione della Lega.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.50.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene opportuno far presente alla Commissione che nell'ambito dell'incontro, da lei avuto insieme a Marco Pannella, con il Presidente della Repubblica, questi ha manifestato stupore per la circostanza che la Commissione giustizia non abbia ancora iniziato l'esame del disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione nonostante che questo sia stato presentato il 29 febbraio 2012. Rileva peraltro che improvvisamente tale disegno di legge risulta oggi all'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che il disegno di legge in questione è stato assegnato alla Commissione giustizia il 19 marzo 2012 e che il provvedimento è stato inserito nelle convocazioni pubblicate venerdì 23 marzo scorso. Non ritiene che possa essere imputato alcun ritardo alla Commissione giustizia.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 marzo 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la I Commissione ha espresso sul provvedimento in esame parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, chiede che per l'esame in Assemblea sia nominato un diverso relatore, che potrebbe essere l'onorevole Ria, in considerazione del significativo contributo da questi apportato all'esame del provvedimento. Precisa come la richiesta si fondi sulla necessità di poter intervenire liberamente ed a titolo personale nonché di presentare autonomi emendamenti, nel corso dell'esame in Assemblea. Ciò che le

sarebbe precluso ove continuasse a rivestire il ruolo di relatore per la II Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede se l'onorevole Ria abbia obiezioni in ordine alla sua eventuale nomina quale relatore per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di non avere obiezioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lorenzo Ria, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 marzo 2012.

Audizione del professore Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, e del dottor Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione, in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante organizzazione del Ministero della Giustizia » (Atto n. 438);

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 « con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti »;

lo strumento del regolamento è stato utilizzato per modificare l'assetto dirigenziale e per rimodulare la gestione delle risorse del Ministero della giustizia;

della predetta riorganizzazione, che coinvolge anche il decentramento amministrativo, è rimasto escluso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ritenendo che « il decentramento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento » (v. la relazione illustrativa dello schema di decreto);

la riorganizzazione tocca invece il decentramento del Dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituzione direzione regionale quale organo di decentramento (articolo 17) e che con uno o più decreti ministeriali è stabilita « la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi (...) i Centri per la giustizia minorile ». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538 e poi specificamente denominati col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante innovative norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente col decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 ne prevede i servizi che ne fanno parte, cioè gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite.

lo schema di regolamento in esame realizza, invece, una differenza di trattamento delle strutture decentrate minorili

rispetto a quelle penitenziarie (istituite successivamente pure per legge), sebbene ambedue fondate su fonte normativa primaria;

in materia di giustizia minorile la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31. In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che « il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli « istituti » dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla « protezione della gioventù ». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato ». Tra gli altri organi « che ne preparano o fiancheggiano l'operato » possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione;

l'autonomia organizzativa della giustizia minorile nasce in epoca precostituzionale con il regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che regola l'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni ed istituisce in maniera lungimirante i centri di rieducazione per i minorenni irregolari per condotta o per carattere, che successivamente hanno assunto con il decreto legislativo n. 272 del 1989 la denominazione di Centri per la giustizia minorile. L'evoluzione normativa postcostituzionale ha visto progressivamente l'affermazione dell'autonomia, anche organizzativa, del settore minorile nel Ministero della giustizia. Con il

decreto ministeriale 2 gennaio 1954 all'ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è stata attribuita in via esclusiva la materia inerente alla rieducazione dei minorenni, mentre il decreto ministeriale 20 luglio 1983 ne ha ridefinito gli ambiti. Successivamente, a garanzia di sempre maggiori spazi di autonomia e di specializzazione in virtù della rilevanza costituzionale della materia e dell'esigenza di assicurare il migliore esercizio della giurisdizione minorile, il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 ha istituito l'ufficio per la giustizia minorile, con previsione di proprie dotazioni di personale, di beni e finanziarie. Con la legge del 29 febbraio 1992, n. 213, (conversione del decreto legge del 29 gennaio 1992, n. 36) l'ufficio è stato trasformato in Ufficio centrale per la giustizia minorile, struttura ministeriale per la prima volta autonoma, con la prima pianta organica, e posto alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, proprio per ampliare gli spazi di autonomia e la specificità del settore. Infine, a partire dal 2001 l'Ufficio centrale è stato costituito in autonomo Dipartimento per la giustizia minorile, con tre direzioni generali e la gestione diretta di personale, formazione, reclutamento, beni e servizi. In tal modo è arrivato a compimento un processo di progressivo conseguimento della piena autonomia anche funzionale e gestionale, che invece lo schema di regolamento in esame vulnera;

lo schema prevede, invece, per il Dipartimento della giustizia minorile, la possibile soppressione dei Centri per la giustizia minorile per incorporazione alle istituende Direzioni regionali generali, la riduzione delle direzioni generali da tre a due, il trasferimento delle funzioni relative a personale, formazione, beni e servizi alle strutture del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, eccetto che per il personale di polizia penitenziaria che verrebbe allocato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, congiuntamente alle « relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia,

trattamento e rieducazione dei minori » (articolo 7 comma 4). In tal modo il Dipartimento della giustizia minorile perderebbe il controllo e la gestione degli strumenti essenziali per la funzione di protezione dell'infanzia e della gioventù, con il rischio di non poter eseguire le disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile come previsto dalla prima direzione generale;

la riduzione delle direzioni generali del Dipartimento della giustizia minorile da tre a due è coerente con i precetti dell'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essa, però, non pregiudica il mantenimento dell'allocatione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il Dipartimento della giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta alle competenze del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile per la consistenza dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta a quelle della prima direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, anche per alcune contiguità. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti il personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al Dipartimento il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che sarebbe pregiudicata se esso li perdesse;

la ragione di mantenere un'identità specialistica e l'autonomia organizzativa e gestionale del Dipartimento della giustizia minorile risiede anche nella funzione che le acquisizioni, le scoperte e le verifiche realizzate in questo ambito hanno esercitato da sempre sull'intero mondo della giustizia a livello nazionale, oltre che internazionale. La giustizia minorile italiana infatti è perfettamente in linea con le Regole minime di Pechino, a parte la c.d. *diversion* extragiudiziale che non è consentita dalla nostra Costituzione, ma è vicariata dall'irrilevanza

del fatto. Difatti oggi il sistema della giustizia minorile italiano è riconosciuto e assunto come riferimento anche a livello internazionale. In questo senso, è del tutto evidente, all'analisi della storia delle diverse riforme susseguitesi negli ultimi decenni, la funzione di battistrada e di traino che il mondo della giustizia minorile ha svolto anche sull'universo penale e penitenziario degli adulti e su alcuni importanti aspetti della gestione trattamentale intra ed extra carceraria. Possono costituire esempi significativi le più recenti innovazioni in merito alla giustizia riparativa o alle ipotesi di introduzione, anche nel modo della giustizia ordinaria, della « messa alla prova », misura già ampiamente sperimentata ed apprezzata per la sua efficacia nel sistema della giustizia minorile;

ogni ipotesi di ridimensionamento del Dipartimento della giustizia minorile non può non tenere conto dell'accresciuta attenzione delle sedi sovranazionali per la cura dei soggetti di età minore. A tale proposito può essere opportuno richiamare:

le Regole Minime di Pechino per l'amministrazione della giustizia penale minorile del 1985;

la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia;

la Risoluzione approvata dalle Nazioni Unite in sessione speciale per l'infanzia il 10 maggio 2002, che specificamente invita ad evitare qualsiasi riduzione di spesa nel settore minorile, anche in caso di crisi economica o finanziaria (punto 52 f) e l'impegno a reperire, al contrario, nuove risorse finanziarie a sostegno delle politiche a favore dei minori (punto 52 g);

le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa e in particolare la Rec (2003) 20 dove vengono indicate le nuove modalità

di trattamento della devianza giovanile alla luce delle sue caratteristiche attuali e il ruolo della giustizia minorile;

e Guidelines on child friendly justice del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (17 novembre 2010 che indicano i principi in materia di giustizia che riguardi persone minori di età con riferimento alle situazioni di persone minori di età che entrino in contatto a qualsiasi titolo con organismi competenti e servizi coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi. Le Guidelines pongono la persona minore di età al centro del sistema giustizia quando la riguarda; e tra le altre cose indicano come azioni per gli Stati membri anche quelle di: «istituire servizi specializzati e accessibili di supporto e di informazione»;

An EU Agenda for the rights of the child della Commissione Europea (15 febbraio 2011) che pone la questione della promozione e del recepimento delle Guidelines nelle legislazioni dei paesi membri. *L'incipit* afferma che promozione e tutela dei diritti delle persone minori è obiettivo dell'Unione Europea rafforzato dal Trattato di Lisbona: la prospettiva dei loro diritti deve fare parte integrante di tutte le misure dell'Unione Europea riguardanti i minori. Quindi, una diversa o divergente direzione del Ministero della Giustizia lo farebbe venire meno agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole « in essa compresi, » inserire le seguenti « i Centri per la giustizia minorile »;

2) all'articolo 7 sopprimere il comma 4;

3) all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), in fine, aggiungere le seguenti parole « adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le autorità giudiziarie estere »;

4) all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « Direzione generale per il personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi »;

5) all'articolo 8, comma 3, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: « *c*) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, ed ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le Autorità giudiziarie estere »;

6) sopprimere l'articolo 17;

7) all'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole da « ivi compreso » fino alla fine.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	74
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione in Croazia (20-22 marzo 2012)	78
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	83

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato ed altri (<i>Seguito esame e conclusione – Abbinamento del disegno di legge C. 5057 e adozione del testo base</i>)	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato dalla Commissione)</i>	86

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	88

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	82
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura, e il sottosegretario di Stato alla giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la Commissione inizi i suoi lavori con la sede referente relativa all'avvio dell'esame dei nuovi provvedimenti assegnati.

La Commissione concorda.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.**C. 5044 Governo.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), istituita nel 1956, è una delle più antiche istituzioni finanziarie internazionali europee e l'unica a vocazione esclusivamente sociale. La CEB rappresenta oggi un importante strumento della politica di solidarietà e di coesione sociale europea. Attraverso i propri prestiti partecipa, infatti, al finanziamento di progetti sociali, risponde a situazioni di emergenza, concorre al miglioramento delle condizioni di vita e alla coesione sociale nelle regioni più svantaggiate del continente europeo.

Riferisce che i campi d'intervento, stabiliti nel 2006 dal Consiglio d'amministrazione dell'istituzione, riguardano il settore dell'integrazione sociale, la gestione dell'ambiente, ed il sostegno delle infrastrutture pubbliche a vocazione sociale. Alla Banca partecipano oggi quaranta Stati che coprono un'area geografica che si estende dalla Turchia all'Islanda e dal Portogallo alla Georgia. Per allargare la sua sfera d'azione la Banca ha rafforzato negli ultimi anni la cooperazione con le maggiori istituzioni europee, in particolare con la Commissione europea, e con altre banche regionali e istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca mondiale.

Segnala che il 4 febbraio 2011, previa raccomandazione del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di direzione della CEB ha adottato la risoluzione n. 386, con la quale è stato approvato il sesto aumento di capitale della Banca per un ammontare massimo pari a 2.200 milioni di euro, che, una volta ultimata positivamente la sotto-

scrizione entro il termine stabilito (30 giugno 2012), porterebbe il capitale totale sottoscritto da 3,3 miliardi di euro a 5,5 miliardi di euro. Tale aumento prevede un'incorporazione delle riserve nel capitale liberato di 246 milioni di euro, senza alcun versamento da parte degli Stati membri. La parte di capitale liberato sul capitale sottoscritto resterebbe invariata all'11,19 per cento.

Per quanto concerne la quota dell'Italia, che insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca, al 31 dicembre 2010 il nostro Paese dispone del 16,64 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000; la pertinente quota dell'aumento di capitale proposto ammonterebbe a euro 366.078.000, di cui euro 40.964.000 per incorporazione delle riserve nel capitale liberato ed euro 325.114.000 di capitale cosiddetto « a chiamata ».

Il capitale sottoscritto dall'Italia, a seguito dell'aumento, ammonterebbe dunque a euro 915.770.000, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto.

Gli impegni assunti in occasione dei precedenti aumenti di capitale della Banca erano strutturati in forma analoga, tanto che finora l'Italia è stata chiamata a versare esclusivamente le quote iniziali di propria pertinenza; la quota di capitale versato dall'Italia si è incrementata esclusivamente per effetto dell'incorporazione di riserve.

In linea con quanto previsto dalla legislazione di settore, non è stato quantificato il relativo onere finanziario, giacché la sottoscrizione di una quota di capitale « a chiamata » non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, una funzione di garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB.

L'aumento di capitale, che potrà essere sottoscritto fino al 30 giugno 2012, sarà effettivo non prima del 31 dicembre 2011 a condizione che almeno il 67 per cento dei titoli di partecipazione siano stati sottoscritti a quella data dai Paesi membri.

Va ricordato, infine, che l'Italia ha sottoscritto tutti i precedenti cinque aumenti di capitale della CEB intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991 e 2001.

Considerato il rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dalla CEB e l'effettiva necessità di allargare la dotazione dei mezzi propri di tale istituzione, auspica che questo provvedimento possa essere rapidamente adottato per consentire al nostro Paese di mantenere il suo ruolo all'interno di questa importante istituzione finanziaria multilaterale.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE) ricorda che la CEB, come peraltro anche la BERS, è nata per dare sostegno ai Paesi economicamente più fragili dell'Europa e che oggi deve essere sostenuta anche in considerazione della particolare fase di difficoltà finanziaria attraversata dall'Unione europea.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, è in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2002

e che, ad oggi, 42 Stati del Consiglio d'Europa l'hanno ratificata.

Sottolinea che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione già il 27 gennaio 1999, ma che nessun governo ha poi dato effettivo seguito alla ratifica. Nella XIV e nella XV legislatura sono stati presentate alcuni progetti di legge con il medesimo oggetto, delle quali tuttavia non è mai iniziata la discussione.

Segnala che l'approccio del Consiglio d'Europa in questa materia è caratterizzato dalla multidisciplinarietà, in quanto la corruzione è un fenomeno multiforme che richiede azioni di tipo differente, non solo giuridico. Il Consiglio d'Europa ha quindi inteso approntare un ampio ventaglio di strumenti tendenti a una reciproca complementarietà raccordandoli a un unico organo di controllo: il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

La Convenzione penale, composta da quarantadue articoli, prevede l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali, quanto di funzionari stranieri, internazionali e sovranazionali; di corruzione attiva e passiva nel settore privato; del cosiddetto traffico di influenza; del riciclaggio dei proventi di atti di corruzione, nonché l'incriminazione di infrazioni spesso connesse a fenomeni di corruzione, quali le infrazioni contabili. Gli Stati aderenti sono poi tenuti ad approntare sanzioni e misure efficaci e dissuasive, inclusa la privazione della libertà personale a fini di estradizione.

La Convenzione comprende anche disposizioni in materia di favoreggiamento, immunità, determinazione della giurisdizione degli Stati, responsabilità delle persone giuridiche, istituzione di organismi specializzati anticorruzione, protezione delle persone che collaborano con inchieste o procedimenti giudiziari, raccolta delle prove e confisca dei proventi. La Convenzione prevede, inoltre, il rafforzamento della cooperazione internazionale tramite assistenza reciproca, estradizione e scambi di informazioni nelle indagini e nel perseguimento dei reati di corruzione.

Ritiene quindi che si tratti di uno strumento ambizioso, volto a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche di corruzione.

Osserva che, malgrado i commenti encomiastici che ne hanno accompagnato l'approvazione, il provvedimento di ratifica – così come licenziato dal Senato il 14 marzo scorso – è una scatola vuota, dal momento che è stata cancellata la necessaria disciplina interna di adeguamento. Come è noto, tale disciplina riguarda aspetti molto delicati, ad esempio in ordine reato di concussione: il concusso, oggi vittima del reato, ne diventerebbe soggetto attivo, quanto meno in relazione alla fattispecie di concussione per induzione, mentre la concussione per costrizione potrebbe essere assimilata alla figura dell'estorsione.

Altre nuove fattispecie concernerebbero la corruzione, attiva e passiva, nel settore privato; il traffico di influenza; l'autoriciclaggio. Anche alcune tipologie di condotta in materia contabile risulterebbero passibili penalmente incidendo sul « falso in bilancio ».

Allo stato, pertanto, l'Italia rischia l'ennesima pessima figura sul piano internazionale, ratificando formalmente un accordo ma senza dotarsi dei necessari strumenti di attuazione.

Rileva che si legge sui giornali che tale normativa dovrebbe essere approntata dal disegno di legge anticorruzione, nelle more della presentazione del pacchetto di misure più volte annunciate dal Governo. Ma non risultano chiari i modi e i tempi del raccordo di tale nuova disciplina con la procedura di ratifica non solo di questa Convenzione penale, ma anche di quella civile, trasmessa dal Senato sempre priva dell'adeguamento e non ancora licenziata da questa Commissione per il ritardo nell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda che in tutti e due i casi, l'iniziativa legislativa è stata parlamentare e che il Governo non ha ritenuto di presentare propri disegni di legge come pure più volte sollecitatogli.

In astratto, sarebbe ipotizzabile che il Parlamento approvasse entrambe le proposte di legge di autorizzazione alla ratifica e che il deposito del relativo strumento sia sospeso fino all'emanazione delle nuove norme anticorruzione. Ma sino a quando si dovrebbe attendere, visto che il provvedimento, approvato dal Senato, sarà modificato dalla Camera e tornerà quindi a Palazzo Madama?

A suo avviso, la soluzione più corretta sarebbe da parte del Governo la presentazione di un disegno di legge che autorizzasse congiuntamente la ratifica delle due convenzioni e contenesse le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. In subordine, la soluzione più rapida sarebbe inserire nell'*iter* delle due proposte di legge di ratifica le modifiche di competenza, in modo da consentire l'adempimento degli obblighi internazionali al più presto, invece di attendere una riforma messianica dell'interna legislazione di contrasto alla corruzione.

Si ritiene certo che il rappresentante del Governo vorrà cogliere questa occasione per fare chiarezza con un atto di rispetto nei confronti del Parlamento.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI fa presente che il Ministro della giustizia si è impegnato a presentare le prospettate proposte normative per il 16 aprile prossimo e sottolinea che il Governo si è astenuto dal presentare un disegno di legge per rispetto al ruolo e al lavoro parlamentare in corso di svolgimento. Ad avviso del Governo, il percorso delineato costituisce lo strumento più valido per dare ratifica ed attuazione alla rilevante Convenzione in oggetto.

Gennaro MALGIERI (PdL) sottolinea che se l'Italia dal 1999 non ha proceduto alla ratifica della Convenzione è a causa del mancato adeguamento del proprio ordinamento interno. Quanto al provvedimento in esame, a suo giudizio si procede ad una ratifica che da un lato colma un inadempimento internazionale dell'Italia ma che dall'altro espone il Paese ad una perdita di immagine ove si confermasse

l'impossibilità di dare attuazione alla Convenzione. Alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone pertanto che la Commissione sospenda l'iter di esame del disegno di legge in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide l'eventualità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI, rinnovando il rispetto del Governo per l'autonomia del Parlamento, si associa alle considerazioni svolte.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione in Croazia (20-22 marzo 2012).

Stefano STEFANI, *presidente*, nel depositare una relazione sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*), rileva che la visita a Zagabria ha registrato la grande soddisfazione della Croazia per la tempestiva ratifica italiana del trattato di adesione all'Unione europea. Gli incontri si sono svolti al massimo livello, oltre che con le omologhe commissioni, con il Presidente del *Sabor*, con il primo ministro Milanovic e l'ex premier Kosor. Segnala che da parte croata ci si augura che la tempestività italiana possa essere da esempio per gli altri Stati membri. I croati si attendono analoga sollecitudine nella ratifica dell'accordo culturale, che la Commissione si accinge a licenziare.

Osserva che i croati sono orgogliosi di aver sperimentato con esito positivo il metodo del negoziato unico su tutti i capitoli, come pure il superamento del contenzioso con la Slovenia relativamente al golfo di Pirano, e considerano il loro ingresso nell'UE un successo per tutta l'area, dichiarando pieno appoggio alla candidatura della Serbia.

Sottolinea che c'è unanimità tra l'attuale maggioranza di centro-sinistra e quella uscente di centro-destra nel portare avanti il cammino europeo e nel riconoscere il ruolo dell'Italia che si vorrebbe più incisivo rispetto a quello di Francia e Germania. Fa presente che la proposta italiana di sviluppare la politica mediterranea ha trovato ampio consenso nella Commissione esteri del *Sabor*. Siamo stati invitati a partecipare al *Croatia Summit* nel prossimo mese di luglio.

Evidenzia che la maggiore preoccupazione croata è la Bosnia Erzegovina, ancora molto instabile, dove si ritiene che la componente croata, nonostante il principio paritario sancito nella Costituzione rispetto a serbi e bosniacchi, corra il serio pericolo di essere marginalizzata e ridotta alla condizione di minoranza. Sul piano bilaterale, si ritengono ormai superati gli antichi contenziosi e si auspica l'incremento degli investimenti italiani. L'Italia è oggi il primo partner commerciale, ma soltanto il settimo investitore. I settori più interessanti, oltre al turismo, sarebbero: energia, cantieristica, ferrovie.

La collaborazione con l'Italia è ricercata per sviluppare il progetto della macro-regione adriatica in seno all'UE. I croati puntano a rilanciare il porto di Fiume.

A margine della missione, la delegazione ha incontrato i rappresentanti dell'Unione italiana, che hanno sollecitato il rifinanziamento degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, i cui fondi scadono a fine 2012.

Alessandro MARAN (PD) ritiene che le relazioni tra Italia e Croazia abbiano raggiunto in questa fase il momento di apice grazie al sostegno assicurato dal nostro

Paese nel corso di tutto il processo di adesione di Zagabria all'Unione europea senza mai avanzare questioni pregiudiziali, connesse alla questione degli esuli. Richiama quindi gli incontri svolti tra i Capi di Stato italiano, croato e sloveno e la visita a Pola del Presidente Napolitano in cui sono state poste le basi per il definitivo superamento di ogni questione problematica nei rapporti tra tali Paesi. Quanto all'esito degli incontri avuti nel corso della missione, sottolinea che è stato chiesto alla parte croata di procedere verso la restituzione dei beni confiscati, avviando l'esame delle domande ad oggi presentate. Ritiene che per l'Italia la Croazia rappresenti un partner strategico, trainante per gli altri Paesi dell'area, perché in tale Paese si è compiuto con successo un percorso di democratizzazione analogamente a quanto è avvenuto nell'altro Paese protagonista del conflitto degli anni Novanta, ovvero la Serbia. Occorre, a suo avviso, sviluppare e sostenere una visione regionale, proficua per lo sviluppo dell'Unione europea e che non spinga la Serbia verso una marginalità densa di rancori antieuropei. In questo processo è ancora una volta centrale l'azione dell'Unione europea.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nel ringraziare la Commissione per la missione svolta, conferma l'eccellenza delle relazioni bilaterali con la Croazia e ritiene che la situazione stia evolvendosi nella giusta direzione anche perché l'Italia vanta a questo punto un credito per il ruolo considerevole giocato nel processo di adesione croata all'Unione europea. Al riguardo, ricorda i propri legami familiari con il territorio della Dalmazia e segnala di avere vissuto in prima persona le complesse vicende della comunità italiana che oggi vive in Croazia, che merita pertanto tutela da parte italiana così come il Ministero degli affari esteri è impegnato a fare.

Enrico PIANETTA (PdL), apprezzando quanto testé riferito dal presidente Stefani e dal collega Maran, chiede in che modo

i colloqui avuti a Zagabria abbiano trattato la partecipazione della Croazia alla missione in Afghanistan e il dossier del nucleare iraniano.

Margherita BONIVER (PdL) ritiene importante acquisire maggiori elementi circa le prospettive per la restituzione dei beni agli esuli italiani, ricordando come la questione non sia stata adeguatamente affrontata sin da quando l'Italia ebbe a riconoscere il nuovo Stato croato immediatamente.

Alessandro MARAN (PD) precisa che gli interlocutori croati si sono limitati a preannunciare il versamento delle somme di denaro già stanziare a titolo di risarcimento ma hanno manifestato talune esitazioni circa la valutazione delle domande di restituzione ad oggi presentate.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) richiama i crediti che l'Italia dovrebbe ricevere da Slovenia e Croazia, non ancora riscossi per non pregiudicare ulteriori sviluppi negoziali. Ritiene, comunque, che sia intervenuto un fatto positivo con la sentenza della Corte suprema croata sulla legge di denazionalizzazione ai fini della restituzione agli esuli di specifiche tipologie di beni o, in alternativa, dell'elargizione di contributi economici per un valore equivalente.

Stefano STEFANI, *presidente*, conferma il quadro delineato dal collega Antonione. Quanto alle questioni sollevate dal collega Pianetta, fa presente che la Croazia partecipa all'impegno internazionale in Afghanistan in modo proporzionale alle sue dimensioni e alla consistenza della sua popolazione e valuta l'opzione del ritiro soltanto nell'ambito della programmazione definita in seno alla NATO. Quanto alla questione iraniana, segnala che le autorità di Zagabria condividono le stesse preoccupazioni dell'Italia in merito all'attuale allarmante situazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744 Rosato ed altri.

(Seguito esame e conclusione – Abbinamento del disegno di legge C. 5057 e adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato il disegno di legge C. 5057, che risulta pertanto abbinato. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Segnala la condizione apposta al parere della V Commissione ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritenendo che le ulteriori condizioni formulate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, volte a favorire la cooperazione regionale transfrontaliera, potranno formare oggetto di un ordine del giorno in Assemblea.

Avverte quindi di avere predisposto, in qualità di relatore e alla luce dell'intervenuto esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del Governo e dei pareri resi, un testo unificato dei provvedimenti in titolo (*vedi allegato 2*), che propone di adottare come testo base, senza fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore.

La Commissione adotta il testo unificato predisposto dal relatore come testo base. Delibera, quindi, il conferimento del mandato al medesimo relatore, presidente Stefani, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo stesso.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei Nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, di cui segnala l'urgenza, essendo volto a scongiurare il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla disciplina dei poteri speciali sancita dal decreto-legge n. 332 del 1994. L'intervenuto cambio di Governo ha infatti comportato una dilazione nel deposito del ricorso da parte della Commissione euro-

pea, nell'ambito di una procedura di infrazione aperta sin dal 2003.

Come è noto, la contestazione riguarda la violazione della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali e non ha interessato soltanto l'Italia, ma anche altri grandi paesi europei come ad esempio la Francia. Da parte europea, non si nega la legittimità degli Stati membri di prevedere tali poteri per motivi di « imperioso interesse generale », ma si invoca il rispetto del principio di proporzionalità.

In tale ottica, il decreto-legge provvede a riformulare le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La principale novità rispetto alla normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

L'esercizio dei poteri speciali è posto in capo alla Presidenza del Consiglio, su deliberazione conforme del Consiglio dei ministri, ed è subordinato alla preventiva individuazione con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri delle attività di rilevanza strategica.

Il relativo potere di proposta spetta ai Ministri della difesa e dell'interno per il comparto difesa e sicurezza ed ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture, per il comparto energia, trasporti e comunicazioni.

In entrambi i comparti, è comunque previsto il concerto del Ministro degli esteri. Nel caso di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, la deliberazione del Consiglio dei ministri è assunta su proposta del titolare di quel dicastero.

È da osservare, quindi, che a carico della Presidenza del Consiglio graverà un carico molto significativo di responsabilità

e decisioni, anche per quanto concerne i flussi informativi da parte delle società interessate. Appare altresì rilevante la previsione dell'aggiornamento triennale al fine di garantire una disciplina dinamica della materia.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale ovvero per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

La principale differenza sta nel fatto che, mentre per il settore della difesa e sicurezza nazionale è prevista l'opposizione all'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti non italiani, per l'altro settore è prevista soltanto la possibilità di porre condizioni a soggetti non appartenenti all'Unione europea.

Osserva che la valutazione oggettiva della minaccia è esplicitamente ricondotta anche alla sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia e dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

Sempre con riferimento ai profili di competenza della III Commissione, ritiene che sia da chiarire da parte del Governo se la clausola di reciprocità di cui all'articolo 3, comma 1, possa collidere con obblighi internazionali contratti in accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'UE.

In conclusione, condivide l'orientamento generale seguito dal Governo di uniformarsi ai rilievi della Commissione europea migliorando il quadro normativo anche sotto i profili della procedura, della trasparenza e dell'oggettività, ma confermando la scelta di fondo di tutelare gli

asset strategici nazionali che è del resto comune agli altri Stati membri dell'UE.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA sottolinea che la clausola di reciprocità, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in oggetto, reca innanzitutto due clausole di salvaguardia per i casi di opposizione all'acquisto da parte di soggetti non italiani di partecipazioni in imprese di livello tale da compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di condizioni all'efficacia dell'acquisto all'assunzione di impegni prescritti dal Governo nei casi di minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi nazionali. Al di fuori dei due casi citati, l'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società con attivi strategici, è consentito a condizioni di reciprocità.

Tale previsione non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali vigenti a livello bilaterale con gli Stati extra UE, in quanto tali impegni assurgono a valenza di accordo internazionale, inteso quale contratto stipulato tra gli Stati, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti tra i contraenti. In base al diritto pubblico internazionale, la citata clausola di reciprocità non produce pertanto effetti in presenza di accordi bilaterali o multilaterali perché essi hanno sempre una valenza superiore rispetto alla norma nazionale.

Mario BARBI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, esprime, a nome della Commissione, le proprie congratulazioni al collega Malgieri, eletto presidente della Commissione cultura dell'Assemblea dell'Unione per il Mediterraneo, a conclusione della sessione appena svoltasi a Rabat.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

AUDIZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Elisabetta Belloni.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Elisabetta BELLONI, *Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Mario BARBI (PD), Gianni VERNETTI (Misto-ApI), Jean Leonard TOUADI (PD) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Elisabetta BELLONI, *Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri*, replica alle osservazioni formulate e ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia il Direttore generale per il consueto e puntuale contributo ai lavori parlamentari e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Sulla missione in Croazia (20-22 marzo 2012).**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione affari esteri e comunitari, composta dal presidente On. Stefano Stefani e dall'On. Alessandro Maran si è recata in missione in Zagabria, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento italiano del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato di adesione della Croazia all'Unione europea.

La delegazione è stata ricevuta sia dal presidente del Sabor, Boris Sprem (SDP-Partito socialdemocratico), che dalla vicepresidente ed ex premier Jadranka Kosor (HDZ-Comunità democratica croata) e si è riunita con le commissioni per gli affari esteri e per l'integrazione europea, presiedute rispettivamente dagli Onn. Milorad Pupovac (SDSS-Partito indipendente democratico serbo) e Daniel Mondekar (SDP), nonché con la Commissione per i diritti umani, presieduta dall'On. Furio Radin, rappresentante parlamentare della minoranza italiana. Ulteriori incontri hanno avuto luogo con il primo ministro Zoran Milanovic (SDP) ed il viceministro degli esteri Josko Klisovic.

L'adesione all'Unione europea e il quadro regionale

Tutti gli interlocutori hanno ringraziato calorosamente l'Italia per la tempestiva ratifica dell'adesione della Croazia all'UE, che sarà particolarmente utile come esempio per gli altri Stati membri. È stata quindi sottolineata l'unanimità delle forze politiche croate verso l'integrazione europea, anche con riferimento agli ulteriori necessari adattamenti legislativi, che formano oggetto di una specifica procedura di monitoraggio concordata con Bruxelles,

di cui è stato assicurato il termine prima della data di ingresso nell'Unione prevista per il primo luglio 2013. L'avvenuta designazione dei dodici osservatori croati in seno al Parlamento europeo potrà contribuire a rafforzare le relazioni interparlamentari. Il presidente Stefani ha ricordato di essere stato relatore alla Camera del disegno di legge di ratifica dell'adesione della Croazia ed ha ribadito il sostegno dell'Italia fino alla conclusione della procedura europea.

L'ex primo ministro Kosor ha rivendicato alla sua parte politica lo sblocco dello stallo negoziale ed ha presentato l'adesione all'UE per la Croazia come un « ritorno a casa », sottolineando l'importanza delle radici cristiane. Sono poi state richiamate le elevate aspettative del popolo croato per le nuove opportunità offerte dalla dimensione europea, al cui riguardo il presidente Mondekar ha manifestato l'intenzione di approfondire a livello parlamentare le modalità di comunicazione dell'Europa ai cittadini, dichiarandosi al momento soddisfatto per la quantificazione dei fondi strutturali, ma incerto su quella che sarà effettuata nelle prossime prospettive finanziarie.

Il primo ministro Milanovic ha collegato l'ingresso della Croazia nell'UE alla stabilizzazione di tutta l'ex Jugoslavia, esprimendo pieno appoggio alla candidatura della Serbia. Il modello del negoziato unico, sperimentato con la Croazia, è stato presentato orgogliosamente come esempio da seguire nel futuro da parte degli altri Stati candidati.

Il presidente Pupovac ha quindi auspicato un ruolo maggiore dell'Italia nella definizione delle politiche dell'UE, su cui è

stato rassicurato dall'On. Maran che ha escluso ogni validità dei pretesi direttori, invitando la Croazia a contribuire a costruire un'Europa più integrata e più coesa.

La riunione con la Commissione affari esteri si è incentrata sulla situazione del Mediterraneo, auspicando un'intensificazione della cooperazione italo-croata al riguardo. Gli ex ministri degli esteri Picula (SDP) e Jandrokovic (HDZ) hanno ribadito la necessità di portare avanti il progetto della macro-regione adriatica. L'ex ministro della difesa Bozinovic (HDZ) ha richiamato l'utilità dell'Unione per il Mediterraneo. È stata anche esaminata la questione del futuro dei Paesi arabi della sponda meridionale. Il presidente Pupovac ha invitato il presidente Stefani a partecipare, in tale ottica, al *Croatia Summit* che avrà luogo nel prossimo mese di luglio.

La maggiore preoccupazione croata resta la Bosnia Erzegovina, di cui si lamenta il mancato funzionamento istituzionale e in cui si teme una marginalizzazione della componente croata. Ribadendo il principio costitutivo dei tre popoli, il primo ministro Milanovic ha rivendicato la trasparenza della sua maggioranza che non ha alcuna responsabilità storica con riferimento agli eventi bellici e può pertanto denunciare senza complessi di colpa il pericolo dell'omologazione che potrebbe indurre i croati di Bosnia, che hanno la doppia cittadinanza, ad emigrare una volta acquisita quella europea. A suo avviso, peraltro, andrebbe eliminato il visto di ingresso nell'UE proprio per favorire, soprattutto tra i giovani, la diffusione dei valori europei, non solo per la Bosnia Erzegovina, ma anche per il Kosovo, sulle cui sorti si è comunque detto ottimista. Il rischio che i croati diventino in Bosnia una minoranza è stato paventato anche dall'ex premier Kosor e dall'On. Matusic (HDZ), già presidente della Commissione affari esteri.

Altri temi di comune interesse attinenti alle relazioni internazionali sono stati sviscerati nel colloquio con il vicesegretario Klisovic, che ha confermato la

solidarietà della Croazia alla NATO in Afghanistan pur non escludendo una riduzione del contingente ed insistendo sul passaggio della sicurezza alla gestione afghana. A suo avviso, resta impossibile un ritiro unilaterale e deve proseguire la cooperazione civile, ritenendo comunque un risultato importante aver fatto cessare gli attacchi terroristici di *Al Qaeda* in Occidente. Il viceministro croato ha poi manifestato viva apprensione per le ultime indicazioni dell'AIEA sul nucleare iraniano, la cui gittata mette a rischio anche l'Europa, pur giudicando che un'azione militare creerebbe ulteriori problemi per cui occorre, a suo avviso, « mente fredda ».

La situazione economica e i rapporti bilaterali

La non facile situazione economica della Croazia, che sta risentendo della crisi europea dopo un periodo di intenso sviluppo, è stata focalizzata dal premier Milanovic, preoccupato soprattutto per la disoccupazione giovanile da collegare all'inadeguata formazione professionale. Grande è l'attesa per il superamento della crisi da parte dell'Italia, nella consapevolezza che è il primo partner commerciale della Croazia ed un potenziale grande investitore. Sono stati segnalati come settori interessanti l'energia, la rete ferroviaria, la cantieristica, oltre al già fiorente turismo. Particolare enfasi è stata data al progetto di sviluppo del porto di Fiume.

I rapporti bilaterali sono quindi considerati eccellenti, riconoscendo lo straordinario contributo dato dal Presidente Napolitano e dal Presidente Josipovic, nonché il ponte rappresentato dalla minoranza italiana in Croazia e da quella croata in Italia. Sia il presidente Sprem che il primo ministro Milanovic hanno dichiarato che le questioni ancora aperte sono destinate a risolversi e che comunque non vi sono più traumi nella coscienza dei due popoli. La delegazione parlamentare, nel dare

assicurazioni sulla rapida ratifica anche dell'accordo culturale bilaterale, ha fatto cenno alla nota questione dei beni lasciati dai cittadini italiani dopo il secondo conflitto mondiale su cui la magistratura croata si è recentemente pronunciata in senso favorevole. Un gesto al riguardo da parte croata, eventualmente iniziando ad esaminare sul piano amministrativo le domande già presentate in vista di una

riapertura dei termini da adottare sul piano legislativo, sarebbe visto molto positivamente dalla parte italiana.

A margine dei colloqui politico-istituzionali, gli Onn. Stefani e Maran hanno incontrato i rappresentanti dell'Unione italiana, che hanno sollecitato il rifinanziamento, in scadenza a fine 2012, degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 (C. 3744 Rosato ed altri e C. 5057).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispon-

dentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5052 di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

preso atto dell'urgenza del provvedimento al fine di scongiurare il deferimento alla Corte di giustizia dell'UE per violazione degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

condiviso l'obiettivo di tutelare gli asset strategici nazionali secondo una vi-

sione integrata della difesa e sicurezza, in cui rientrano pienamente l'energia, i trasporti e le comunicazioni;

apprezzato il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nella procedura di individuazione delle attività strategiche quale riconoscimento della loro portata nella determinazione della politica estera;

considerata positivamente l'adozione come criterio di riferimento della democraticità degli eventuali Stati partner, anche con riferimento alla valutazione del loro atteggiamento nei confronti della sicurezza internazionale ed in particolare del terrorismo e della criminalità organizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	89
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
RISOLUZIONI:	
7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare (<i>Discussione e rinvio</i>)	90
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06446 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-06448 Di Stanislao: Sull'attività dei militari italiani che operano per la protezione da atti di pirateria su navi mercantili italiane	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-06496 Gidoni: Sui limiti geografici d'impiego dei nuclei militari di protezione e sulle responsabilità connesse al loro operato	93
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-06447 Paglia: Sulle conseguenze derivanti dalla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN)	94
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	99

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, su richiesta del deputato Cicu, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 5052 e della riso-

luzione n. 7-00816 Cirielli, sulla revisione dello strumento militare, per poi proseguire con lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea come il relatore, nella precedente seduta, non si sia sufficientemente soffermato su un tema particolarmente delicato. Si riferisce, in particolare, al fatto che nell'ambito delle procedure per modificare la disciplina sulla *golden share* non risulta chiaro se il Governo italiano si sia mosso in linea con quanto accaduto in altri Paesi, oppure si sia limitato a recepire le richieste avanzate dalle istituzioni comunitarie attraverso la procedura d'infrazione.

Reputa, infatti, cosa di non poco conto sapere se l'Esecutivo abbia condotto gli opportuni approfondimenti — anche sul piano del diritto comparato — in merito agli effetti derivanti dalle nuove norme e alla loro piena rispondenza sulle particolari esigenze del nostro Paese.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, rileva che la nuova normativa in esame è ispirata ai principi definiti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, che è stata declinata dal decreto-legge secondo le caratteristiche istituzionali proprie dell'ordinamento italiano e delle situazioni che concretamente occorre disciplinare.

Franco GIDONI (LNP) chiede al relatore se intenda presentare una proposta di parere già nel corso della seduta odierna.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che nell'ufficio di presidenza della Commissione, testè svolto, si è convenuto sull'esigenza di esprimere il parere tenendo conto del lavoro in corso nelle Commissioni di merito. Si riserva dunque di presentare una compiuta proposta nel corso della prossima seduta, anche al fine di prendere in esame gli elementi che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, precisa di aver assunto, in qualità di presidente, la responsabilità di introdurre in Commissione il dibattito sulle prospettive di riforma nel settore della difesa, mediante la presentazione della risoluzione in esame.

Si tratta di una tematica ormai nota nei suoi elementi essenziali, anche alla luce dei passaggi formali già compiuti. Ricorda, infatti, che lo scorso mese di febbraio il Ministro Di Paola ha avuto modo di illustrare le linee di indirizzo di una profonda

revisione dello strumento militare prima in Consiglio supremo di difesa, poi in Consiglio dei Ministri, e quindi dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari. Ha ritenuto, dunque, opportuno e necessario che la Commissione potesse discutere sulle proposte avanzate dal Ministro. Peraltro, anche l'omologa Commissione del Senato – dallo scorso 7 marzo – ha incardinato un dibattito vertente sulla revisione dello strumento militare, che si concluderà anch'esso con la votazione di una risoluzione.

L'obiettivo è quello di pervenire a formulare indirizzi per orientare l'azione dell'Esecutivo in questa delicata fase di predisposizione degli strumenti normativi necessari ad attuare il processo di riforma.

L'atto di indirizzo in esame muove dunque da premesse che ritiene siano del tutto condivisibili, sulle principali funzioni che attualmente sono affidate alle nostre Forze armate e sui compiti che – presumibilmente in modo sempre più impegnativo – esse saranno chiamate ad assolvere. Viene in particolare posta in evidenza l'esigenza di una sempre maggiore configurazione delle nostre Forze armate in chiave di integrazione con la politica e gli strumenti di difesa e sicurezza di livello europeo e nell'ambito NATO e ONU.

Nel testo della risoluzione sono stati consolidati quei temi su cui è inevitabile confrontarsi per poter delineare una strategia di riforma del settore. In particolare, si riferisce all'elemento delle risorse disponibili, a quello delle ricadute sul piano della funzionalità dello strumento militare e soprattutto alle conseguenze per il personale militare, cui occorre ovviamente dedicare la massima attenzione.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, vi è piena consapevolezza che la congiuntura economica in atto non consentirà di incrementare il bilancio della Difesa, che negli ultimi anni ha subito tagli drastici, forse in misura maggiore rispetto ad ogni altro ramo della Pubblica amministrazione. Ricorda solamente che, per il 2012, è stata disposta una riduzione di circa 1400 milioni di euro, e che ulteriori riduzioni sono già previste – a legislazione

vigente – anche per i prossimi anni, rispettivamente di 606 milioni per il 2013 e di 786 milioni per il 2014. È di tutta evidenza, quindi, che occorra invertire la rotta.

La risoluzione, nella sua parte dispositiva, mira a ottenere l'impegno che sia garantito nel tempo un livello stabile di risorse, che assicuri un'attendibile programmazione della spesa, e che possa dunque consentire di dimensionare lo strumento militare in ragione degli obiettivi prefissati (lettera *a*). Inoltre, si stimola la ricerca di forme più flessibili di gestione degli stanziamenti, così da poter rispondere con maggiore efficacia alle mutate esigenze di mantenimento dell'efficienza e delle capacità operative (lettera *b*). Naturalmente, ciò deve inserirsi in un quadro di riorganizzazione amministrativa che riduca il più possibile le spese di struttura ritenute non indispensabili (lettera *d*). Allo stesso modo, occorre ricercare di implementare le fonti di finanziamento che potrebbero derivare dalla dismissione degli immobili o dal ristoro di servizi che le Forze armate prestano a favore di altri soggetti (lettera *h*).

Per quanto riguarda le ricadute sul piano della funzionalità dello strumento militare, è stata tenuta in conto la valutazione del Ministro Di Paola secondo cui vi è uno squilibrio nella ripartizione delle risorse fra i settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento. Attualmente, viene speso circa il 70 per cento delle risorse per il personale, il 12 per cento per l'esercizio, e il 18 per cento per l'investimento, livelli ritenuti lontani da quelli considerati ottimali in ambito internazionale.

È dunque prospettata la necessità di una rimodulazione delle spese e di reindirizzamento degli stanziamenti di bilancio. Al riguardo, nella risoluzione si prevede di stimolare un maggiore coinvolgimento parlamentare nelle decisioni volte a rimodulare le spese di investimento riferite ai programmi d'arma. In particolare, viene chiesto al Governo di riferire annualmente sulle modifiche (o sulla cancellazione) delle procedure di attuazione dei pro-

grammi già deliberati, nel quadro di una più ampia esposizione del quadro strategico relativo all'impiego delle risorse disponibili, anche di altri dicasteri, per l'investimento nel settore della difesa (lettera c). Inoltre, si impegna l'Esecutivo a privilegiare quegli stanziamenti più idonei a perseguire gli obiettivi di interoperabilità, proiettività, e aggiornamento tecnologico (lettera e) e a rafforzare la politica industriale nel settore (lettera i).

Il punto più delicato riguarda l'impatto sul personale della futura revisione dello strumento militare.

Ricorda che il Ministro della difesa, nelle sue audizioni presso le Commissioni parlamentari è stato piuttosto chiaro in ordine ad alcuni obiettivi: riduzione dell'organico di circa 33.000 militari e 10.000 civili, pari complessivamente al 20 per cento del personale in servizio. Tale obiettivo sarebbe perseguibile solo in parte limitata con una diminuzione dei flussi di ingresso del 30 per cento in meno.

La risoluzione prende atto di questa esigenza di contrazione dell'organico, suggerendo alcune linee di intervento (lettera f) punti 1 e 2) senza tuttavia avallare gli obiettivi numerici prefigurati.

In primo luogo, viene posta in evidenza la necessità di fornire adeguati incentivi al transito nei ruoli civili ed alla mobilità verso altre amministrazioni, così da favorire l'adesione volontaria a tali istituti. Inoltre si propone di dare un riconoscimento normativo alla pregressa esperienza nelle Forze armate che favorisca l'ingresso in alcuni settori del lavoro civile, quale quello delle forze di polizia, della polizia municipale, delle guardie giurate, ivi comprese quelle che potranno operare in funzione antipirateria. Infine, si stimola a rafforzare la qualificazione professionale e a creare un meccanismo di incentivi fiscali per i datori di lavoro privati.

Ovviamente, occorre far leva anche sui meccanismi dell'aspettativa per riduzione quadri e di agevolazione all'esodo pensionistico. Su questo aspetto, non nega che vi sia forte preoccupazione per le notizie riguardanti le forme di armonizzazione del regime pensionistico in cantiere. Sem-

brerebbe che nell'attuare l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, non si sia ancora data adeguata valorizzazione al principio di specificità del comparto difesa e sicurezza, da cui non può non discendere una disciplina peculiare. Ogni tentativo di riduzione del personale in servizio sarebbe evidentemente vanificato ove sia significativamente innalzata l'età per il collocamento a riposo. Di qui l'impegno a agire in modo coordinato anche su tale fronte (lettera f) punto 5). Da ultimo, la risoluzione propone di inquadrare la revisione dello strumento di difesa in una più generale riforma del settore e, in termini ancora più ampi, dell'intera pubblica amministrazione, affinché vi siano soluzioni coerenti ed omogenee, evitando squilibri nell'assunzione dei necessari sacrifici (lettera o)).

Resta, infine, ferma l'esigenza di coinvolgere le Commissioni nelle attività di attuazione del processo di riforma (lettera p). In conclusione, considerata la rilevanza degli argomenti in essa trattati, auspica un'ampia condivisione della risoluzione a sua firma.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.30.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06446 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio RUGGHIA (PD) replicando, si dichiara, soddisfatto dell'attenzione che traspare dalla risposta del Governo su tale problematica e prende atto dei chiarimenti forniti.

5-06448 Di Stanislao: Sull'attività dei militari italiani che operano per la protezione da atti di pirateria su navi mercantili italiane.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che ha rafforzato la propria convinzione, già espressa in occasione dell'introduzione di queste norme nel testo dei decreti legge di proroga delle missioni, circa la necessità di varare con urgenza una disciplina organica relativa all'impiego dei militari a fini di protezione da atti di pirateria su navi private.

Auspica dunque un tempestivo intervento del Governo a colmare la lacuna dell'assenza di una legge organica in materia, senza la quale si finisce inesorabilmente per esporre i nostri militari al rischio di subire le tragiche conseguenze di eventi confusi e complessi, come quello rappresentato dal caso della nave Lexie. Lamenta, infine, anche la mancanza di un piano di contrasto alla pirateria in acque

internazionali e di un coordinamento con gli altri Paesi che partecipano alle operazioni per garantire la navigazione sicura in acque dove il fenomeno è più diffuso.

5-06496 Gidoni: Sui limiti geografici d'impiego dei nuclei militari di protezione e sulle responsabilità connesse al loro operato.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP), pur apprezzando l'iniziativa del sottosegretario di indossare il nastrino giallo, simbolo di attenzione per la vicenda dei due marò italiani arrestati in India, si dichiara insoddisfatto della risposta che non affronta il vero problema dei nuclei militari di protezione (NMP) impiegati a bordo di navi private che attraversano tratti di mare soggetti a fenomeni di pirateria.

Sottolinea come, in sede di esame del decreto-legge che rifinanziava le missioni militari per l'anno 2012, non avrebbe mai pensato che le norme destinate a contrastare la pirateria nelle acque somale potessero comportare un coinvolgimento anche di una nazione come l'India, molto vicina ad essere una potenza nucleare.

Ritiene, dunque, che la situazione attuale sia ben distante da quella originariamente prospettata nella norma del decreto-legge n. 215 del 2011 e, quindi, auspica che si possa addivenire a una modifica della relativa disciplina, chiarendo definitivamente il problema della responsabilità dell'operato dei NMP, dal momento che non è ipotizzabile che interessi dello Stato così importanti possano essere assegnati ad un armatore o a un comandante di una nave privata.

5-06447 Paglia: Sulle conseguenze derivanti dalla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN).

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), ritiene che sia utile sensibilizzare il Governo sulla

necessità di superare i problemi organizzativi relativi alla riorganizzazione della sanità militare, dal momento che non risulta all'interrogante, anche per esperienza diretta, che negli ultimi quattro mesi siano stati compiuti passi in avanti, come invece evidenziato nella risposta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06446 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, norma che detta i criteri di vendita degli alloggi, prevede, in caso di diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge o di altro membro del nucleo familiare, solamente la casistica dell'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento.

Infatti, tale articolo, tra l'altro, testualmente recita: «in caso di esercizio del-

l'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge».

In ragione di ciò, attesa la chiarezza della disposizione normativa, non si ravvedono i presupposti per assumere le iniziative richieste nell'atto.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06448 Di Stanislao: Sull'attività dei militari italiani che operano per la protezione da atti di pirateria su navi mercantili italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Allo stato attuale, sono 12 i *team* (composti da 6-8 militari a seconda del tipo di mercantile) impegnati nelle attività di contrasto alla pirateria, di cui 8 dislocati in area di operazioni (tra cui 5 pronti ad imbarcare e 3 impegnati nelle attività di protezione in atto) e 4 nuclei attualmente in Italia (nella sede di Brindisi della Forza da Sbarco) per ricondizionamento; inoltre, sono 8 le attività future di protezione già pianificate.

Relativamente ai costi, gli stessi sono a carico dell'armatore che procede al rimborso degli oneri connessi con l'impiego dei NMP, incluse le spese accessorie per il personale, il funzionamento e il sostegno logistico in area, di cui all'articolo 2 dell'Addendum allo schema di Convenzione tra il Ministero della difesa e i singoli armatori, allegato al Protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e la Confindustria.

Per l'assolvimento delle loro mansioni, i NMP, attualmente composti da personale proveniente dalla Forza da Sbarco della Marina Militare e già in possesso di specifica preparazione per operare a bordo di Unità mercantili (*team* MM dedicati all'ispezione e *boarding*), dispongono, come previsto dalla normativa di riferimento, di specifiche Regole di Ingaggio (ROE) e procedure operative approvate dalla Difesa.

La loro presenza a bordo è finalizzata ad azioni di deterrenza e protezione e, pertanto, l'uso legittimo e proporzionato della forza è contemplato esclusivamente per la difesa della sola unità mercantile sulla quale il team è imbarcato.

In merito ai rapporti tra comandante della nave mercantile e comandante del nucleo militare di protezione (NMP), con particolare riferimento alla potestà di decidere i movimenti della nave in caso di attacco, si rappresenta quanto segue:

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 107 del 2011, convertito con legge n. 130 del 2011, prevede che al Comandante di ciascun NMP faccia capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto alla pirateria; in tale contesto, al personale militare sono attribuite le funzioni di ufficiale e di agente di Polizia Giudiziaria ai soli fini dei reati di cui agli articoli 1135-1136 del Codice della Navigazione, concernenti gli atti di pirateria. Di conseguenza, la volontà del legislatore è chiaramente rivolta a far salve le attribuzioni del comandante del mercantile in ordine a tutti gli aspetti dell'attività di navigazione non correlati alla funzione militare di tutela;

il citato schema di Convenzione, all'articolo 4, paragrafi 4.1 e 4.2, prevede espressamente che le scelte inerenti alla navigazione e alla manovra della nave siano di competenza del comandante del mercantile;

l'articolo 4, paragrafo 4.6 della medesima Convenzione prevede che, in caso di minaccia e rischio determinato da attacco armato, il comandante della nave non possa addurre ragioni di sicurezza per cedere alla minaccia, senza un'espressa manifestazione di volontà da parte del comandante del NMP. Al di fuori di queste

ipotesi, quindi, vige il principio di non interferenza tra attività demandate *ex lege* al comandante del mercantile e le funzioni attribuite al comandante del Nucleo di Protezione.

A seguito del caso *Enrica Lexie* il Ministro della Difesa ha dato disposizioni al Capo di Stato Maggiore della Difesa

affinché, con il contributo del Capo di Stato Maggiore della Marina, si valuti l'opportunità/necessità di proporre eventuali integrazioni alla normativa vigente e/o al testo dello schema di Convenzione citato allo scopo di prendere in considerazione anche situazioni anomale rispetto alla corretta applicazione del diritto internazionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06496 Gidoni: Sui limiti geografici d'impiego dei nuclei militari di protezione e sulle responsabilità connesse al loro operato.

TESTO DELLA RISPOSTA

A premessa, si precisa che il Decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2011 individua gli spazi marittimi a rischio pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei. Nello specifico, gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nei quali la protezione delle navi battenti bandiera italiana può essere assicurata mediante l'imbarco di NMP, sono individuati dalla porzione dell'Oceano Indiano delimitata a nord ovest dallo Stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal Parallelo 12°S e a est dal Meridiano 78° E.

La medesima protezione è assicurata anche negli spazi marittimi internazionali esterni a quelli appena citati per la durata della permanenza dei NMP a bordo delle navi, resa necessaria da esigenze di natura tecnica od operativa connesse alle zone di possibile imbarco e sbarco sul e dal medesimo naviglio.

Con riferimento, invece, alla seconda parte del quesito, si fa presente che la Catena di Comando e Controllo dei Nuclei Militari di Protezione – attualmente costituiti da Fucilieri del Reggimento San Marco – prevede che il Comando Operativo sia detenuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa che ha delegato il Controllo Operativo al Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI). Il Comandante del COI, a sua volta, esercita il Controllo Operativo per il tramite del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). Il Comando Tattico viene esercitato dal Comandante (Capo Team) del Nucleo stesso, cui fa capo, pertanto, la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto della Pirateria, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 107 del 2011, convertito con legge n. 130 del 2 agosto 2011.

Al di fuori di tale contesto il controllo e la responsabilità della nave sono del comandante della stessa.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06447 Paglia: Sulle conseguenze derivanti dalla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo si chiarisce che: le potenzialità del servizio sanitario militare non solo non sono state affievolite, ma, al contrario, ampliate e rese più efficacemente attuabili attraverso una maggiore razionalizzazione della distribuzione delle competenze, consentendo alla Difesa di continuare con professionalità tale delicato servizio sia in Patria che all'estero.

Allo scopo di salvaguardare le attribuzioni in materia di Sanità militare, con la conseguente, più razionale, riallocazione delle relative competenze, le pertinenze della soppressa Direzione generale sono state così ridistribuite:

competenze operative, addestrative e di formazione: nell'ambito dell'area tecnico operativa e delle strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa – quale organo tecnico operativo interforze di vertice – anche ai fini dello svolgimento dei servizi della sanità militare negli scenari internazionali;

competenze amministrativo-gestionali: nell'ambito dell'area del Segretariato generale e delle direzioni generali e, in materia di approvvigionamento di materiali sanitari e farmaceutici, della Direzione generale di commissariato e dei servizi generali.

Le strutture e il personale sono stati, in linea con tale ridistribuzione, opportunamente riallocati.

Questa scelta organizzativa è stata supportata dal convincimento che la stessa, al di là delle obbligate riduzioni, ha consentito di affidare le specifiche attribuzioni,

come appena illustrato, alle naturali aree di attività, ponendo fine ad incertezze sulle pertinenti competenze, oltre che a forme di commistione non sempre proficue;

Con il recente decreto ministeriale 22 giugno 2011 sono stati puntualmente risolti gli aspetti connessi con la giusta attribuzione della competenza nell'assolvimento dei compiti tecnico-amministrativi e gestionali derivanti dalla soppressa DIFESAN (rimborsi delle spese di degenza, di cura di militari all'estero, per concessione di protesi al personale militare ferito o infermo per causa di servizio).

L'individuazione di un referente unico ha favorito e favorirà l'elaborazione di soluzioni unitarie, adeguate e condivise, con evidenti vantaggi in fase esecutiva, piuttosto che una parcellizzazione degli stessi settori.

Il patrimonio di esperienze e di competenze resta confermato e ampliato, considerato che parte del personale militare e civile, attualmente in servizio presso la soppressa Direzione generale della Sanità militare, viene acquisito nella disponibilità dell'elemento di organizzazione che ha iniziato a sviluppare le richiamate competenze.

Nell'ambito della revisione dello strumento militare, il Ministro ha dato precise disposizioni affinché la Sanità Militare venga ulteriormente riorganizzata in senso interforze attraverso un Ispettorato Sanitario di vertice interforze unico, l'Ispettorato della Sanità Militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	100
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	102
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	104
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame reca norme in materia di sostegno alla maternità e la delega al Governo per l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di concorsi pubblici e formazione per lavoratrici in maternità, osserva che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di prevedere un'ulteriore sessione dei concorsi appare suscettibile di determinare oneri a carico dell'amministrazione medesima, con particolare rife-

rimento ai compensi e ai rimborsi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici. Sul punto appare opportuno, pertanto, acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, in materia di sostituzione dei lavoratori in congedo, osserva che, tenuto conto che la norma estende i periodi nei quali è possibile affiancare i lavoratori temporanei e i titolari rientranti dal congedo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari per le pubbliche amministrazioni responsabili dei predetti contratti.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, in materia di estensione al padre lavoratore del diritto di astenersi dal lavoro, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposizione comporti una maggiore spesa, non considerata dalla normativa vigente e, di conseguenza, non scontata nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2, commi da 3 a 6, recente delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio, osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento all'indennità da corrispondere al lavoratore in congedo di paternità, a carico dell'ente previdenziale di appartenenza, e alla correlata contribuzione figurativa (a carico del medesimo ente). Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti derivanti dalla norme, nonché i parametri e le ipotesi utilizzati per le stime di spesa. Rileva inoltre che, tra i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, non si rinvengono interventi di carattere compensativo volti ad assicurare, ai sensi del comma 5, risparmi da utilizzare per fare fronte ai predetti effetti di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone che qualora dal decreto legislativo di cui al comma 3 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il Governo è autorizzato a utilizzare parzialmente le risorse di cui all'ar-

ticolo 21 della legge n. 53 del 2000. Al riguardo, osserva che la disposizione, da un lato, prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, dall'altro, individua una copertura finanziaria suppletiva, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 21 della n. 53 del 2000. Appare opportuno, pertanto, verificare se la delega prevista dal comma 3, in materia di congedo di paternità obbligatorio, si riferisca a una materia di tale complessità da impedire che si proceda già in sede di conferimento della delega alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla stessa e alla loro eventuale copertura finanziaria. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, infatti, la quantificazione degli oneri derivanti da una delega legislativa deve essere effettuata in sede di conferimento della delega, salvo che ciò non sia possibile in ragione della complessità della materia trattata. In tale ultimo caso, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, che sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene, quindi, che potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare il comma in esame prevedendo l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e specificando che il decreto legislativo dal quale derivano nuovi o maggiori oneri sarà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Con riferimento alla possibilità indicata dalla norma di utilizzare le risorse di cui all'articolo 21 della legge n. 53 del 2000, ricorda che le stesse sono iscritte in alcuni capitoli riferiti a spese di natura non rimodulabile dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, trattandosi, sia di oneri inderogabili che di spese obbligatorie, la loro riduzione sembrerebbe possibile solo in presenza di una modifica della normativa sostanziale sulla base della quale le spese in questione sono state iscritte in bilancio. Con riferimento

all'articolo 3, recante disposizioni in materia di congedo parentale, rileva che, pur considerando che rimangono fermi i limiti temporali attualmente previsti per la durata del congedo parentale, appare necessario acquisire una valutazione del Governo sul possibile impatto organizzativo della norma e sugli eventuali effetti finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni in materia di divieto di licenziamento, osserva che le modifiche introdotte con la norma in esame attengono all'ambito applicativo della disciplina in materia di divieti di licenziamento e di sospensione nei casi di adozioni e di affidamenti, dalla quale non sembrano derivare effetti finanziari. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che al fine di valutare gli effetti finanziari del provvedimento si renda necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame entro un termine di venti giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinviava quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, con riferimento alla necessità, per i soggetti interessati, di dotarsi, a regime, delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle nuove attività di «meccatronica», ritiene che andrebbe chiarito se gli investimenti richiesti, configurabili come obbligatori, possano dare luogo a un incremento degli oneri deducibili con possibili effetti per la finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno acquisire chiarimenti circa le implicazioni di carattere amministrativo, con eventuali riflessi finanziari, che possono derivare dalla necessità di adeguare la documentazione di carattere autorizzatorio, quali denunce di inizio di attività, iscrizioni negli albi delle imprese artigiane e nei registri delle imprese, alle nuove modalità di esercizio delle attività di autoriparazione previste dal testo in esame. Rileva, infatti, come non sia chiaro se le modifiche in esame richiedano l'apertura di nuove procedure autorizzatorie, con un possibile impatto amministrativo sugli enti pubblici titolari di competenze in materia di autorizzazione e di controllo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che, sulla base degli elementi disponibili, sarebbe possibile all'espressione di un parere sul provvedimento, recante condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come, data la delicatezza dell'argomento oggetto del provvedimento e in considerazione delle numerose richieste di assunzioni di candidati risultati idonei in pubblici concorsi, occorrerebbe un supplemento di riflessione anche con la Commissione di merito per valutare la possibilità di fornire una risposta complessiva alla questione. Chiede quindi un breve rinvio al fine di poter prendere gli opportuni contatti con il relatore in Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.25.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO deposita agli atti della Commissione una nota recante alcuni chiarimenti rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 953 e abb., recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 e il Consiglio dell'autonomia di cui all'articolo 3 sostituiscono, rispettivamente, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio d'istituto e al loro funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

è necessario che venga espressamente previsto che per la partecipazione al Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 non saranno corrisposti emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: *2-bis*. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: *2-bis*. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

individuare espressamente un organo deputato allo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalle istituzioni scolastiche;

precisare in modo univoco quali siano gli organismi istituzionalmente competenti per i controlli previsti dall'articolo

3, commi 5 e 6, chiarendo la portata della norma transitoria contenuta nell'articolo 13, al fine di non determinare incertezze interpretative in sede di applicazione delle medesime disposizioni.»

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento prevede l'attuazione della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi; l'articolo 18 della legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. La relazione

tecnica esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento agli articoli da 1 a 13, evidenzia come le norme dispongano in materia di responsabilità degli armatori per i crediti marittimi, introducendo l'obbligatorietà di una copertura assicurativa da parte degli armatori o di qualsiasi altro soggetto responsabile della conduzione della nave. Al riguardo osserva che, in materia di controllo, l'articolo 11 del testo in esame richiama la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 53 del 2011. Poiché tale decreto legislativo già prevede sia un obbligo di verifica della certificazione assicurativa delle navi sia un meccanismo di finanziamento delle spese per i controlli e le ispezioni, ritiene che andrebbe chiarito se tale meccanismo tariffario abbia effettivamente corrisposto, in fase di prima applicazione, all'esigenza di fornire integrale copertura, anche dal punto di vista temporale, alle spese per ispezioni e controlli e possa essere utilizzato anche per l'esecuzione degli interventi in esame senza che si determini un impatto negativo in termini organizzativi o finanziari. Inoltre, reputa che andrebbe chiarito su quali soggetti graveranno le eventuali spese connesse ai provvedimenti di espulsione, che non sembrerebbero disciplinati dal decreto legislativo n. 53 del 2011, mentre sono espressamente previsti dall'articolo 11 in esame. Osserva infine che, secondo la relazione tecnica, attualmente le quote di partecipazione dello Stato in società di navigazione hanno una consistenza limitata, tale da non indurre a considerare lo Stato come un armatore e, in quanto tale, obbligato all'assicurazione sulla responsabilità sui crediti marittimi. Al fine di escludere effetti onerosi non previsti, considera necessario che si chiarisca se tale valutazione di irrilevanza possa essere estesa agli altri soggetti, compresi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti pubblici, che detengono par-

tecipazioni in società di navigazione. Reputa necessario infine escludere eventuali implicazioni per le finanze pubbliche derivanti da fattispecie escluse dalla copertura assicurativa ai sensi della disciplina in esame, per le quali potrebbero rendersi necessari interventi di emergenza e/o di ripristino da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur ritenendo che il provvedimento non presenti profili finanziari problematici, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore. Chiede, quindi, di rinviare il seguito del suo esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, tenendo conto delle evoluzioni del dibattito in corso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, illustra

una nuova proposta di parere del seguente tenore:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);

considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;

rilevato che:

l'articolo 1-*bis*, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

le disposizioni dell'articolo 1-*ter* contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti di carattere finanziario;

è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l'attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione;

al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;

segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. – (*Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica*) – 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della

collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter. – (*Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale*) – 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990,

n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di aggiungere le seguenti: attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis – (Disposizioni finanziarie)
– 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge

delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis e 1-ter del presente decreto.

3. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.

4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere la seguente: , strumentali ».

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che nuova formulazione della proposta di parere presentata dal relatore non sembra risolvere in modo adeguato alcuni dei profili problematici del provvedimento. In particolare, segnala come anche nell'ultima formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si fa riferimento, all'articolo 1, comma 2, all'intervento di una legge regionale per il conferimento di ulteriori funzioni amministrative a Roma capitale, mentre la legge n. 42 del 2009 non prevedeva in alcun modo l'intervento del legislatore regionale. Osserva, inoltre, che dovrebbe esserci un'affermazione più esplicita dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto richiesto dall'articolo 28, comma 4, della legge delega. Ritiene, invece, positivo l'inserimento nella proposta di parere di un meccanismo di chiusura nella disciplina relativa alla definizione della misura e delle modalità del concorso di Roma capitale agli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte ad un eventuale mancato accordo tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Roberto SIMONETTI (LNP) pur rilevando la sussistenza della generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 12, comma 4, del provvedimento in esame, osserva come, nel caso in cui venisse accolta la proposta di parere formulata dal relatore, sarebbero inseriti nel testo del provvedimento elementi che esulano dalla diretta competenza della Commissione, che dovrebbe invece concentrarsi solo sui profili finanziari. Osserva come paradossalmente talune delle disposizioni che si intenderebbe introdurre attraverso le condizioni formulate dal relatore sembrerebbero recare maggiori oneri per la finanza pubblica, come l'inserimento delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, in materia di programmazione di interventi

infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, tra quelle per le quali è possibile derogare al patto di stabilità, aggiungendo che una simile scelta dovrebbe comunque essere rimessa all'apprezzamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Stigmatizza inoltre la scelta di affidare la copertura dei maggiori oneri recati dalle modifiche che si intenderebbe introdurre allo schema di decreto legislativo alla legge di stabilità. Evidenzia inoltre come la deroga all'ordinario regime relativo alle modalità di erogazione delle risorse per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui al comma 4 dell'articolo 11-bis, riprodurrebbe un emendamento presentato dal senatore Stradiotto, sul quale non si è ancora pronunciata la Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come nelle procedure di attuazione della legge n. 42 del 2009 siano inevitabili sovrapposizioni, anche temporali, tra i lavori delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di concordare con le considerazioni dell'onorevole Simonetti e sollecita un'ulteriore riflessione sulla proposta di parere, anche in considerazione della circostanza che allo stato non è ancora certo l'andamento dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e non è possibile avere certezza in ordine al contenuto della proposta di parere che verrà approvata in quella sede. Invita, pertanto, a non fare il passo più lungo della gamba e a riconsiderare con attenzione anche le implicazioni finanziarie dell'articolo 11-bis che la nuova formulazione della proposta di parere intende introdurre, osservando che il rinvio alla legge di stabilità per la eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto rischia di introdurre un elemento

di eccessiva flessibilità, che potrebbe portare ad un sensibile incremento degli oneri per la finanza pubblica, non sempre strettamente riferibili a funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.

Marco CAUSI (PD) osserva che la proposta di parere formulata dall'onorevole Commercio è assolutamente in linea con il lavoro che si sta conducendo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed in particolare in seno al tavolo tecnico che vede rappresentate tutti i gruppi e il Governo. Rappresenta che, in riferimento alla parte finanziaria, il lavoro può considerarsi concluso.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia quantomeno singolare che la Commissione bilancio sia in grado di prevedere quali saranno le decisioni assunte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e reputa, pertanto, opportuno che non si proceda all'espressione di un parere in questa seduta, anche in considerazione delle criticità che la nuova formulazione del parere proposto dal relatore presenta sotto il profilo finanziario. Nel ribadire che i lavori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non sono ancora conclusi, chiede al rappresentante del Governo se ritenga sostenibile sul piano finanziario la proposta di parere presentata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come si ripropongano problemi di metodo già riscontrati in relazione all'esame degli altri schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 42 del 2009.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) rileva come sarebbe preferibile avere un quadro definitivo dei lavori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva come la ragione per la quale si giustifica la previsione di una condizione particolare per Roma capitale risiede essenzialmente nella necessità di tutelare interessi di carattere nazionale

non limitati al solo comune di Roma. Ritiene che analoghi interessi riguarderebbero ad esempio l'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, che deriva da precisi impegni anche di carattere internazionale dell'Italia. Osserva quindi che se il criterio ispiratore dovrebbe essere quello di consentire lo svolgimento delle funzioni peculiari di Roma capitale nell'interesse generale del Paese, lo schema di decreto in esame e le modifiche proposte sembrano andare invece nella direzione di consentire la crescita della spesa corrente, mentre mancherebbe una politica di investimenti infrastrutturali. Propone quindi di meglio raccordare il lavoro della Commissione con quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur comprendendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito e le difficoltà procedurali derivanti dall'intreccio delle competenze delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, osserva come lo schema in esame sia strettamente correlato all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che, dopo la riforma del 2001, riconosce Roma come capitale della Repubblica ed affida alla legge dello Stato il compito di disciplinarne l'ordinamento. Rileva come, in questo contesto, il Governo abbia inteso individuare alcuni presidi procedurali volti a garantire che dallo schema di decreto in esame non derivino effetti negativi per la finanza pubblica nell'ambito di una procedura « pattizia », che ha visto uno stretto raccordo con il lavoro svolto dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Assicura, quindi, che, pur essendosi in presenza di deroghe alle procedure ordinarie, giustificate dal ruolo riconosciuto alla città di Roma dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le previsioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore non presentano profili finanziari problematici. Dichiarà, pertanto, di con-

cordare con tale ultima proposta di parere, rimettendosi alle valutazioni della Commissione in ordine alla decisione sui tempi di espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, anche in relazione all'intervento dell'onorevole Simonetti, permangano perplessità sull'opportunità di prevedere una copertura, che sembra voler anche intervenire *ex post*, attraverso la legge annuale di stabilità, come proposto dal relatore all'articolo 11-*bis*, comma 2-*bis*. In particolare evidenzia come sarebbe comunque opportuna la fissazione di un limite preciso oltre il quale la spesa non può comunque aumentare, per evitare una eccessiva dilatazione della medesima.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) propone di rinviare di 24 ore l'espressione del parere per svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni emerse nel corso del dibattito. In particolare chiede al relatore di approfondire le questioni sollevate dall'onorevole Tabacci e dal presidente Giorgetti, con riferimento all'opportunità di coprire le maggiori spese attraverso un rinvio alla legge di stabilità.

Roberto SIMONETTI (LNP) si dichiara colpito da quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, che ha fatto riferimento ad un sistema « pattizio » di elaborazione della proposta di parere che non trova riscontro nelle procedure seguite per l'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. Quanto al contenuto della proposta di parere, oltre ad esprimere dubbi sulla sua conformità all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, osserva che le disposizioni dell'articolo 11-*bis*, comma 4, relative all'erogazione a Roma capitale delle risorse destinate al finanziamento dei livelli es-

senziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio rappresentano una sostanziale violazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e del principio di autonomia finanziaria delle Regioni.

Marco CAUSI (PD) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame abbia avuto un percorso sostanzialmente analogo a quello degli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009. Ribadisce come il tavolo tecnico abbia visto la fattiva partecipazione di tutti i gruppi e come il parere proposto dal relatore rispecchi i risultati di tale lavoro. Con riferimento alla scelta tra lo strumento della legge regionale e quello della legge statale per la regolamentazione dell'ordinamento di Roma capitale, fa presente che si è raggiunto un delicato punto di equilibrio che tiene conto della posizione iniziale del Governo che intendeva devolvere al solo legislatore regionale la materia e quella maggioritaria in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che, anche alla luce dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione rivendicava alla sola legge statale la competenza della disciplina dell'ordinamento di Roma capitale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, preso atto dell'esito del dibattito, reputa opportuno un ulteriore approfondimento in ordine alla proposta di parere da lui illustrata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani, in tempo utile a consentire l'espressione del parere prima della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 10.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06505 Barbato: Questioni relative all'ipotizzata nomina del dottor Alessandro Profumo alla presidenza del gruppo Monte dei Paschi di Siena	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120
5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate ..	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	121
5-06501 Causi e Fluvi: Iniziative per chiarire la natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	126
5-06502 Soglia e Ventucci: Regime IVA delle forniture effettuate per il rifornimento di navi utilizzate per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-06503 Savino: Unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	131
5-06504 Fugatti: Proroga del termine per la presentazione della comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e decorrenza delle modifiche normative in tema delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	133
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Barbato sarà svolta per prima.

5-06505 Barbato: Questioni relative all'ipotizzata nomina del dottor Alessandro Profumo alla presidenza del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara turbato ed indignato per il tenore della risposta fornita, la quale non affronta in alcun modo gli scottanti temi affrontati dall'interrogazione, in cui si evidenzia come il dottor Alessandro Profumo abbia lasciato, nel settembre 2010, percependo una scandalosa liquidazione di circa 40 milioni di euro, il gruppo Unicredit, impegnandosi a non svolgere, per il periodo di un anno, attività per aziende operanti nel settore finanziario. A pochi mesi dalla scadenza del citato periodo, lo stesso Profumo è ora in predicato di assumere la carica di Presidente del Gruppo del Monte dei Paschi di Siena, trovando in tal modo una nuova collocazione, non certo per motivazioni meritocratiche, ma per logiche spartitorie, a conclusione di una lunga faida interna all'interno del Partito democratico, che, come è noto, incide fortemente sulle vicende interne del gruppo MPS. Rileva inoltre come la predetta nomina sollevi notevoli perplessità anche in quanto lo stesso dirigente risulta coinvolto, nella sua precedente carica, nell'inchiesta svolta dalla Guardia di finanza, denominata « *Brontos* », nel corso della quale sono

stante contestati ai principali gruppi creditizi nazionali gravi fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

Sottolinea quindi come l'assoluta inerzia del Governo in materia testimoni ulteriormente di come il Governo e la sua maggioranza siano chiaramente succubi delle volontà dei banchieri e dei poteri forti, e siano inclini a premiare gli evasori fiscali, sottoponendo invece i cittadini italiani onesti a vere e proprie forme di tortura, attraverso l'incremento della pressione fiscale e lo smantellamento, attraverso la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dei meccanismi di tutela nei confronti di questi ultimi.

Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta, ammonendo l'Esecutivo circa il fatto che le innumerevoli scelte sbagliate compiute in questi mesi stanno esasperando sempre più gli italiani, preconstituendo le condizioni per una vera e propria guerra civile.

5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è stata presentata affinché il Governo chiarisca le ragioni che hanno indotto l'Agenzia delle entrate a conferire numerosi incarichi dirigenziali per la copertura di posti vacanti presso alcuni uffici regionali, senza indire procedure concorsuali, né procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi in precedenza effettuati, con provvedimenti che hanno determinato un giustificato risentimento nell'ambito degli stessi dipendenti dell'Agenzia.

Osserva, quindi, come l'illegittimità dei predetti provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia – palesemente in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'impar-

zialità dell'amministrazione e, al terzo comma, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso —, oltre ad essere già stata accertata da alcune pronunce di organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sia confermata dal fatto che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, all'esame del Senato, contiene una disposizione volta a sanare gli incarichi dirigenziali già affidati dall'Agenzia, di cui non vi sarebbe stato bisogno, evidentemente, se l'attribuzione di tali incarichi fosse avvenuta nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, in quanto, pur essendo vero che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di adottare provvedimenti di scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, trattandosi di atti discrezionali, l'Agenzia delle entrate ha adottato provvedimenti caratterizzati da un livello di discrezionalità di gran lunga superiore a quello connesso all'esercizio della facoltà di scorrimento, incorrendo nella lampante contraddizione di negare, da un lato, l'assegnazione agli incarichi dirigenziali a coloro che erano risultati idonei nei precedenti concorsi e di concederla, dall'altro, a soggetti che non avevano conseguito alcuna idoneità.

Auspica, quindi, che il Parlamento non consenta l'approvazione di disposizioni *ad personas*, quale quella recata dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, la quale aggirerebbe, sostanzialmente, le pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda e infliggerebbe un grave *vulnus* al nostro ordinamento.

5-06501 Causi e Fluvi: Iniziative per chiarire la natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per lo sforzo compiuto al fine di dare una risposta soddisfacente agli interroganti, rilevando, tuttavia, come rimanga aperta la questione principale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, dal momento che non è stato chiarito in quali modi si possa, da un lato, chiarire in maniera definitiva la natura della tariffa e, dall'altro, evitare che le società o i comuni che svolgono i servizi di raccolta dei rifiuti, i quali hanno incassato la predetta tariffa, si trovino a dover far fronte da soli agli ingenti costi collegati al contenzioso promosso dai milioni di utenti che hanno diritto al rimborso delle somme riscosse a titolo di IVA. Ritiene quindi necessario continuare ad approfondire tale tema, al fine di dare soluzione al conflitto tra cittadini ed enti locali ancora vivo in merito sul territorio.

Coglie quindi l'occasione per commentare alcune affermazioni fatte in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-06505 dal deputato Barbato, a prima firma del medesimo deputato. A tale riguardo, senza entrare nel merito delle questioni specifiche affrontate dall'atto di sindacato ispettivo, evidenzia come le banche italiane siano ormai tutte private, risultino in larga parte quotate in borsa e siano sottoposte alle regole di trasparenza e vigilanza previste dall'ordinamento, e come pertanto le responsabilità delle scelte in materia di nomine facciano capo gli azionisti delle stesse banche. In tale contesto, pur considerando legittime tutte le opinioni circa le ripercussioni che le scelte aziendali possano avere sotto il profilo economico, ritiene impropria e demagogica ogni ulteriore considerazione in merito.

5-06502 Soglia e Ventucci: Regime IVA delle forniture effettuate per il rifornimento di navi utilizzate per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA) ringrazia il Sottosegretario per la fedele ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di regime IVA delle forniture destinate alle navi utilizzate per collegamenti marittimi, rilevando tuttavia come la risposta non risolva la problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) con riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione, rileva come gli atti di sindacato ispettivo contengano spesso, anche implicitamente, come nel caso di specie, l'invito al Governo ad intervenire presso i nostri rappresentanti a Bruxelles, affinché determinate questioni siano risolte senza danneggiare gli operatori del nostro Paese, e tenendo conto anche della particolare conformazione geografica dell'Italia, nel quale, a differenza di molti altri Paesi dell'Unione europea, i collegamenti marittimi con le isole assumono una notevole importanza.

In particolare, ritiene necessario affiancarsi dall'idea che gli organi comunitari siano l'unico centro direzionale dell'Unione europea, la quale, come dimostra l'esperienza, può indurre i Paesi che si dimostrano molto solerti nel dare attuazione alle normative comunitarie, come il nostro, a introdurre nei propri ordinamenti disposizioni a volte incongrue o non ben ponderate.

5-06503 Savino: Unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura.

Elvira SAVINO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elvira SAVINO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, la quale dà atto dell'esistenza di una disparità di trattamento, come denunciato nell'atto di sindacato ispettivo, tra le cooperative di pescatori e le altre imprese operanti nel settore della pesca, in merito al canone demaniale applicabile alle concessioni di specchi acquei demaniali, che è molto più elevato per le imprese non aventi natura cooperativa.

Rileva, quindi, come l'eliminazione di tale disparità sia necessaria per evitare l'avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, atteso che l'articolo 40, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la politica comune dell'agricoltura e della pesca deve escludere ogni discriminazione tra produttori, mentre l'articolo 107 del medesimo Trattato dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Auspica, pertanto, che il Governo assuma ogni iniziativa, eventualmente anche di tipo legislativo, volta all'eliminazione della predetta discriminazione.

5-06504 Fugatti: Proroga del termine per la presentazione della comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e decorrenza delle modifiche normative in tema delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) nel prendere atto della risposta fornita dal Sottosegretario in merito alle recenti disposizioni in materia di beni dell'impresa concessi in godimento ai soci, e della proroga al 15 dicembre 2012 del termine per la presentazione all'Agenzia delle entrate

della relativa comunicazione, sottolinea la necessità di disporre una proroga anche del termine previsto per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta, poste in essere fino al 31 dicembre 2011, rilevando come la sovrapposizione della scadenza del 30 aprile 2012 con gli adempimenti connessi alla chiusura dei bilanci delle società renderebbe estremamente difficoltoso l'adempimento del predetto obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti e dei professionisti, essendo necessario, a tal fine, estrapolare dalle contabilità aziendali, singolarmente, tutte le fatture relative ad operazioni di importo non superiore alla predetta soglia di 3.000 euro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977.

C. 5018 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il

disegno di legge C. 5018, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

Passando ad esaminare il contenuto del Protocollo, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni, ratificato dall'Italia con la legge n. 575 del 1978.

La modifica ha lo scopo di aggiornare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che nel nuovo testo saranno, per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, che non era compresa nella convenzione), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani, sia dell'Italia sia di Singapore, sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione dell'autorità italiana competente, che è ora il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo III aggiorna il dettato dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione, prevedendo un'estensione da sei (come originariamente previsto) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di « stabile organizzazione » relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione, in conformità agli standard dell'OCSE.

L'articolo IV introducendo nell'articolo 22 della Convenzione originaria un nuovo paragrafo 5, relativamente alla metodologia per evitare le doppie imposizioni, eliminando il meccanismo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo, che riconosce ai soggetti fiscalmente residenti in uno Stato il

credito d'imposta anche per imposte non pagate nell'altro Stato relativamente a canoni, dividendi e interessi (cosiddette *matching credit*), in misura non superiore al 10 per cento, per i dividendi, al 12,5 per cento, per gli interessi, e al 15 per cento, per i canoni.

La disposizione, stabilisce che tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

Inoltre si sostituisce il paragrafo 2 del predetto articolo 22, relativo al trattamento dei soggetti residenti in Italia che posseggano elementi di reddito anche a Singapore, apportandovi alcune correzioni, tra le quali la precisazione che l'imposta pagata a Singapore per la quale spetta la detrazione dall'imposta pagata in Italia è solo l'ammontare *pro rata* corrispondente alla quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

L'articolo V sostituisce integralmente l'articolo 25 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima.

La novità principali della nuova formulazione, che mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, sono contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5.

Il primo prevede che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazioni utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e specifica che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

Inoltre il nuovo paragrafo 5 riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

La relazione tecnica evidenzia come tale modifica possa verosimilmente agevolare l'uscita di Singapore dalle «*Black*

List» italiane (cioè nell'elenco degli Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni in campo tributario), nelle quali è attualmente collocata, nonché un suo futuro collocamento nelle costituende «*White List*», eliminando il vigente obbligo di interpello da parte dei soggetti imprenditoriali italiane che svolgono attività nel territorio singaporiano.

L'articolo VI disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, prevista alla conclusione dello scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo VII precisa che il Protocollo costituisce parte integrante della Convenzione e resta in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione positiva sul contenuto del provvedimento, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,

l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Al riguardo ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato, in sede consultiva, le precedenti versioni del testo unificato delle proposte di legge, esprimendo, nella seduta del 10 novembre 2009, parere favorevole con condizione, ed esprimendo parere favorevole nella seduta del 4 maggio 2010.

Rileva quindi come il contenuto del provvedimento risulti ridotto sia rispetto all'originaria versione del testo sia alla successiva versione dello stesso, entrambe già esaminate dalla Commissione.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, è stato eliminato l'articolo, numerato come articolo 10, che disciplinava lo svolgimento di libera professione intramuraria da parte degli operatori sanitari non medici, rispetto al quale la Commissione, nel parere espresso il 10 novembre 2009, aveva formulato una condizione volta a specificare che i redditi derivanti dallo svolgimento di tali attività libero professionali fossero qualificati, a fini tributari, come assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Passando a sintetizzare il testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali, l'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, rinviando ai principi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché prevedendo che il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS), nonché delle aziende ospedaliere-universitarie, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione

delle aziende sanitarie previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502.

In tale ambito si prevede che il governo delle attività cliniche deve garantire un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatiche, nonché il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.

L'articolo 2 stabilisce il principio che le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, dei medici e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.

L'articolo 3 prevede che le regioni istituiscano, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione, individuandone la composizione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente, disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.

La disposizione specifica che il Collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

L'articolo 4 disciplina, al comma 1, requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario regionale, stabilendo che le regioni provvedono alla nomina garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei *curricula* e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, il possesso da parte degli aspiranti stessi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni.

Il comma 2 stabilisce che le regioni provvedano alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'ottimizzazione e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

L'articolo 5 stabilisce invece i principi che le regioni devono seguire per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Al riguardo si prevede che la selezione viene effettuata da una commissione, la quale, sulla base dell'analisi comparativa dei *curriculum*, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona da uno a tre candidati, tra i quali il direttore generale individua il candidato da nominare. Per la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si stabilisce che essa sia effettuata dal Direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare.

Il comma 2 specifica che l'incarico di direttore di struttura complessa deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi, sulla base del lavoro svolto, nonché dei criteri di valutazione indicati dall'articolo 6 della legge.

In tale contesto il comma 3 disciplina l'incarico di responsabile di struttura sem-

plice, che è attribuito dal direttore generale a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. La norma specifica che gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dell'oggetto, degli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché del trattamento economico.

Il comma 4 esclude la possibilità di avvalersi di contratti a tempo determinato per le finalità dell'articolo.

L'articolo 6 disciplina le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari, demandando alle regioni il compito di definire le relative modalità, sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In tale ambito si specifica che gli strumenti per la valutazione dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento devono rilevare la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, nonché gli indici di soddisfazione degli utenti e valutare le strategie adottate per il contenimento dei costi. La norma indica inoltre che l'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo.

L'articolo 7 indica i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie.

L'articolo 8, comma 1, innova la disciplina relativa al limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari, prevedendo che essa sia stabilita al

compimento del sessantasettesimo anno di età, salva la possibilità di prorogarla, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione dell'Azienda sanitaria, al compimento del settantesimo anno di età.

La disposizione specifica, al comma 2, che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fermo restando che essi, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Tali norme si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie.

In tale ambito il comma 3 consente alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliero-universi-

tarie e agli IRCCS di costituire organismi o enti *no-profit*, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.

L'articolo 10 prevede che le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti internet delle aziende, mentre l'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono all'attuazione della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

In merito al contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato trasmesso rileva come esso non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-06505 Barbato: Questioni relative all'ipotizzata nomina del dottor Alessandro Profumo alla presidenza del gruppo Monte dei Paschi di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato, in relazione alla possibile nomina del dottor Alessandro Profumo in qualità di Presidente del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, chiede che vengano assunte iniziative volte a rafforzare la disciplina sui conflitti di interesse e sui requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali nel settore finanziario nonché a prevedere, sotto un profilo più generale che la selezione di tali esponenti sia improntata a logiche di merito.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il Testo Unico Bancario (TUB) richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

A norma dell'articolo 26 del citato Testo Unico, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di sorveglianza o al Consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 161 del 1998, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti.

Analoga impostazione regola la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal predetto articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelari di tipo personale.

Con specifico riferimento al caso in questione, il Monte dei Paschi di Siena dovrà attenersi alle citate disposizioni in occasione del rinnovo degli organi sociali.

Per quanto concerne, poi, il presunto « conflitto d'interessi » derivante dal ruolo ricoperto dal dottor Profumo precedentemente in Unicredit, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha precisato che lo stesso non ricopre più alcuna carica presso il citato intermediario dal settembre 2010. In un *report* in materia di compensi corrisposti agli organi aziendali, reperibile sul sito *internet* del gruppo Unicredit, viene riportato che, in occasione dell'accordo individuale di cessazione raggiunto con la banca milanese in data 21 settembre 2010, il dottor Profumo ha sottoscritto una clausola di non concorrenza in base alla quale si è impegnato a non svolgere per un anno alcuna attività per aziende operanti nel settore finanziario in Italia, Germania e Austria.

ALLEGATO 2

5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli interroganti lamentano in particolare:

l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari;

il mancato scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigente;

i criteri di selezione previsti nel concorso per dirigenti bandito dall'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2010.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato quanto segue:

L'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari.

L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo voluto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva tra le sue priorità quella di bandire un concorso per dirigenti.

Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera *d*), tuttora in vigore, del decreto legislativo n. 300/1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposi-

zione, il Legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300/1999, al regolamento di amministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle Entrate. La direzione degli uffici operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in materie di notevole complessità tecnica e, dall'altro, solide competenze manageriali, perché occorre indirizzare, coordinare, motivare e monitorare, nello svolgimento di una variegata gamma di processi di lavoro, l'attività di un gran numero di addetti (buona parte dei soppressi uffici locali aveva non meno di 100 addetti ciascuno, e nelle grandi aree metropolitane, dove si concentra la parte maggiore del personale, mediamente non meno di 150; il recente riassetto organizzativo, che ha visto l'istituzione delle direzioni provinciali, ha comportato la costituzione di strutture di dimensioni ancora maggiori). Molti di questi operatori hanno poi un'elevata qualificazione professionale e il modulo organizzativo essenziale della loro attività è quello del lavoro in team, che, se da una parte, può assicurare maggiore qualità dei servizi a fronte di una forte varianza delle richieste da soddisfare, dall'altra, però, mette in gioco dinamiche di

cooperazione spesso critiche, che richiedono al dirigente della struttura doti di *leadership*, capacità relazionali e abilità di gestione manageriale.

Per fare fronte a compiti di direzione di tale natura, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 300/1999 l'Agenzia delle Entrate (al pari delle altre agenzie fiscali) aveva previsto nel proprio regolamento di amministrazione procedure concorsuali innovative in base alle quali, dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale periodo fosse stata positiva il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale.

Il percorso selettivo che la norma regolamentare prefigurava si è avviato alla fine del 2001, ma si è subito interrotto e non è più ripreso. Il TAR del Lazio, adito dal sindacato Dirpubblica, con sentenze n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti ritenuto che, in assenza di una specifica norma di deroga, il decreto legislativo n. 300/1999, facendo richiamo ai « principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 » (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata da tale decreto per il reclutamento dei dirigenti, con un rinvio dinamico anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento (in altre parole, il TAR ha affermato che la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 300/1999, che demanda ai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, deve interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia).

Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico e importante spazio di autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, riconducendo anche le agenzie fiscali alla

pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma è stata oggetto di riscrittura ad opera della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demandava a un apposito regolamento governativo (emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica.

L'impossibilità di avviare procedure di reclutamento che rispondessero in maniera ottimale alle esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, l'Agenzia ha dovuto necessariamente conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari è prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia; la portata della norma – limitata inizialmente al triennio 2001-2003 – è stata necessariamente più volte prorogata, da ultimo sino al 31 maggio 2012. I funzionari prescelti sono soggetti dei quali sono state sperimentate sul campo, per un congruo periodo di tempo, le competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità.

I funzionari incaricati, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti, coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive.

Il mancato scorrimento delle graduatorie di vecchi concorsi.

Nell'interrogazione si lamenta il fatto che l'Agenzia delle Entrate, per far fronte alla carenza di personale con qualifica dirigenziale, non ha utilizzato lo strumento dello scorrimento delle graduatorie

di vecchi concorsi per dirigenti, tuttora valide in base a ripetute proroghe disposte dalla legge.

Il motivo per cui l'Agenzia non intende fare ricorso a questa soluzione va cercato nel fatto che le graduatorie in questione – relative a concorsi banditi più di dieci anni fa e con requisiti di anzianità di servizio la cui data di possesso si riferisce a quasi venti anni fa – sono obsolete e ormai inaffidabili: i criteri selettivi all'epoca adottati erano riferiti a un contesto che ha subito da allora profonde evoluzioni, per cui lo scorrimento delle graduatorie non consentirebbe di reclutare dirigenti con caratteristiche corrispondenti alle attuali esigenze dell'Agenzia.

È importante sottolineare che in tali graduatorie non sono collocati candidati « vincitori » (che sono stati tutti assunti a suo tempo) ma solamente candidati « idonei », classificati in posizioni successive a quelle di vincitore: lo scorrimento delle graduatorie contrasterebbe con lo sforzo perseguito dall'Agenzia di selezionare sempre i soggetti migliori e quindi è del tutto inappropriato fare richiamo a ragioni di economicità gestionale per giustificare lo scorrimento stesso. D'altra parte, trattandosi di concorsi molto vecchi, la maggioranza degli idonei è ormai avanti negli anni e perciò rivestirebbe l'ipotetico incarico dirigenziale per un limitato periodo di tempo: il problema delle vacanze di organico si riproporrebbe così a brevissimo termine, con relativa duplicazione delle connesse attività amministrative, per non parlare dei riflessi negativi in termini di efficienza gestionale conseguenti a incarichi affidati a persone con una limitata prospettiva temporale di servizio.

Gli interroganti sostengono che lo scorrimento delle graduatorie sarebbe un obbligo previsto dalla legge e non una mera facoltà dell'amministrazione, e che questa tesi avrebbe trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3055 del 9 febbraio 2009. In realtà nella circostanza – trattandosi di ordinanza (non di sentenza) relativa a regolamento preventivo di giurisdizione – la Corte non ha preso posizione sulla

questione, limitandosi a constatare l'esistenza di due diversi orientamenti: secondo una tesi, essendo la procedura concorsuale il mezzo maggiormente idoneo ad individuare il personale più qualificato, l'amministrazione sarebbe attributaria del potere di valutazione discrezionale circa la scelta se emanare un nuovo bando, ovvero se utilizzare la graduatoria ancora efficace attuando lo scorrimento (questa è la tesi sostenuta dall'Agenzia); secondo l'altra tesi, invece, le norme che stabiliscono l'ultrattività della graduatoria non conferirebbero la semplice facoltà di farvi ricorso, ma, per il carattere imperativo di regole di organizzazione, obbligherebbero l'amministrazione a realizzare la semplificazione e l'economia connesse all'utilizzo delle graduatorie approvate in precedenza, escludendo senz'altro l'espletamento di nuove procedure (questa seconda interpretazione, peraltro, costituisce un'indiretta conferma del fatto che la legge non prevede esplicitamente l'obbligo di scorrimento).

L'Agenzia delle Entrate, richiamandosi a una giurisprudenza che può considerarsi prevalente e all'orientamento recentemente espresso sulla questione dalla Corte dei Conti con riferimento specifico a concorsi per funzionari banditi dalla stessa Agenzia, ritiene che lo scorrimento di graduatorie di cui la legge ha prorogato la validità non sia obbligatorio bensì costituisca una mera facoltà demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata. Sulla base di tale convincimento, e delle argomentazioni di merito precedentemente illustrate, l'Agenzia non ha ritenuto opportuno né utile designare come propri dirigenti candidati che hanno riportato l'idoneità in vecchissimi concorsi.

Il concorso per 175 dirigenti.

Come precedentemente rilevato, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti i funzionari incaricati coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive. Molti funzionari ricoprono incarichi

dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura (in circa 80 casi) anche da prima. È una situazione obiettivamente atipica, che l'Agenzia intende risolvere; allo stesso tempo, l'Agenzia non intende rinunciare all'obiettivo di reclutare i propri dirigenti sulla base di una valutazione delle conoscenze professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati.

La possibilità di perseguire entrambi questi obiettivi è stata offerta dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: in base a tale disposizione, il reclutamento di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro.

Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, un decreto in tal senso è stato firmato dal Ministro il 10 settembre 2010; il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il successivo 8 ottobre. Il relativo bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato il 5 novembre 2010, riguardava un concorso per 175 dirigenti, che avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare a soluzione il problema delle reggenze.

La procedura di reclutamento era mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per dirigenti indetto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Essa mirava a un esame complessivo delle competenze specifiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste finalità, la procedura sarebbe dovuta consistere nella valutazione di titoli e nella verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio.

La procedura prevedeva una riserva di posti fino al 50 per cento per i funzionari di

ruolo dell'Agenzia, appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando stesso, risultavano in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

Gli sviluppi più recenti.

Nuovamente adito dal sindacato Dir-pubblica, il TAR del Lazio con due distinte sentenze – rispettivamente del 1° agosto e del 18 ottobre 2011 – ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia (attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari) ed ha annullato il concorso per 175 dirigenti. L'Agenzia ha tempestivamente interposto appello ed ha ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività della sentenza riguardante l'articolo 24, la cui udienza di merito, inizialmente fissata per il 20 marzo scorso, è stata poi rinviata al 3 luglio.

Secondo il TAR, l'articolo 24 del menzionato Regolamento di amministrazione sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. In sostanza il TAR, muovendo dall'assunto che l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, ritiene che l'ordinamento non contenga norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001). Sempre in quest'ordine di considerazioni, il TAR ha successivamente annullato il concorso per dirigenti prima accennato, in considerazione appunto del fatto che prevede l'attribuzione di un punteggio anche per gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del citato articolo 24 del Regolamento di amministrazione.

Le censure del TAR devono considerarsi superate a seguito della recente en-

trata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ». Nello specifico, l'articolo 8, comma 24, del decreto reca le seguenti previsioni:

autorizza l'Agenzia delle Entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità speciali già richiamate nel precedente concorso;

fa salvi, nelle more della conclusione del concorso, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso;

stabilisce che, una volta assunti i vincitori del concorso, l'Agenzia non potrà più attribuire nuovi incarichi dirigenziali a funzionari.

ALLEGATO 3

5-06501 Causi e Fluvi: Iniziative per chiarire la natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze « quali misure intenda mettere in atto al fine di chiarire definitivamente la natura della vigente tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed evitare che le imprese d'igiene ambientale debbano continuare a sostenere gli ingenti costi delle azioni legali innescate dai milioni di utenti aventi diritto ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

La questione interpretativa circa la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, che ha giudicato su una questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (cosiddetta TIA 1) di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto « decreto Ronchi »).

Con detta pronuncia la Corte ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità asserendo la natura tributaria di detta tariffa; nelle motivazioni la stessa Corte afferma che la tariffa in questione non è neanche soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.

Successivamente, è intervenuto sulla materia il comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto, in ordine alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA 2), di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dette disposizioni si interpretano nel senso che la natura della TIA 2 non è tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA.

In merito al trattamento tributario applicabile alla cosiddetta TIA 1, in sede di conversione del decreto-legge n. 78/2010, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Bruno Murgia, in base al quale il citato comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA 2, nel senso che anche la TIA 1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA.

A tal riguardo, il Dipartimento delle finanze, nella circolare n. 3 dell'11 novembre 2010, ha espresso il parere che la TIA 1 debba continuare ad essere assoggettata all'IVA, come già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel corso del tempo, in particolare nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate, nella risoluzione della Direzione centrale Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.

A tale conclusione si perviene sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni:

l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA 2 già enunciata nell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale consente ai comuni di adottare la TIA 2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nella citata circolare n. 3 dell'11 novembre 2010 si precisa, altresì, che la circostanza che la TIA 2 possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA 1, porta a concludere che tali prelievi presentano caratteristiche analoghe e che la volontà del legislatore è stata, con l'articolo 14, comma 33, anche quella di dare una nuova configurazione giuridica alla TIA 1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, se i due prelievi sono regolati dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA 1 una natura giuridica diversa da quella della TIA 2.; di conseguenza, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'IVA, la medesima natura va attribuita alla TIA 1.

Inoltre, nella predetta circolare è stato chiarito che i Comuni che applicano attualmente la TIA 1 in concreto adottano già il regime TIA 2 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i Comuni stessi non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l'adozione della TIA 2.

Da ultimo, giova dar conto della recente pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, del 9 marzo 2012, n. 3756, espressamente richiamata dagli Onorevoli interroganti, nella quale i giudici di legittimità, prendendo le mosse

da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza succitata n. 238 del 2009, considerano l'assimilazione della TIA 1 alla TI A 2 come « frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile ».

La Corte conclude affermando che « stante la mancanza di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a IVA della prestazione del servizio di smaltimento in sé e per sé considerata (disposizione che oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l'assoggettamento a IVA di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”), deve confermarsi la statuizione di cui all'impugnata sentenza. Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono assoggettabili a IVA ».

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze, segnala che l'eventuale emanazione di una norma di interpretazione autentica, simile a quella già approvata con l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78/2010, che ponga rimedio alla carenza di norme legislative lamentata dalla Corte di cassazione e chiarisca la natura di corrispettivo della TIA 1, è questione rimessa a valutazioni squisitamente politiche.

Nondimeno, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che non possono condividersi eventuali dubbi sulla compatibilità comunitaria di una norma del genere, alla luce della circostanza che le prestazioni di servizi in questione sono rese, normalmente, non dagli enti pubblici ma dalle società private affidatarie dei servizi di smaltimento.

Fra l'altro, nel caso in questione una disposizione di interpretazione autentica esplicherebbe i suoi effetti solo per le operazioni fatturate nel passato e da effettuarsi fino al 31 dicembre 2012, in quanto l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 di-

cembre 2011, n. 214, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i prelievi sui rifiuti attualmente in vigore ed ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

Inoltre, lo stesso articolo 14 del decreto-legge n. 201/2011, al comma 29, stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti possono, con

regolamento, prevedere, in luogo del tributo, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e, come tale, soggetta ad IVA.

L'introduzione del nuovo tributo comporterà, quindi, una razionalizzazione del sistema ed il superamento delle questioni connesse all'applicazione dell'IVA, atteso che la medesima sarà applicabile solo nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di istituire la tariffa corrispettiva sopra illustrata.

ALLEGATO 4

5-06502 Soglia e Ventucci: Regime IVA delle forniture effettuate per il rifornimento di navi utilizzate per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Soglia, con la quale è stato rappresentato il dubbio di carattere interpretativo della disposizione contenuta nella lettera *a*), del primo comma, dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.

Il citato articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è stato modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera *e*), n. 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, legge comunitaria 2010.

La modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura d'infrazione avviata nell'anno 2009 dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. In particolare, la Commissione ha ritenuto la normativa nazionale (articolo 8-*bis*) non in linea con la direttiva 2006/112/CE (articolo 148), per quello che qui interessa, in quanto prevedeva, in relazione alle navi adibite ad attività commerciali, l'applicazione del regime di non imponibilità IVA senza richiedere l'ulteriore condizione che le navi fossero adibite alla navigazione in alto mare. Condizione richiesta in quanto il regime di non imponibilità nella normativa comunitaria è connesso, in linea di principio, alle operazioni relative alle esportazioni o ai trasporti internazionali.

In riferimento a tale modifica, l'onorevole Soglia chiede di chiarire cosa si intenda per navi « adibite alla navigazione

in alto mare » e se tale requisito debba sussistere o meno con la destinazione delle navi ad attività commerciale.

L'onorevole interrogante chiede di chiarire se sia possibile continuare ad applicare il regime di « non imponibilità » alle navi che effettuano navigazione costiera, ed in particolare prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali, auspicando una soluzione positiva al fine di evitare l'aggravio dell'IVA nei confronti delle compagnie di navigazione che offrono servizi di trasporto passeggeri tra porti nazionali e di collegamento con le isole.

L'onorevole Soglia evidenzia in proposito che le attività di trasporto marittimo di passeggeri nell'ambito dello stesso comune o tra comuni distanti tra loro non più di cinquanta chilometri sono esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che tale condizione impedirebbe agli operatori di detrarre l'IVA eventualmente dovuta sugli acquisti di beni e servizi.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime di non imponibilità in questione sia applicabile solo alle navi che rispondono alle caratteristiche indicate nell'articolo 8-*bis* citato, il quale riprende le stesse presenti nell'articolo 148 della direttiva 2006/112/CE.

In particolare, per quanto concerne le navi adibite ad attività commerciale (attività industriale, commerciale, trasporto passeggeri), trattasi delle sole navi adibite alla navigazione in alto mare.

La modifica normativa introdotta comporta, quindi, che anche per le navi impiegate in attività economiche, il regime di non imponibilità si può applicare solo se le stesse sono adibite alla navigazione in alto mare.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità si applica, oltre che alle cessioni delle navi aventi le richieste caratteristiche, anche a determinate cessioni di beni (apparati motori e loro componenti, parti di ricambio degli stessi, beni destinati a dotazione di bordo e le forniture desti-

nate al loro rifornimento, eccetera), nonché a determinate prestazioni di servizi (l'uso di bacini di carenaggio relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio) a condizione che siano destinate alle navi per le quali opera il regime agevolato.

In conclusione, allo stato attuale, l'Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità in questione non sembra applicabile alle navi adibite alla navigazione costiera, né alle forniture e prestazioni ad esse relative.

ALLEGATO 5

5-06503 Savino: Unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede al Governo di intraprendere le opportune iniziative per eliminare la difformità di trattamento tra cooperative di pescatori e le altre imprese operanti nel settore relativamente alla determinazione del canone per la concessione di specchi acquei demaniali per attività di pesca ed acquacoltura, anche al fine di scongiurare una possibile procedura d'infrazione da parte delle Istituzioni Europee.

Al riguardo, per quanto di competenza, l'Agenzia del Demanio evidenzia che la questione posta dall'interrogante è emersa a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), che ha abrogato la legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) il cui articolo 27-ter prevedeva l'estensione del canone demaniale marittimo ricognitorio anche alle imprese di acquacoltura diverse dalle cooperative.

Risulta all'amministrazione finanziaria che siano state formulate diverse proposte parlamentari tese alla reintroduzione della disposizione abrogata, che tuttavia non hanno avuto seguito.

L'Agenzia segnala, infine, che di recente è intervenuto il decreto legislativo n. 9 gennaio 2012 n. 4, attuativo della delega di cui all'articolo 28 della legge 4 giugno

2010, n. 96, recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura ».

In particolare, l'articolo 4, comma 8, del predetto provvedimento, nel confermare la disciplina speciale prevista per le imprese di pesca ed acquacoltura, ha previsto che la durata del regime concessorio di aree demaniali marittime e loro pertinenze destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, non potrà essere inferiore « ...a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione ».

In merito alle difformità di trattamento relative all'applicazione del canone di concessioni demaniali marittime destinate all'attività di pesca ed acquacoltura tra cooperative di pescatori e altri operatori che esercitano l'attività di pesca, « il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti » segnala che, pur condividendo l'esigenza di eliminare tale disparità, un'eventuale modifica del regime attualmente in vigore in materia è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Infine, « il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali » riferisce quanto segue.

La materia di cui si discute è stata oggetto di particolare approfondimento nel corso di numerosi incontri con i rappresentanti delle Regioni, delle Associazioni di settore, e delle Amministrazioni interessate.

Il citato Dicastero, reputando che la problematica in questione sia risolvibile solo colmando il vuoto normativo creato dall'abrogazione disposta dal citato arti-

colo 26 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ha in diverse occasioni proposto e sostenuto l'inserimento, nei provvedimenti in materia, di un apposito articolo volto a ricondurre alla misura ricognitoria (anche per le imprese non cooperative) il canone per le concessioni demaniali marittime per la pesca e l'acquacoltura.

Da ultimo, il predetto Ministero rappresenta che attraverso la competente Di-

rezione Generale ha provveduto a convocare, per il 29 marzo, un apposito Tavolo unico con le Amministrazioni interessate, al fine di delineare compiutamente la situazione esistente, acquisendo i dati relativi al numero delle imprese di acquacoltura a mare, alle concessioni rilasciate alle imprese cooperative non cooperative, nonché ai relativi fatturati ed importi dei canoni corrisposti.

ALLEGATO 6

5-06504 Fugatti: Proroga del termine per la presentazione della comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e decorrenza delle modifiche normative in tema delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo se non ritenga opportuno prorogare la scadenza prevista per il 2 aprile 2012 relativa alla presentazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati dei beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o loro familiari, ai sensi dell'articolo 2, commi 36-*terdecies* e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, tenuto conto dell'impossibilità da parte dei soggetti interessati di adempiere al suddetto obbligo in mancanza della modulistica appropriata o del relativo *software*.

Inoltre, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo quale sia l'esatta decorrenza delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che eliminano la soglia di 3.000 euro quale importo minimo di riferimento per l'inclusione delle operazioni nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, confermando la soglia di 3.600 euro per quelle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione di fattura.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Con specifico riferimento alle recenti disposizioni in materia di assegnazione dei beni ai soci ed alla relativa comunicazione che i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 13 marzo

2012, ha prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l'espletamento del suddetto obbligo di comunicazione.

Con riguardo alla esatta decorrenza delle modifiche apportate all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione, concernenti l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si osserva che la novella normativa – il cui intento è la semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA – produce effetti con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 da trasmettere entro il 30 aprile 2013.

Per quanto concerne le operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2011, l'obbligo della comunicazione, da effettuare entro il 30 aprile 2012, riguarda le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA.

A questo fine l'Agenzia delle entrate ha predisposto e sono già disponibili, sul proprio sito *internet* per la consultazione, due distinte sezioni riguardanti, l'una, le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 e l'altra le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, la comunicazione dei dati delle operazioni IVA effettuate nel 2012 sarà inviata nel 2013, secondo modalità e specifiche tecniche che saranno stabilite con apposito Provvedimento.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (*Svolgimento e conclusione*) 135

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 135

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale assistenti Amministrativi e Tecnici (CNAT) sulla situazione giuridico-economica dei lavoratori del settore scolastico 135

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa (*Discussione e approvazione*) 135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 138

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 142

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinata-A (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 139

Sull'ordine dei lavori 140

SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinata C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 143

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 141

AVVERTENZA 141

ERRATA CORRIGE 141

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici, l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT. Introduce, quindi, l'audizione.

Il professore Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Riccardo Franco LEVI (PD), Giuseppe SCALERA (PdL), Emerenzio BARBIERI (PdL), Giuseppe GIANNI (PT), Manuela GHIZZONI (PD) e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Risponde ai quesiti formulati Enrico GIOVANNINI *presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale assistenti Amministrativi e Tecnici (CNAT) sulla situazione giuridico-economica dei lavoratori del settore scolastico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 11.30.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

C. 3555 Moffa.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 marzo 2012.

Propone che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, anche considerato come la proposta di legge in esame non rechi oneri finanziari per l'erario e sia attesa da moltissimi lavoratori precari del mondo giornalistico, ne raccomanda vivamente l'approvazione nell'attuale sede legislativa. Propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato in sede referente.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) intende ringraziare l'onorevole Moffa, in qualità di presentatore della proposta di legge in

esame, e il relatore onorevole Carra, che si è fatto carico di ascoltare le parti sociali e le tante associazioni di precari nel settore. Raccomanda, quindi, al rappresentante del Governo di seguire con la dovuta attenzione l'esame della proposta presso il Senato, affinché venga approvata rapidamente anche nell'altro ramo del Parlamento.

Giuseppe SCALERA (PdL) preannuncia a nome del gruppo del PdL il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, che costituisce un segno della dovuta attenzione nei confronti della situazione dei precari nel mondo giornalistico, indice di democrazia del Paese.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, associandosi alle riflessioni dell'onorevole Giulietti. Osserva, quindi, come il provvedimento in esame costituisca un segnale importante al fine del rispetto dei diritti dei lavoratori del settore. Considera, tuttavia, come occorra anche un rafforzamento complessivo dell'editoria anche mediante la garanzia di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, in quanto un'editoria forte vuol dire un'editoria libera, assolutamente necessaria per un paese libero.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, considerando come, nella rivoluzione mediatica che si è realizzata mediante l'utilizzo dei supporti *on-line*, alla base vi è sempre il lavoro dei giornalisti. Difendere la retribuzione è pertanto strumentale alla difesa della stessa professione e dignità dei giornalisti.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia, a nome del gruppo dell'UDC, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, ringraziando l'onorevole Moffa e l'onorevole Carra e sottolineando come l'esame in sede legislativa sia un segnale importante per la tutela dei diritti dei lavoratori del settore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, a nome del gruppo della Lega Nord Padania,

il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, ribadendo tuttavia, in riferimento ad analogo proposta di legge approvata dalla Commissione all'esame del Senato, come l'individuazione della sede degli esami di Stato nella sola città di Roma sia una forzatura. Ritiene più opportuno che tali esami si svolgano anche presso altre sedi territoriali, quali Milano e un'altra città dell'Italia meridionale.

Paolo BONAIUTI (PdL) ricorda come nel 2006 la Camera approvò una proposta di legge innovativa in materia di depenalizzazione dei reati giornalistici, che tuttavia non fu mai approvata dal Senato. Invita, quindi, sulla base anche di questa esperienza, a vigilare attentamente sul prosieguo dei lavori presso il Senato.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Bonaiuti, ricordando la proposta di legge di riforma dei giornalisti, approvata dalla Camera, tuttora ferma al Senato.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, a nome del gruppo FLpTP, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo del disegno di legge C. 3555, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3555 adottato nel corso dell'esame in sede referente.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11.50 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 11.50.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Silvano MOFFA (PT), intervenendo in qualità di primo firmatario della proposta di legge in esame, ringrazia la presidente Aprea e il relatore per aver sostenuto la proposta di legge da lui presentata, che ha trovato immediatamente un'adesione diffusa in tutte le forse politiche e presso tutte le parti sociali. Essa rappresenta una prima risposta nel settore, al problema del precariato.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento. Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo del disegno di legge C. 3555, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 3555 elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), *relatore*, illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) chiede chiarimenti al relatore sulle condizioni n. 3, 4 e 5 contenute nella proposta di parere da lui presentata, ove si prevede una disciplina per i nuovi concorsi. Invita il relatore altresì a fornire chiarimenti in merito alla condizione n. 6, contenuta nella medesima proposta di parere, che attiene ad un comparto attualmente non incluso nel testo in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), *relatore*, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, ricorda come nella condizione di cui al punto n. 6

si prevede semplicemente che, con riguardo all'ultimo concorso per il personale della scuola, bandito nel 1999, si proceda prima all'assunzione degli idonei vincitori nonché all'esaurimento delle graduatorie esistenti e, poi, si possano bandire nuovi concorsi.

Valentina APREA, *presidente*, propone al relatore di trasformare le condizioni n. 4, 5 e 6 contenute nella proposta di parere in osservazioni, considerando come esorbitano dalla materia di competenza della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda, fra l'altro, come attualmente vi siano circa 150 mila idonei in graduatoria abilitati con le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si associa alla proposta della presidente Aprea.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), *relatore*, accoglie, quindi, la proposta dell'onorevole Aprea nel senso di trasformare le condizioni n. 4, 5 e 6 contenute nella proposta di parere in osservazioni.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ricorda come sul problema del reclutamento del personale della scuola il gruppo del PD abbia presentato diversi atti di indirizzo, che mirano a raggiungere un punto di equilibrio fra le esigenze di stabilizzazione dei precari, di valorizzazione dei nuovi laureati e di qualità del servizio scolastico erogato. Non concorda, quindi, con il contenuto delle condizioni n. 4, 5 e 6 contenute nella proposta di parere, anche qualora fossero trasformate in osservazioni, poiché ritiene che non si debba attendere di esaurire le graduatorie prima di bandire nuovi concorsi per i neolaureati.

Valentina APREA, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza di condurre un'ulteriore riflessione sul contenuto della proposta di parere, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinate-A.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, a seguito dell'analisi delle norme contenute nel testo unificato, sottopone alla Commissione la possibilità di apportare alcune modifiche al provvedimento medesimo. Si tratterebbe di modifiche, conseguenti alla recente approvazione delle norme sulla riforma dell'università, volte ad escludere la ricerca e la didattica, menzionate all'articolo 3 comma 2, dalle attività rientranti nella pianificazione cui partecipa il Collegio di direzione. Rimette inoltre alla Commissione di espungere dall'articolo 4 la parte del testo in cui si prevede che, tra i requisiti richiesti per la nomina a direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, sia valutato anche il possesso da parte degli aspiranti di un diploma di laurea magistrale. Si valuti inoltre di eliminare il riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie tra quelle che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), adottano l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa, nonché tra quelle che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, possono costituire, nel loro ambito, organismi o enti *no-profit*, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale. Sarebbe altresì da valutare l'eliminazione della norma che prevede che sia assicurata, ove possibile, la parità numerica tra

direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria. Con riferimento, poi, ai limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, disciplinati all'articolo 8, si valuti di espungere il riferimento ai ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Invita quindi la Commissione a valutare se espungere il comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che i professori universitari di ruolo cessino dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Osserva che la norma in questione prevede, inoltre, che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possano continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) chiede che siano brevemente sospesi i lavori, al fine di poter effettuare una compiuta analisi dei numerosi riferimenti normativi citati dalla relatrice.

Valentina APREA, *presidente*, osservando che le modifiche proposte non incidono sostanzialmente sul testo del provvedimento, si rimette alla Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ove si tratti di questioni di mero coordinamento, ritiene sia possibile valutarne l'inserimento nel parere come condizioni.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, concorda con la proposta di sospendere la seduta.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire un'analisi più approfondita delle proposte del relatore.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.30.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti intercorsi, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame delle proposte di legge n. 953 e abbinate.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide la proposta della presidente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sul testo unificato in oggetto, anche ai fini del trasferimento in sede

legislativa, sono pervenuti il parere favorevole con condizione e osservazioni della Commissione I Affari costituzionali e il parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione V Bilancio.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) informa i colleghi della Commissione che il gruppo Italia dei Valori, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera alla Presidenza della Camera al fine di investire il Presidente Fini delle irregolarità perpetrate dalla Commissione nel tentativo di accelerare l'iter di un provvedimento che, incidendo su tematiche di enorme rilevanza e di strategica importanza, necessiterebbe di un'approfondita e compiuta analisi e dovrebbe essere approvato non nella sede ristretta della Commissione in sede legislativa, bensì a seguito di un dibattito che investa l'intera istituzione parlamentare. Propone, pertanto, di attendere un riscontro da parte della Presidenza della Camera, prima di procedere nell'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nel segnalare che la risposta del Presidente della Camera non le è ancora pervenuta, pur essendole stata preannunciata informalmente, ricorda che ulteriori modifiche sul provvedimento in esame potranno essere apportate anche dall'altro ramo del Parlamento. Illustra quindi gli emendamenti 8.1, 11.1 e 11.2 da lei presentati (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione, al fine di recepire le condizioni contenute nei pareri della Commissione affari costituzionali e bilancio.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ribadisce l'irritualità della discussione posta in essere in Commissione sul provvedimento in esame, del quale si è voluto velocizzare l'iter di approvazione, senza avviare un confronto aperto e costruttivo sul merito del provvedimento, con una vera e propria

forzatura delle regole parlamentari. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario sull'emendamento 11.1 del relatore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia la sua astensione sull'emendamento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, osserva che le condizioni formulate dalla Commissione bilancio sono volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che anche in occasione dell'esame del provvedimento recante norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento, la Commissione bilancio aveva seguito il medesimo *iter*, esprimendo parere favorevole, a condizione che agli eventuali rimborsi spese erogati in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico si provvedesse nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sull'emendamento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, osserva che il testo risulta ulteriormente modificabile, ricordando, a tal proposito, la condizione formulata dalla I Commissione, con la quale si chiede di modificare i commi da 4 a 8 dell'articolo 11 in modo da configurare come facoltativa, anziché come obbligatoria, l'istituzione, da parte delle regioni, degli organismi consultivi ivi previsti.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti 11.1 e 11.2 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, intende assicurare il deputato Zazzera che la Commissione ha svolto l'esame del provvedimento in discussione nel pieno rispetto delle procedure e delle prerogative parlamentari dei suoi componenti.

Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di

trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 629 del 27 marzo 2012,

a pagina 83:

prima colonna, diciassettesima riga, sostituire la seconda parola con la seguente: lo e alla riga 19 sostituire la prima parola con la seguente: altri;

seconda colonna, ottava riga, sostituire la quarta parola con la seguente: sul.

a pagina 84:

prima colonna, decima riga, sostituire la quinta parola con la seguente: fatto.

seconda colonna, dodicesima riga, sostituire la prima parola con la seguente: state.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (Testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano e abbinate, recanti « Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1 e comma 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle loro graduatorie in vigore alla funzione pubblica a fini di pubblicità e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure assunzionali a seguito di concorso, aggiornando graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro 6 mesi;

3) si valuti l'inserimento in capo a tutte le amministrazioni pubbliche della regola che consente di indire nuovi bandi di concorso solo se si sono vincolate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso, non potendosi, in

assenza delle risorse necessarie alle assunzioni, indire nuovi bandi di concorso. Inoltre si preveda per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;

4) si introduca l'importante principio di responsabilità erariale in capo a chiunque –all'interno della pubblica amministrazione – ostacola, ritarda o impedisce il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;

5) con riguardo al comma 9, si mantenga al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati con questa procedura, anziché con quella concorsuale;

6) con riguardo all'ultimo concorso per il personale della scuola, bandito nel 1999, si proceda all'assunzione degli idonei vincitori nonché all'esaurimento delle graduatorie esistenti, prima di bandirne di nuovi,

e con le seguenti osservazioni:

a) si inserisca una previsione che tenti di valorizzare i lavoratori a tempo determinato e interinali impiegati presso la pubblica amministrazione;

b) si preveda che nei concorsi pubblici indetti per assumere lavoratori con la stessa qualifica da essi posseduta, ad essi vengano riconosciuti dei punteggi utili per la graduatoria che siano proporzionali alla durata del loro incarico presso la pubblica amministrazione.

ALLEGATO 2

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

8. 1. Relatore.

Approvato

ART. 11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

11. 1. Relatore.

Approvato

Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:

4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b) attuazione delle innovazioni ordinarie;

c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

d) educazione permanente;

e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.

f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione o soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti al sistema regionale.

6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Uni-

versità, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale,

sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

11. 2. Relatore.

Approvato

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin 145

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 145

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base. Avverte, quindi, che tale testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione (Affari sociali) sul testo unificato delle proposte di legge C. 1172 Santelli ed abbinate, recante « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica ».

Al riguardo, osserva anzitutto che il testo unificato in esame, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, si compone di 39 articoli che recano una nuova e organica disciplina legislativa in materia di prevenzione del randagismo e di trattamento degli animali di affezione,

con espressa abrogazione della previgente legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). Aggiunge, inoltre, che il testo in esame è frutto di un approfondito lavoro istruttorio – condotto dalla XII Commissione anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni dei rappresentanti dei comuni italiani (ANCI), delle organizzazioni veterinarie, del mondo dell'associazionismo animalista e delle associazioni professionali degli operatori economici del settore –, sul quale si è registrato un ampio consenso fra i gruppi parlamentari. Ciò non toglie, tuttavia, che, a suo avviso, permangano forti criticità che intende segnalare più avanti a titolo personale.

Passa, quindi, ad indicare i punti qualificanti della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame, riservandosi di soffermarsi poi sulle disposizioni di più stretto interesse per la VIII Commissione.

In tal senso, fa anzitutto presente che l'articolo 1 indica i principi e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni normative, stabilendo, in particolare, che sono « animali di affezione » i cani e i gatti « tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo ».

Gli articoli 3 e 4 dettano, quindi, norme in materia di istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione (ponendo in capo al responsabile dell'animale, oltre all'obbligo della sua iscrizione al citato anagrafe, una serie di ulteriori obblighi a garanzia della tutela e della cura dell'animale) e di costituzione di una specifica banca dati regionale, consultabile sul web, disponendo altresì che l'identificazione dell'animale avvenga attraverso inoculazione sottocutanea di un *microchip*.

I successivi articoli 5 e 6 prevedono invece l'obbligo generale di segnalare al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale il rinvenimento di un animale ferito e l'obbligo specifico del responsabile dell'animale di segnalare il suo decesso, mentre l'articolo 9 prevede l'obbligo di segnalazione al servizio veterinario pubblico delle morsicature e delle aggressioni di

cani, nonché l'obbligo per i proprietari di cani di comprovata pericolosità di frequentare appositi corsi di formazione e di stipulare una polizza assicurativa.

Segnala, quindi, gli articoli 8 e 10 che prevedono, rispettivamente, l'individuazione in ambito provinciale di una specifica struttura veterinaria competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali di affezione, nonché gli obblighi dei servizi veterinari pubblici responsabili dei canili e dei gattili sanitari (effettuazione delle cure necessarie, installazione del microchip negli animali randagi, affidamento in adozione degli animali non reclamati entro venti giorni, ecc.).

Segnala, inoltre, l'articolo 15 che disciplina i compiti dei comuni e l'articolo 16 che disciplina le procedure di affidamento da parte dei comuni ai rifugi – cioè alle strutture dedicate alla custodia temporanea di cani e gatti – del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione.

I successivi articoli da 18 a 21 regolano, poi, le attività economiche con animali d'affezione, ponendo, fra l'altro, in capo al titolare di tali attività l'obbligo di tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vietando la vendita e la cessione di animali non identificati, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente gli animali di affezione e prevedendo che il trasporto degli animali di affezione avvenga nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.

Segnala, ancora, che l'articolo 22 disciplina l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, nonché il trasporto delle carcasse degli animali di affezione, mentre gli articoli da 24 a 26 recano il divieto di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati, la disciplina degli adempimenti in caso di avvelenamento di animali d'affezione, nonché gli obblighi per i produttori di sostanze pericolose.

Il successivo articolo 28 consente, poi, alle regioni e alle province autonome di promuovere, con le risorse, interventi da parte degli enti locali finalizzati all'eroga-

zione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, mentre l'articolo 33 pone in capo a regioni e province autonome la programmazione degli interventi di controllo demografico della popolazione animale.

Avviandosi alla conclusione di questo breve *excursus*, ritiene opportuno accennare, quantomeno, all'articolo 34, che prevede una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova disciplina legislativa ed ai successivi articoli da 35 a 37, che disciplinano le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dalla medesima disciplina.

Infine, ricorda che l'articolo 38 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 39 dispone, come ho detto all'inizio, l'abrogazione della legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Ciò detto, in estrema sintesi, sul contenuto generale del provvedimento, ritiene opportuno tornare brevemente sulle disposizioni che intervengono in materie di diretta competenza della VIII Commissione, esprimendo fin d'ora un giudizio complessivamente positivo sulle medesime disposizioni.

Sotto questo profilo, segnala anzitutto la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unificato in esame, la quale dispone, opportunamente, che in caso di decesso le carcasse degli animali siano smaltite nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009 (recante la disciplina sanitaria per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale). In tal modo, infatti, il giusto richiamo alla necessità del rispetto del citato regolamento comunitario rende chiaro che nel caso in questione, da un lato, è da ritenersi esclusa, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), l'applicabilità della normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del citato Codice ambientale, dall'altro lato, che è possibile procedere allo smaltimento delle citate carcasse anche tramite sotterramento.

Ancora con riferimento alle disposizioni più strettamente attinenti alle materie di competenza della VIII Commissione, fa presente che, in un'ottica pienamente condivisibile di tutela degli animali d'affezione all'interno di un quadro di regole flessibili, capaci di garantire anche il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, il comma 8 dell'articolo 14 del testo unificato in esame pone in capo a tutti i comuni il compito di individuare « una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione », mentre riconosce ai comuni costieri o rivieraschi la facoltà di individuare « una o più spiagge destinate agli animali d'affezione ».

Segnala, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 21 che prevedono che i cimiteri per animali d'affezione siano ubicati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche (« in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune ») e che, ove siano realizzati da soggetti pubblici, i medesimi cimiteri per animali d'affezione non siano soggetti al regime del demanio pubblico previsto per i cimiteri dagli articoli 823 e seguenti del Codice civile.

Infine, ritiene opportuno segnalare le disposizioni contenute ai commi 2 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 del testo unificato in esame, le quali dettano regole per la realizzazione e la gestione di strutture destinate alla tutela degli animali d'affezione e, in particolare: per la cessione da parte dei comuni alle associazioni riconosciute di terreni in comodato per la realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali (articolo 14, comma 2); per la gestione dei rifugi comunali (articolo 14, comma 3); per l'affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione.

Su quest'ultimo punto, nell'esprimere piena condivisione per le finalità perseguite dalle citate disposizioni e per le ragioni che sono alla base della loro predisposizione da parte della Commissione di merito, rileva tuttavia che la loro concreta applicazione non può che avvenire

nel rispetto della disciplina generale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel riservarsi, quindi, di predisporre una proposta di parere che tenga conto anche delle eventuali segnalazioni e osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, ritiene opportuno formularne fin d'ora alcune, nella ferma convinzione che quello del randagismo sia un problema generale di sostenibilità ambientale e quindi possa e debba esser affrontato da questa Commissione in un'ottica più vasta.

Al riguardo, fa presente che prima di lei tale opinione è stata pubblicamente espressa dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini che proprio nella giornata di ieri, insieme a lei, è intervenuto ad un incontro pubblico organizzato per il nuovo piano di sostenibilità della città di Cosenza, all'interno del quale sono stati inseriti la realizzazione del nuovo canile e la lotta al randagismo.

Proprio in quella sede, il Ministro dell'ambiente, cioè il Ministro di riferimento della VIII Commissione, ha voluto evidenziare come il tema, nel suo complesso, abbia diretta relazione con le politiche ambientali ed in particolare afferisca alla materia della sostenibilità ambientale dei territori. E ritiene che di questa nuova e condivisibile impostazione la VIII Commissione debba tenere conto, andando quindi a formulare un parere complessivo sul testo in questione, che non sia limitato ad alcune parti di esso. Ritiene, infatti, che vincere la battaglia contro il randagismo significa accrescere la vivibilità delle nostre città e che, al contrario, perdere l'occasione offerta da questo ripensamento complessivo della legislazione vigente in materia, significherebbe rassegnarsi a lasciare le cose come stanno. Per tali ragioni, considera opportuno segnalare alcune criticità del testo in esame, anche in ragione della propria trentennale esperienza nell'associazionismo per la protezione animale oltre che in qualità di relatrice.

Sotto questo profilo, osserva che rispetto al testo base adottato a suo tempo dalla XIII Commissione, sono stati com-

più alcuni passi indietro. Tale è, per esempio, a suo avviso, la decisione di non applicare la legge alle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993 ovvero agli allevamenti professionali. Tale esclusione non trova, infatti, alcuna giustificazione sotto il profilo del diritto in quanto gli animali coinvolti in tali attività rientrano a pieno titolo nella definizione di animali d'affezione del testo base. E non solo, tali attività devono avere precisi standard per assicurare il benessere degli animali. Di fatto l'emendamento approvato li esclude, invece, dalle norme che ne assicurerebbero la necessaria tutela, creando un'inspiegabile disparità di trattamento.

Analoghe riflessioni vengono, a suo avviso, spontanee se si analizzano le modifiche apportate al testo base in sede di approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 lettere *b) – d)*. Con il primo è stato eliminato il vincolo da parte di chiunque decida di far riprodurre un animale di cedere i cuccioli solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente, con un evidente effetto di deresponsabilizzante. Con la modifica apportata invece alla lettera *d)* è stato introdotto nel merito della sterilizzazione chirurgica, la parola « preferibilmente », con una sostituzione a suo avviso disastrosa se proposta in un Paese dove, per cultura diffusa, tra il « deve » e il « può » la differenza è la certezza che nulla cambierà.

Non meno dannosi è stata, secondo lei, l'approvazione degli emendamenti soppressivi della lettera *m)* dell'articolo 2 e dell'intero articolo 12, relativi al « cane libero accudito », nonché la modifica della definizione di « cane di comprovata pericolosità » recata dalla lettera *p)* del citato articolo 2. A suo avviso, infatti, con le prime due modifiche si è eliminata una figura fondamentale per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai Comuni l'onere d'ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile. Con la terza modifica sopra evidenziata, quella apportata alla lettera *p)* del-

l'articolo 2 del testo unificato a suo tempo adottato come testo base, invece, relativo alla definizione degli animali aggressivi e quindi abbattibili per ordinanza, si procede con una definizione talmente generica da rendersi applicabile a insindacabile giudizio di un veterinario, anche al cane che abbaia per semplice paura attiva o passiva, indipendentemente dalla reale pericolosità.

Decisamente in controtendenza sono, a suo giudizio, anche le ulteriori modifiche apportate all'articolo 4 comma 6 e all'articolo 8 comma 3 del citato testo base. Soprattutto la prima delle due modifiche citate ha prodotto un effetto particolarmente negativo, determinando la soppressione della disposizione istitutiva della banca dati nazionale centralizzata dell'anagrafe canina/felina, facendo tornare l'Italia al 1998, quando un cane perso durante una gita nel Lazio ma registrato in un'altra Regione, restava spesso in canile a vita perché randagio, o veniva riconsegnato all'ignaro proprietario solo dopo lunghi mesi di permanenza in canile, a causa del tortuoso iter burocratico necessario per l'individuazione del legittimo proprietario. Anche le numerose dilazioni di tempo concesse per l'iscrizione dei cani all'anagrafe o per la presentazione dei documenti, come anche la possibilità di denunciare furto o smarrimento al Servizio Veterinario pubblico o alla Polizia Municipale, introdotte con gli emendamenti approvati all'articolo 3 sono modifiche che rendono a suo avviso inapplicabili i precetti e invalidano i controlli.

Per nulla condivisibili sono, altresì, a suo giudizio, le modifiche apportate al testo base con l'approvazione degli emendamenti 10.17 e 11.9 con i quali si è cancellato l'obbligo di assicurare la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)* sia presso i canili e i gattili sanitari sia presso i rifugi. Al riguardo, fa peraltro presente che con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, il legislatore ha ulteriormente chiarito un aspetto già previsto dalla normativa vigente, ovvero il

dovere da parte del sindaco di garantire l'ingresso delle associazioni nelle strutture di ricovero per animali.

A suo parere, appare inoltre negativo e un passo indietro rispetto alla legislazione vigente – anche nell'ottica della sostenibilità ambientale cui accennava poc'anzi – l'aver approvato da parte della Commissione di merito l'emendamento 15.19 relativo alle risorse per l'attuazione dei piani per il controllo delle nascite. La sterilizzazione è infatti uno strumento indispensabile per contrastare il randagismo. A riconoscimento di ciò la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 829, ha vincolato i comuni a predisporre appositi piani di sterilizzazione degli animali presenti sul proprio territorio, tramite apposite convenzioni con i medici veterinari pubblici o privati. Il comma 829 focalizza giustamente l'attenzione delle pubbliche amministrazioni nell'attività di prevenzione del randagismo attraverso una sensibile diminuzione del numero di animali presenti sul territorio, senza peraltro alcuna distinzione fra animali randagi e di proprietà.

Giudica, quindi, che il testo oggi all'attenzione della VIII Commissione non offre sufficienti strumenti a tutela dei gatti liberi e delle colonie feline e ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito introduca talune modifiche agli articoli dedicati alla piaga dei bocconi avvelenati per rendere le norme davvero efficaci e per recuperare importantissime disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 recante « Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati » quali ad esempio quella relativa all'istituzione del Tavolo prefettizio deputato a garantire una uniforme applicazione degli interventi di contrasto del fenomeno.

Conclude la propria relazione sulle principali criticità riscontrate nel testo all'esame della Commissione, segnalando quella introdotta con l'emendamento 18.6 che porta a ricomprendere le associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione nell'elenco dei soggetti deputati alla forma-

zione professionale degli operatori economici, sostiene, infatti, che in realtà tali associazioni non sembrano qualificate per fare una corretta formazione, non solo perché prive di preparazione specifica ma anche perché espressione di poli d'interesse spesso differenti da quelli dell'interesse pubblico.

Giudica, infine, particolarmente grave il testo della norma di cui al comma 1 dell'articolo 30 del testo all'esame della Commissione, giacché è evidente che in base alla sua attuale formulazione, le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 non hanno più la facoltà di agire di propria iniziativa, ma solo su coordinamento e disposizione delle ASL e delle autorità di pubblica sicurezza: il che, a suo avviso, significa nella sostanza che le guardie zoofile non potrebbero fare alcunché se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari e questo segnerebbe, di fatto, la fine della vigilanza zoofila.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritiene anzitutto di dover esprimere il proprio compiacimento per il giudizio complessivamente favorevole espresso dalla relatrice sul testo elaborato dalla Commissione di merito per le parti di competenza della VIII Commissione.

Quanto ai rilievi e alle osservazioni critiche espressi in relazione a disposizioni del testo in esame riferibili a materie e temi che esulano dalla competenza della VIII Commissione, ritiene – anche per l'esperienza maturata come componente del Comitato ristretto che presso la XII Commissione ha svolto molta parte dell'attività istruttoria che ha portato all'approvazione del testo in esame – di dover svolgere alcune considerazioni.

In tal senso, dichiara anzitutto di concordare con la relatrice sull'importanza della materia oggetto del provvedimento in discussione e sulla necessità di reimpostare su basi più moderne e più consapevoli il rapporto uomo-animale. Conferma, inoltre, il giudizio espresso dalla relatrice sull'approfondito lavoro svolto dalla Commissione di merito in sede istruttoria e sull'ampiezza e completezza del ciclo di

audizioni svolto al fine di acquisire, nel dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, gli elementi conoscitivi e gli spunti di riflessione che sono alla base del testo da ultimo approvato ed oggi all'esame della VIII Commissione.

In ordine, invece, alle specifiche critiche mosse dalla relatrice su singole disposizioni del testo che afferiscono tuttavia a materie non di competenza della VIII Commissione, nell'esprimere la propria comprensione per le ragioni che sono alla base di tali critiche, confida che talune correzioni possano essere apportate al testo nel prosieguo dei lavori della Commissione di merito, fermo restando il fatto che la cronica mancanza di risorse a disposizione dei comuni, che è alla base dell'insufficiente azione degli enti territoriali in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo, rappresenta un vincolo non facilmente superabile e troppo spesso causa di situazioni di degrado e di allarme sociale.

Esprime, quindi, la propria convinzione che, anche se in un momento di crisi come quello attuale le tematiche oggetto del provvedimento in titolo possono apparire come tematiche « di nicchia », la messa in campo di politiche nuove, anche sul piano

legislativo, in materia di rapporto fra l'uomo e gli animali è quanto mai necessaria per venire incontro e rispondere ad una domanda sociale profonda che coinvolge una parte sempre più rilevante della popolazione.

Conclude, infine, formulando il duplice auspicio che la VIII Commissione voglia esprimersi favorevolmente, per le parti di propria competenza, sul provvedimento in titolo e che, al tempo stesso, voglia valutare anche l'opportunità di esprimersi su talune delle questioni sollevate dalla collega Brambilla con cui, personalmente, concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
INTERROGAZIONI:	
5-05829 Ghizzoni: Soppressione nel territorio modenese di servizi ferroviari ricompresi nel contratto di servizio pubblico	156
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	162
5-06148 Velo: Mancata emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici	156
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-06354 Velo: Ritardi, da parte del CED della motorizzazione, nella trasmissione postale del tagliando di convalida da apporre sulla patente	157
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	167
SEDE CONSULTIVA:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	168
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	159
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo adottato dalla Commissione come testo base</i>)	169
Sui lavori della Commissione	160
AVVERTENZA	161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Il sottosegretario Massimo VARI rileva preliminarmente che la proposta di legge in oggetto, per l'importanza e l'attualità dei temi trattati, è condivisa nelle sue linee generali dal Governo, senza, però, trascurare talune valutazioni critiche che essa merita, dovute, in buona misura, ma non solo, alle esigenze di raccordo e di coordinamento con altre discipline che sono o già in vigore oppure in via di approvazione da parte del Parlamento.

Venendo all'esame dei singoli articoli osserva che uno degli aspetti più rilevanti della proposta di legge in oggetto riguarda sicuramente l'introduzione, prevista nell'articolo 1, recante legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, dell'obbligo per il Governo di presentare annualmente alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, un disegno di legge per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Si configura, pertanto, a suo avviso, l'ipotesi di una nuova « legge a ciclo annuale », relativa allo sviluppo dei servizi digitali, accanto ad esempio alla legge di stabilità e di bilancio, alla legge comunitaria o alla legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Quanto alla materia trattata ritiene evidente la sua rilevanza per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, attraverso un percorso le cui ricadute investono pressoché tutti i settori della vita produttiva e della collettività. A suo avviso, il testo è dunque condivisibile. Tuttavia, esso affronta temi che sono trattati in buona misura all'interno della Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del

2012, in materia di semplificazioni, da cui l'esigenza di una riflessione in vista del coordinamento tra una disciplina in dirittura d'arrivo e un'altra che parte ora.

Ricorda che l'articolo 2, in materia di servizi digitali al cittadino, interviene su tematiche già trattate sia nel Codice per l'Amministrazione digitale del 2005, rivisitato da ultimo nel 2010 sia nell'articolo 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, attualmente in corso di esame presso il Senato (A. S. 3194). Ricorda altresì che interviene sulla medesima materia anche il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, che contiene il regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, e cioè il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto necessario un esame attento delle disposizioni previste nella proposta, per ragioni di coordinamento con la citata legislazione vigente che va certamente aggiornata e portata a completa realizzazione, senza trascurare la più recente normativa sulla Cabina di regia per l'Agenda digitale.

In merito articolo 3, in materia di Sanità digitale, osserva che esso appare certamente condivisibile nelle sue finalità. Tuttavia, ritiene che esso dovrebbe essere aggiornato con riferimento alla normativa in vigore, dal momento che esistono disposizioni che già disciplinano il funzionamento del servizio telematico in ambito sanitario. La medesima tematica sarà inoltre affrontata anche nei temi compresi nell'agenda della Cabina di regia.

In merito all'articolo 4, recante un contributo in favore delle famiglie prive di connessione alla rete Internet, sottolinea che il contributo *una tantum* per le famiglie può non essere sufficientemente motivante per attivare una connessione ad Internet, sia sotto il profilo della congruità, sia perché non risolve il problema del costo mensile della connessione. Se di incentivi economici si deve parlare, a suo avviso, meglio sarebbe forse puntare su contributi da distribuire su di un arco

temporale più esteso, oppure sempre di natura saltuaria, ma su prodotti e/o servizi acquisibili in una volta sola (ad esempio chiavette Internet), con lo scopo più di sensibilizzare che di accrescere direttamente la domanda di connettività.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, in sintonia con quanto rilevato dal Servizio Studi della Camera, ritiene che occorra valutare la compatibilità della proposta – come del resto sta facendo la Cabina di regia – con il quadro comunitario e, in particolare, con la Direttiva 2006/112/CE. Quest'ultima, infatti, esclude, salvo casi specifici, l'applicazione di aliquote ridotte ai servizi forniti per via elettronica, prevedendo deroghe al sistema comune dell'IVA solo con finalità antielusive, antievasione o di semplificazione, ma non per introdurre agevolazioni fiscali.

Riguardo all'articolo 6, recante agevolazioni in favore dei giovani imprenditori, osserva che in base a tale disposizione, le pubbliche amministrazioni devono riservare alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali. Al tempo stesso, si incentivano progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie, tramite un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati. Ritiene tale proposta interessante, ma, come sottolineato anche dal Servizio Studi della Camera, andrebbero valutati i riflessi della riserva di destinazione della spesa, per l'acquisto di prodotti e servizi digitali, disposta dal comma 5 dell'articolo in esame, sulla disciplina vigente relativa all'obbligo o alla facoltà di approvvigionamento della PA, tramite convenzioni quadro e accordi quadro CONSIP. Osserva, inoltre, che con riferimento allo sviluppo della Ricerca e dell'innovazione, sono previsti, nell'ambito della Cabina di regia, interventi a più ampio raggio, volti a promuovere la ricerca pubblica e privata in genere, e non solo quella con finalità più immediatamente applicative, come

nell'articolo in esame. Quest'ultimo, infatti, appare più rivolto ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'innovazione, che non la ricerca vera e propria. Si tratta, comunque, di una disciplina che ritiene tutto sommato condivisibile, fermi restando i rilievi sopra effettuati circa i vincoli di acquisto della PA. Al riguardo, suggerisce, in alternativa, di estendere alle imprese private agevolazioni fiscali legate al fatto che esse si approvvigionino presso giovani imprenditori.

In merito all'articolo 7, recante incentivi volti alla diffusione di dispositivi POS per pagamenti con modalità informatiche, fa presente che all'interno del gruppo di lavoro *e-Commerce* della Cabina di regia sono allo studio proposte per incoraggiare l'utilizzo della moneta elettronica, che rappresenta l'obiettivo principale del presente articolo. Ricorda che quest'ultimo prevede agevolazioni fiscali per i titolari degli esercizi commerciali, assieme all'obbligo, per le PA, di assicurare dal 1° gennaio 2013 l'effettuazione dei pagamenti «ad esse a qualsiasi titolo dovuti nel territorio nazionale anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche». Al riguardo, rileva che, come osserva anche il Servizio Studi della Camera, con riferimento ai pagamenti da e verso la PA, disposizioni di tenore analogo a quelle contenute nell'articolo in esame sono state recentemente previste dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dal decreto-legge n. 5 del 2012.

Riguardo all'articolo 8, in materia di rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche familiari, ricorda che in questo caso si prevede un contributo *una tantum* di 100 euro, per la rottamazione di un vecchio apparato con il contestuale acquisto di uno nuovo. La misura dovrebbe intervenire dove già esiste una predisposizione all'uso di tali apparecchiature – favorita anche dalla presenza di un minorente nella famiglia – e, a suo avviso, appare dunque sproporzionata rispetto alla disposizione dell'articolo 4, che prevede un contributo di minore entità – pari a 50 euro – per una connessione a Inter-

net, dove questa invece non è mai esistita. Inoltre, osserva che, come segnala il Servizio Studi della Camera, la formulazione della norma include nell'agevolazione i *tablet* di nuova generazione – senza peraltro precisare meglio cosa si intenda per nuova generazione – e sembra quindi escludere l'acquisto di computer portatili.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di sviluppo delle infrastrutture, condivide la proposta contenuta al comma 1 che intende esonerare, dall'applicazione di alcune contribuzioni comunali e provinciali, l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica e che trova già parziale riscontro nell'articolo 2 della legge n. 133 del 2008. Riguardo invece al comma 2 del medesimo articolo, che prevede che i comuni istituiscano il catasto delle infrastrutture civili esistenti, segnala che il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, in fase di approvazione, prevede che sia il Ministero dello Sviluppo Economico a poter richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di nuove reti di comunicazione elettronica, mettendolo a disposizione delle parti interessate.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di adozione del *software* libero, ritiene che la problematica sia complessa e meriti approfondimenti, in particolare in relazione alla opportunità di adottare prioritariamente *software* libero per la PA, garantendo altresì i necessari livelli di sicurezza ed interoperabilità nelle applicazioni e nei servizi agli utenti, nonché di valutare i costi effettivi, compresa la manutenzione. A suo avviso, occorrerebbe una valutazione della norma alla stregua delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, in merito al « riuso » del *software*. Quanto al riutilizzo dei dati (open data), invece, a suo avviso, meriterebbe di essere trattato l'aspetto del valore dei dati messi a disposizione dei privati per uso commerciale: laddove si preveda l'uso gratuito o di sola copertura di even-

tuali spese, si potrebbe valutare l'opportunità di considerare un possibile ritorno economico anche per la PA e lo Stato, derivante dall'uso commerciale di risorse – i dati raggruppati e catalogati – appartenenti alla collettività.

Riguardo all'articolo 11, in materia di programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi *media* audiovisivi e radiofonici, ritiene che le finalità della norma siano sicuramente importanti. Ricorda, tuttavia, come il Servizio Studi della Camera faccia notare che, tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione, è già inserita la capacità di utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, prevedendo l'insegnamento dell'informatica o come materia autonoma ovvero nell'ambito dell'insegnamento della matematica, nel caso dei licei. Similmente, ricorda che alcune specifiche attinenti alle finalità della proposta sono già previste in capo alla RAI e ad AGCOM. Ritiene comunque di interesse la previsione di iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini a rischio di esclusione sociale, nonché dei pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche, tra cui i dipendenti delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. Ricorda per l'occasione che, in ogni caso, l'obiettivo dell'alfabetizzazione informatica è anche tra gli scopi specifici della Cabina di regia.

Con riferimento all'articolo 12, recante la copertura finanziaria, ricorda che il Servizio Studi della Camera fa notare che, nella proposta di legge in esame, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 per i quali, peraltro, non è prevista una specifica autorizzazione di spesa.

In conclusione, ritiene che la proposta di legge in oggetto abbia il pregio di porre l'attenzione su tematiche attuali, ma finora non sempre adeguatamente considerate. A tale scopo, ritiene altresì apprezzabile l'obiettivo che essa pone, prioritariamente, di un impegno legislativo a scadenza fissa, da parte dell'Esecutivo. Inoltre sottolinea

come la citata proposta di legge contenga misure innovative, ma in generale sembra necessitare di una maggiore articolazione e al tempo stesso di un più stretto coordinamento e raccordo con la normativa già vigente o di prossima approvazione parlamentare.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) rileva come il sottosegretario Vari, nel corso del suo dettagliato intervento, abbia fatto numerosi riferimenti alla Cabina di regia. A questo riguardo, sottolinea che l'attività che sta svolgendo la Commissione in merito alla proposta di legge in oggetto possa fungere da prezioso supporto all'attività che la Cabina di regia dovrebbe svolgere proprio in queste settimane e che dovrebbe tradursi nell'adozione di iniziative normative entro la fine del mese di giugno.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel ricordare preliminarmente che il Popolo della Libertà presenterà a breve una proposta di legge analoga a quella in oggetto a prima firma del deputato Palmieri, sottolinea come sia da condividere pienamente la finalità della proposta di legge Gentiloni che è quella di considerare come una priorità nazionale l'attuazione della Agenda digitale. In questa prospettiva, esprime quindi il proprio apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Vari che ha più volte richiamato la Cabina di regia e la necessità di un adeguato coordinamento normativo tra la proposta di legge in esame e le diverse iniziative legislative in corso di realizzazione. Ritiene quindi che l'attività della Commissione possa servire da utile stimolo anche per l'attività della Cabina di regia i cui componenti potrebbero essere auditi dalla Commissione stessa subito dopo l'abbinamento della citata proposta di legge a prima firma Palmieri.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.10.

5-05829 Ghizzoni: Soppressione nel territorio modenese di servizi ferroviari ricompresi nel contratto di servizio pubblico.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), pur dichiarandosi insoddisfatta della risposta del Governo, esprime apprezzamento per l'impegno manifestato dal sottosegretario Improta di voler continuare a seguire, con la massima attenzione, ogni ulteriore sviluppo sul tema della mobilità ferroviaria. Ritiene, tuttavia, che tale impegno non sia stato fino ad oggi sufficiente a far fronte ai disservizi menzionati nell'interrogazione in oggetto. Sottolinea, infatti, come tali disservizi, pur manifestandosi su una linea periferica, abbiano un grandissimo impatto su un'utenza assai numerosa e debbano essere quindi tempestivamente rimossi. Assicura pertanto che continuerà a monitorare costantemente la situazione e, in particolare, le decisioni degli operatori ferroviari – FER e Ferrovie dello Stato – che non possono continuare a considerare la linea ferroviaria in oggetto alla stregua di un ramo secco da dismettere.

5-06148 Velo: Mancata emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Improta, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, sia nella parte in cui si preannuncia la prossima

emanazione di un decreto ministeriale che disciplinerà la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, che potrebbe evitare il ripresentarsi dei gravi incidenti sul lavoro recentemente verificatisi, sia nella parte in cui si condivide l'opportunità, segnalata nell'interrogazione in oggetto, di introdurre una specifica modifica all'articolo 58 del Codice della strada in materia di macchine operatrici, in modo da escludere fenomeni di concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori.

5-06354 Velo: Ritardi, da parte del CED della motorizzazione, nella trasmissione postale del tagliando di convalida da apporre sulla patente.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Improta, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo e assicura che continuerà a seguire la vicenda oggetto dell'interrogazione che appare ormai avviarsi verso una positiva soluzione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Il sottosegretario Guido IMPROTA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Mario LOVELLI (PD) chiede al relatore di svolgere un approfondimento in merito alle ricadute che il provvedimento in esame potrebbe avere sulle società partecipate da enti territoriali che gestiscono servizi pubblici locali, anche in considerazione delle recenti novità normative in materia di servizi pubblici, introdotte dal decreto-legge « liberalizzazioni ». In particolare, a suo avviso, si dovrebbe evitare il rischio che possano determinarsi conflitti tra Stato ed enti territoriali all'atto dell'adozione dei DPCM con cui saranno individuati gli attivi strategici oggetto dei poteri speciali previsti dal presente provvedimento, nell'ipotesi in cui essi siano riconducibili a società partecipate dagli enti medesimi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, al fine di consentire al relatore di svolgere gli approfondimenti richiesti dal deputato Lovelli, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.45.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso i propri pareri e che il relatore ha presentato gli emendamenti 5.100, 6.100 e 9.100 (*vedi allegato 4*).

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, fa presente che l'emendamento 5.100 recepisce la prima condizione posta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 22 marzo scorso, conformemente a quanto richiesto dalla relazione tecnica elaborata dal Governo, e prevede, in particolare, che i soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3. Inoltre, segnala che l'emendamento 6.100 introduce la previa intesa con la Conferenza unificata, in merito alla definizione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. In questo modo, dovrebbero essere superati i profili di illegittimità costituzionale, rilevati dalla Commissione Affari costituzionali, in quanto i citati progetti, in conformità con quanto previsto dalla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, sarebbero definiti in una sede di concertazione, quale appunto la Conferenza unificata, che assicura un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali. A suo avviso, con questa modifica, risulterebbero altresì superati anche gli analoghi rilievi formulati dalla Commissione Ambiente.

Riguardo all'emendamento 9.100, fa presente che esso recepisce la seconda condizione, di carattere meramente formale, posta dalla Commissione Bilancio nella predetta seduta del 22 marzo scorso, che riguarda l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare

le variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo dei fondi speciali previsto dal provvedimento all'articolo 9, comma 1.

Infine, segnala di non ritenere opportuno il recepimento della condizione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che prevede di precisare, con riferimento agli articoli 7 e 8, rispettivamente in materia di gestione di rifiuti e trasporto di merci pericolose e alla disciplina urbanistica, che sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali. Infatti, il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali appare già assicurato, per quanto riguarda l'articolo 7 comma 1, dal richiamo della normativa nazionale, che già tiene conto del riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, nonché dall'intesa con la Conferenza unificata, di cui al medesimo articolo 7, comma 1; per quanto riguarda, invece, l'articolo 8 ritiene che la citata condizione risulti assorbita dall'introduzione dell'intesa con la Conferenza unificata, di cui al predetto emendamento 6.100, in merito ai progetti previsti dall'articolo 6, richiamati dal suddetto articolo 8.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.100, 6.100 e 9.100 del relatore.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo durante l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Rivolge altresì un particolare ringraziamento al Ministero dell'economia e delle finanze che ha provveduto alla tempestiva verifica della relazione tecnica relativa al medesimo provvedimento in concomitanza con ulteriori e pressanti impegni del dicastero legati all'esame dei diversi decreti-legge in corso di conversione presso i due rami del Parlamento.

Silvia VELO (PD) ringrazia tutti i componenti la Commissione, il Governo e gli uffici della Commissione per il lavoro svolto. Ricorda che l'esame del provvedimento era stato avviato dalla Commissione ancor prima dell'insediamento del nuovo Governo e che, in quell'occasione – come già per altri provvedimenti di iniziativa parlamentare – si era manifestata una sostanziale unità di intenti da parte di tutte le forze politiche. Auspica, pertanto, una rapida prosecuzione dell'*iter* legislativo presso l'Assemblea della Camera e presso l'altro ramo del Parlamento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Velo, manifesta la propria soddisfazione per la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto finalizzato essenzialmente a favorire la mobilità delle merci e quindi lo sviluppo economico di tutto il territorio nazionale. Auspica pertanto che l'*iter* legislativo del provvedimento possa giungere a conclusione quanto prima.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione introduttiva, evidenziando come la proposta di legge in esame presenti alcuni profili problematici in merito alla posizione del convivente *more uxorio* quale in essa definita.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, al fine di superare i profili di criticità rilevati in merito al provvedimento trasmesso dal Senato e di non alterare i criteri di attribuzione delle speciali elargizioni già adottati ai sensi della legge n. 106 del 2010, ritiene che si potrebbe assimilare la posizione del convivente *more uxorio* a quella del coniuge solo in presenza di figli a carico nati dal rapporto di convivenza. In questo modo, si potrebbe realizzare un'equiparazione non solo formale, ma anche sostanziale, dei figli a carico della vittima nati fuori del matrimonio rispetto a quelli legittimi.

Infatti, per effetto di questa equiparazione, i figli a carico potrebbero contare, in ogni caso, non solo sulle elargizioni ad essi spettanti, ai sensi della disciplina vigente, in qualità di primi assegnatari, ma anche sul sostegno del genitore superstite che diverrebbe beneficiario delle elargizioni stesse con lo stesso grado di priorità della prole a carico, a prescindere dal fatto che si tratti del coniuge o del convivente *more uxorio* della vittima. In tal caso, nell'ipotesi di coesistenza del coniuge e del convivente *more uxorio*, a quest'ultimo potrebbe essere attribuita una somma che non necessariamente deve corrispondere a quella del coniuge stesso, come invece previsto nel testo trasmesso dal Senato. Al riguardo, infatti, si deve tener conto del fatto che la somma assegnata al coniuge, così come quella attribuita a qualsiasi altro beneficiario ai sensi della disciplina vigente, si compone di due parti: una fissa e l'altra variabile determinata in funzione del suo eventuale stato di necessità. Pertanto, prevedere l'attribuzione al convivente *more uxorio* della medesima quota assegnata al coniuge significherebbe attri-

buire al convivente stesso, un beneficio non legato al suo effettivo stato di necessità ma a quello del coniuge.

Per evitare tale paradosso, la somma attribuita al convivente *more uxorio* quindi, potrebbe essere determinata sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*. Per effetto di tale attribuzione, la somma minima a disposizione dei parenti della vittima, pari ad un minimo di 200.000 euro, potrebbe essere aumentata in misura pari all'importo complessivamente attribuito al convivente *more uxorio*, al fine di non ridurre le quote già assegnate agli altri beneficiari di pari livello.

Al riguardo, segnala che, secondo informazioni assunte informalmente presso la regione Toscana, risulta un solo caso di convivente *more uxorio* con figli a carico della vittima che, peraltro, rientrerebbe proprio nella fattispecie della compresenza del coniuge e del convivente *more uxorio*.

Inoltre, per quanto riguarda i parenti entro il terzo grado, cui sarebbe attribuita la speciale elargizione solo in mancanza dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, segnala che il testo trasmesso dal Senato non detta un criterio di priorità nell'assegnazione delle risorse in funzione del grado di parentela. L'introduzione di tale criterio, invece, a suo avviso, risulterebbe opportuna, dal momento che vi potrebbero essere parenti di secondo grado, come i fratelli e le sorelle non conviventi a carico, che, pur non risultando beneficiari delle elargizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lo diverrebbero per effetto della nuova disposizione introdotta dal Senato, in quanto parenti « entro il terzo grado ». Si potrebbe altresì prevedere come misura di cautela finanziaria, ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 10 milioni di euro, previsto dalla legge n. 106 del 2010, che la somma complessiva riferita a ciascuna

vittima da attribuire ai parenti entro il terzo grado sia « non superiore » a 200 mila euro.

Infine, ritiene necessario introdurre alcune modifiche alle disposizioni in materia di proroga dell'incarico del Commissario delegato – in modo da collegare la proroga dell'incarico alla sola attuazione delle disposizioni relative all'erogazione delle speciali elargizioni – e prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento in oggetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario VALDUCCI, *presidente*, alla luce delle numerose proposte di modifica del testo dianzi prospettate, invita il relatore a presentare un nuovo testo della proposta di legge in esame, al fine di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore*, accogliendo l'invito del presidente, presenta un nuovo testo, che illustra.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge in oggetto testé presentato dal relatore (*vedi allegato 5*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al testo base, per lunedì 2 aprile 2012, alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mario LOVELLI (PD) invita la Commissione ad approfondire le problematiche legate alle modifiche recentemente apportate dal Senato al decreto-legge « semplificazioni » in materia di manutenzione del

cosiddetto ultimo miglio delle reti di telecomunicazioni e in merito all'incremento delle accise sui prodotti petroliferi finalizzato ad integrare le risorse destinate agli interventi emergenziali per fronteggiare calamità naturali, che potrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi di tali prodotti a carico dei consumatori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che la Commissione potrebbe opportunamente approfondire tali problematiche sia all'atto dell'esame, in sede consultiva, del citato decreto-legge, non appena trasmesso dal Senato, sia nell'ambito dell'attività conoscitiva sull'attuale situazione

del trasporto stradale e autostradale, che sarà avviata la prossima settimana.

La seduta termina alle 12.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.*

ALLEGATO 1

5-05829 Ghizzoni: Soppressione nel territorio modenese di servizi ferroviari ricompresi nel contratto di servizio pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone l'attenzione sul servizio ferroviario nel territorio modenese, con particolare riferimento alla relazione Modena-Carpi-Mantova.

Al riguardo, faccio presente che la maggior parte dei collegamenti ferroviari locali oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sono direttamente regolati dalle regioni con contratto di servizio in quanto, come è noto, i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale sono stati trasferiti alle regioni ordinarie, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, a far data dal 1° gennaio 2000.

Pertanto, relativamente ai disservizi del trasporto ferroviario della tratta interessata, ogni iniziativa volta al superamento delle criticità è riservata alla regione cui spetta il compito di individuare le misure correttive più idonee in ordine alla specifica realtà territoriale per la quale opera ed entro i limiti delle risorse finanziarie riconosciute dal proprio bilancio di previsione.

La problematica del ripristino delle risorse da attribuire alle regioni per il trasporto pubblico locale è stata oggetto di numerosi dibattiti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, al fine di pervenire ad una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi per tutto il settore del trasporto pubblico locale, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie. Tale soluzione è stata riscontrata nel disposto dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, con il quale è stato elevato a 1.200 milioni

di euro, a decorrere dall'anno 2012, la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

Inoltre, faccio presente che con il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, è stata introdotta una modifica al già citato articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98, con la quale si prevede un'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata Stato-regioni, per la definizione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso e delle misure da adottarsi nel primo trimestre dell'anno, nonché dei criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario.

La medesima disposizione di legge così modificata demanda all'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero che rappresento ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2008, il compito di monitorare l'attuazione della predetta intesa e di predisporre il piano di riparto delle risorse del fondo in parola, ai fini della sua successiva approvazione, prevista con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Successivamente, in data 21 dicembre 2011, è stato raggiunto tra Governo, regioni e comuni, un accordo sulle risorse da destinare al trasporto locale su ferro.

Nell'ambito di tale intesa, è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'ef-

ficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente.

In tale contesto, nell'ambito del tavolo tecnico sul TPL tenutosi presso il Ministero per gli affari regionali lo scorso 1° marzo, il Governo ha sbloccato 425 milioni di euro per il trasporto pubblico su ferro. Di questi, 108 erano già stati accantonati da Trenitalia ed ora si procederà alla ripartizione regione per regione secondo lo schema approvato durante la riunione; i restanti 317 milioni saranno erogati a Trenitalia e, nello stesso momento, sarà indicato il metodo della ripartizione. Il tavolo tecnico ha inoltre trasferito 148 milioni di euro dall'edilizia sanitaria al trasporto pubblico locale; procedendo al contestuale sblocco di ulteriori 970 milioni per le infrastrutture sanitarie, che saranno immediatamente ripartiti.

Soffermandomi, in particolare, sul servizio relativo alla linea Modena-Carpi-Mantova-Verona, faccio presente che il materiale rotabile attualmente impiegato è costituito sia da mezzi delle FER (Ferrovie dell'Emilia Romagna), che da convogli della Direzione Regionale Veneto di Trenitalia. Per quanto riguarda questi ultimi, Ferrovie dello Stato ha evidenziato che nel quarto trimestre del 2011 si è verificata una situazione di minore disponibilità di materiale rotabile, conseguente ad un incremento di interventi manutentivi di tipo straordinario: ciò ha comportato temporanee contingenti variazioni alla programmazione ordinaria, con alcuni disagi per l'utenza.

Al riguardo, la società Ferrovie dello Stato ha sottolineato che l'eventuale impiego di una diversa tipologia di materiale rotabile – in particolare sulla tratta più intensamente frequentata tra Modena e Mantova – presuppone una riorganizzazione complessiva dell'offerta, riorganizzazione attualmente in corso di approfondimento nelle sedi competenti.

Inoltre, in merito alla programmazione del treno regionale 20703, espressamente citato dall'onorevole interrogante, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che la varia-

zione di orario di tale collegamento (con anticipo della partenza) è stata già sottoposta al vaglio della regione Emilia Romagna (committente). Tuttavia, a seguito dell'esito di fattibilità tecnica compiuto in merito dal gestore dell'infrastruttura, è emerso che ai fini della modifica di cui trattasi sarebbe necessario apportare conseguenti variazioni di orario ad altri servizi in circolazione sulla medesima tratta a binario unico.

Per quanto concerne, infine, la coppia di Intercity 621/622 Bolzano-Lecce (e viceversa), faccio presente che tale coppia, come asserito dallo stesso onorevole interrogante, rientra nella tipologia dei treni classificati come « Servizio Universale », ovvero di quei servizi che per poter essere effettuati necessitano di un corrispettivo, definito nell'ambito di un Contratto di servizio nazionale, in quanto presentano un conto economico negativo.

Per i treni inseriti nel Contratto di Servizio pubblico, sottoscritto tra Trenitalia, il Ministero che rappresento e il Ministero dell'economia e delle finanze, valido per il 2009-2014, Trenitalia ha registrato, nel 2011, nonostante i corrispettivi, una perdita complessiva di circa 134 milioni di euro, derivante principalmente dalla forte contrazione dei ricavi – conseguente al calo della domanda – del Servizio Universale.

Pertanto, per il 2012, in assenza di disponibilità economiche aggiuntive da parte dello Stato, è stato definito un programma di rimodulazione di tali collegamenti, che consente di avviare un percorso di riequilibrio economico del Contratto e che ha previsto – per quanto riguarda la direttrice adriatica – l'attestamento sull'« hub » di Bologna dei collegamenti Intercity « Giorno » (5 coppie) e Intercity « Notte » (4 coppie) della Puglia da e per il Nord; da Bologna, è possibile proseguire per le destinazioni finali (o viceversa) attraverso diverse soluzioni con interscambio.

In tale contesto, rientra pertanto la limitazione del servizio nella stazione di Bologna anche della coppia di Intercity 621/622 (Lecce-Bolzano e viceversa).

Tutto ciò considerato, il Ministero che rappresento è ben consapevole dei disagi ai viaggiatori evidenziati dall'onorevole interrogante. Ed infatti, mi preme segnalare che, nell'ambito dell'aggiornamento del secondo periodo contrattuale (anni 2012-2014), è in corso la revisione del reticolo dell'offerta, attraverso una valutazione tecnica finalizzata in particolare alla possibilità di prolungare alcuni collegamenti provenienti dal Sud. Tuttavia, devo peraltro evidenziare che la predetta rimodula-

zione e l'eventuale successiva ripermetrazione dei servizi dovranno avvenire in assenza di risorse ulteriori, considerato che la legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011 ha assegnato al Contratto di Servizio lo stesso stanziamento disposto per il 2011.

Assicuro che il Ministero che rappresento sta seguendo e continuerà a seguire con la massima attenzione ogni ulteriore sviluppo sul tema della mobilità ferroviaria.

ALLEGATO 2

5-06148 Velo: Mancata emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in esame pone l'attenzione sulla mancata adozione del provvedimento di disciplina della revisione delle macchine agricole e operatrici.

Com'è noto all'onorevole interrogante, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre con decreto ministeriale la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110 del Codice della Strada, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e lo stato di efficienza; medesima previsione è prevista per le macchine operatrici ai sensi del combinato disposto degli articoli 114 e 111 del citato Codice.

Al riguardo, faccio presente che l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) prevede che la revisione delle macchine agricole è stabilita con provvedimento del Ministero che rappresento di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mentre l'articolo 304 del medesimo regolamento demanda al solo Ministero dei trasporti l'emanazione del relativo provvedimento per quanto concerne le macchine operatrici.

A tale riguardo, posso assicurare che i relativi provvedimenti sono già in corso di predisposizione e verranno al più presto adottati, tenendo conto anche delle esi-

genze che sono emerse a seguito dell'audizione al Senato della Repubblica del 6 luglio 2011 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Sottolineo, infatti, che la problematica è ormai da lungo tempo all'attenzione dell'Amministrazione ed è stata, altresì, affrontata in sede parlamentare anche a seguito degli incidenti causati, nella gran parte dei casi, dal ribaltamento dei mezzi agricoli.

Tra l'altro, anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel concordare sulla necessità di una rapida predisposizione di misure specifiche, ha fatto presente, altresì, che, sempre nell'ottica della sicurezza stradale, sta promuovendo iniziative volte alla formazione e all'addestramento degli operatori per l'utilizzo, in campo e su strada, dei trattori agricoli o forestali, non ritenendo sufficiente il possesso della patente di tipo B per la guida di tali veicoli.

In particolare, congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, già dal 2011 ha promosso attività di formazione finalizzate alla preparazione alla guida e all'uso delle macchine agricole e forestali nel contesto rurale e stradale, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché alla promozione e diffusione della sicurezza sul lavoro nelle attività agricole e forestali.

L'onorevole interrogante richiama, infine, la problematica connessa con i fenomeni di concorrenza sleale nei confronti

degli autotrasportatori determinata, essenzialmente, dalla formulazione dell'articolo 58 del Codice della Strada.

In particolare, detto articolo prevede che le macchine operatrici possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Orbene, la generica formulazione della norma dà adito ad interpretazioni non univoche in relazione a ciò che è da intendersi per « trasporto di cose », consentito per l'autotrasporto ma vietato per le macchine operatrici, rispetto allo « spostamento di cose », autorizzato con limi-

tazioni per le macchine operatrici, generando, in tal modo, contenzioso a causa delle sanzioni erogate in fase di controllo su strada.

Nel concludere, condivido che le problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante necessitano di una sollecita soluzione anche attraverso una specifica modifica al Codice della strada che potrebbe trovare utile collocazione nell'ambito dei decreti legislativi di cui al disegno di legge, di prossima emanazione, recante delega al Governo per la riforma del Codice della Strada, attualmente all'esame nelle competenti sedi parlamentari.

ALLEGATO 3

5-06354 Velo: Ritardi, da parte del CED della motorizzazione, nella trasmissione postale del tagliando di convalida da apporre sulla patente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il servizio di spedizione su tutto il territorio nazionale, relativo ai tagliandi per il rinnovo della patente, per l'annotazione dei trasferimenti di residenza sui documenti di circolazione nonché per le lettere relative alle decurtazioni dei punteggi è stato sospeso a partire dallo scorso 1° febbraio.

L'interruzione del servizio di stampa e « postalizzazione » di tali comunicazioni è derivata dalla mancanza di fondi sul relativo capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente impossibilità di richiedere al fornitore le necessarie attività.

Tale blocco ha creato gravi problemi per l'utenza (professionale e non), impossibilitata a guidare in territorio estero senza il tagliando di conferma di validità della patente.

Nel mese di febbraio e nelle prime due settimane di marzo il servizio fornito dal *call center* della Motorizzazione ha dovuto far fronte a migliaia di chiamate di cittadini che lamentavano situazioni di indubbia criticità.

In tale periodo, per supplire e limitare i disagi dei cittadini, i competenti Uffici del Ministero hanno continuato ad aggior-

nare il « *database* » centralizzato dei titolari di patente con le nuove date di scadenza, anche al fine di garantirne la verifica da parte delle forze dell'ordine che possono accedere al sistema centrale tutti i giorni, H24.

Inoltre, sono state diramate istruzioni operative semplificate, con il coinvolgimento degli uffici provinciali della Motorizzazione civile, per consentire comunque agli interessati l'accesso ai corsi di recupero punti della patente, anche in assenza della lettera di comunicazione dell'avvenuta decurtazione degli stessi.

Lo scorso 15 marzo sono confluiti sul relativo capitolo di entrata le somme necessarie per consentire la ripresa delle attività e ne è stata data contestuale comunicazione all'utenza.

Il costante aggiornamento del « *database* » centralizzato ha consentito, già a partire dal 16 marzo, di riprendere le lavorazioni interrotte.

Nel concludere, faccio presente, sulla base delle spedizioni di questi giorni, che l'arretrato accumulato sarà evaso entro la fine di questo mese e che, pertanto, la consueta operatività riprenderà entro pochi giorni.

ALLEGATO 4

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).**EMENDAMENTI**

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

5. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: sentito il Comitato per l'intermodalità e la logistica

aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata,.

6. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 100. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (C. 4989, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato).

**NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
COME TESTO BASE**

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2010, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al citato comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima;

b) Al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1 e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi retribuzioni o altri emolumenti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05971 Viola: Realizzazione di un impianto per la produzione di biogas nel comune di Mirano, in provincia di Venezia	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	177
5-06004 Forcolin: Piano di delocalizzazione del gruppo aziendale Ditec Spa	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	179
5-06064 Zamparutti: Progetti di costruzione in provincia di Lecce dei metanodotti TAP e IGI Poseidon	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	181
5-06071 Mosca: Reindustrializzazione e rilancio del distretto tecnologico del vimercatese	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	182

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	172
7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	172
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal sottosegretario allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti)</i>	184

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	175
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento)</i>	192

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.30.

5-05971 Viola: Realizzazione di un impianto per la produzione di biogas nel comune di Mirano, in provincia di Venezia.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo innanzitutto per il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici circa la realizzazione dell'impianto in questione. Più in generale, sottolinea l'importanza di definire il perimetro di intervento del Governo in caso di inerzia da parte delle regioni ed in proposito esprime soddisfazione per il decreto in materia di *burden sharing* Stato-regioni in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine che è stata recentemente assegnata alle Commissioni Attività produttive ed Ambiente una risoluzione che affronta la richiamata questione dell'esercizio dei poteri sostituivi da parte del Governo.

5-06004 Forcolin: Piano di delocalizzazione del gruppo aziendale Ditec Spa.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca FORCOLIN (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta fornita dal rappresentante del Go-

verno. Esprime rammarico per il fatto che la Ditec Spa, che ha confermato l'intenzione di attuare l'annunciato piano di delocalizzazione, è un'azienda sana che produce utili. Auspica pertanto che il Governo possa continuare a monitorare l'evolversi della vicenda al fine di individuare soluzioni atte a preservare l'occupazione e gli attuali livelli produttivi nei territori coinvolti.

5-06064 Zamparutti: Progetti di costruzione in provincia di Lecce dei metanodotti TAP e IGI Poseidon.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la puntuale risposta, sottolinea che il progetto IGI Poseidon si trova in fase più avanzata perché ha ricevuto un maggiore sostegno dal Governo rispetto al metanodotto TAP. Auspica pertanto che il medesimo sostegno sia assicurato anche a quest'ultimo, in considerazione del fatto che il consorzio ha espresso parere favorevole alla sua realizzazione. Ciò consentirebbe anche al progetto TAP di rappresentare ancora un'opzione possibile.

Rispetto alle procedure di VIA e di VAS presentate da TAP, chiede se possano in qualche modo condizionare il ripristino dell'approdo a Brindisi perché, se così fosse, si potrebbe addivenire ad una soluzione ottimale per consentire al Paese di mantenere una posizione strategica relativamente all'approvvigionamento del gas.

5-06071 Mosca: Reindustrializzazione e rilancio del distretto tecnologico del vimercatese.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessia Maria MOSCA (PD) esprime apprezzamento per la schiettezza della risposta e per l'intervento personale del ministro sulle problematiche del distretto del vimercatese. Osserva che la risposta rende evidenti le specificità di ciascuna delle aziende menzionate nel suo atto ispettivo. Rilevato che nel progetto Agenzia digitale si deve tenere conto delle enormi potenzialità produttive dell'area vimercatese, sottolinea la necessità di trovare investitori sul territorio.

Per quanto riguarda la situazione delle singole aziende, ritiene che per Alcatel sia necessaria una strategia aziendale mirata, a differenza della IBM Italia, Micron e Bames/Sem che si trovano da più tempo in stato di crisi. Sollecita pertanto il Governo ad attuare politiche nazionali che consentano di riesaminare decisioni precedentemente assunte e di mettere in atto una serie di interventi, insieme agli enti territoriali, per rilanciare la produttività nel territorio del vimercatese.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.15.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che sono all'esame della Commissione alcuni provvedimenti, in particolare il testo unificato delle proposte di legge sull'auto elettrica e il testo unificato delle proposte di legge sull'imprenditoria giovanile e femminile, esaminato congiuntamente con l'XI Commissione Lavoro, sui

quali il Governo deve ancora esprimere il proprio parere. Sollecita pertanto il sottosegretario a rappresentare la posizione del Governo sui suddetti provvedimenti in modo da poter consentire alle Commissioni interessate di concludere l'esame in sede referente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI assicura che riferirà al Governo la sollecitazione della presidente Dal Lago.

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 15 febbraio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il sottosegretario a dare il parere sulle risoluzioni in titolo illustrate nella precedente seduta.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI accoglie integralmente i dispositivi delle tre risoluzioni con le motivazioni contenute nel documento che consegna agli atti della Commissione (*vedi allegato 5*).

Sottolinea che nella trattativa protrattasi nella nottata odierna si è giunti ad un accordo che prevede il ritiro della procedura di mobilità e il prolungamento dell'attività produttiva del sito Alcoa fino al 31 dicembre 2012, in presenza di manifestazioni di interesse per il subentro. L'attività cesserà invece il 31 ottobre in assenza di manifestazioni di interesse si-

gnificative da parte di possibili acquirenti. Pertanto, se non si dovesse concludere positivamente la cessione dello stabilimento di Portovesme, si passerà a utilizzare tutti i previsti ammortizzatori sociali. Assicura che il Governo, insieme a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, profonderà il massimo impegno nel trovare investitori che sostituiscano Alcoa. In particolare, sarà compito dell'Esecutivo garantire la diminuzione del costo dell'energia. Sottolinea che è stata avanzata in sede UE la richiesta di poter ulteriormente prorogare la cosiddetta superinterrompibilità, secondo quanto richiesto da tutte le risoluzioni presentate. Non appena la Commissione europea esprimerà parere favorevole su questo aspetto, si procederà con un decreto che prolungherà la superinterrompibilità in scadenza al 31 dicembre 2012.

Ritiene che sia invece molto più complicato risolvere il problema dell'elevato costo dell'energia, perché si dovrebbe avere un prezzo molto inferiore rispetto al prezzo unico nazionale (PUN). Sono state ipotizzate al riguardo varie soluzioni: la prima è il cosiddetto *interconnector* che garantirebbe sconti sui costi energetici agli attuali stabilimenti Alcoa per altri sei anni. Ciò significa che il futuro fornitore dovrebbe aderire alla tipologia di contratto *interconnector* stabilendo linee di connessione con altri sistemi europei. La seconda soluzione ipotizzata è quella del cosiddetto contratto bilaterale che è stato più volte sollecitato dalle istituzioni locali e dal sito produttivo. Ritiene necessario valutare la percorribilità di questa soluzione in funzione della normativa *antitrust*. Non risulta affatto semplice indurre Enel ad accedere a questo tipo di contratto perché è operatore dominante; si tratta quindi di capire se Enel continuerà ad avere nel prossimo futuro tale posizione. Rileva, in ogni caso, che qualsiasi sconto energetico sarà riconosciuto al sito produttivo di Portovesme, ricadrà purtroppo sulla bolletta dei cittadini. Osserva con rammarico che ogni volta che si tenta di trovare soluzioni a regime per industrie energivore si ha la consapevolezza che la riduzione del prezzo sarà pagata da famiglie e im-

prese. A suo avviso, tra le soluzioni presentate, il contratto *interconnector* presenta il pregio di risolvere il problema dell'interconnessione tra Italia e mercato estero.

Evidenzia inoltre le problematiche infrastrutturali del sito di Portovesme in cui dovrebbe essere migliorato il porto e la viabilità. Ribadisce l'impegno del Governo a cercare nuovi investitori che sostituiscano Alcoa che ha assunto la decisione irreversibile di abbandonare il Paese. Fa presente che sono finora pervenute manifestazioni di interesse da parte di quattro società cui è stato consentito di accedere alla *data room* messa a disposizione da Alcoa, la quale nell'accordo raggiunto stanotte si è impegnata a mantenere un comportamento assolutamente corretto nelle future trattative.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, preso atto che il Governo ha accolto gli impegni dei dispositivi delle risoluzioni presentate, invita i presentatori a redigere un testo unificato delle risoluzioni in titolo che potrà essere votato in una prossima seduta.

Paolo FADDA (PD) concorda sulla proposta di redigere un testo unificato delle risoluzioni in titolo. Dà atto all'Esecutivo di aver messo in campo ogni tentativo per contribuire alla soluzione di un gravissimo problema del territorio sardo. Ritiene che quella di ieri sia stata una giornata drammatica per la vicenda che vede coinvolti i lavoratori di Alcoa ed esprime solidarietà nei confronti dei soggetti vittime dei tafferugli avvenuti con le forze dell'ordine.

Sottolinea come gli impegni sottoscritti dal Governo in occasione dell'approvazione della legge sul servizio di interrompibilità sono dovuti a una grave carenza infrastrutturale della Sardegna.

Ritiene che l'accordo cui si è pervenuti nella tarda serata di ieri, al termine di una faticosa trattativa, possa considerarsi soddisfacente e rappresenti un importante passo in avanti per individuare al più presto un nuovo acquirente. Le soluzioni indicate sono varie e spetta senz'altro al

Governo scegliere quella più adatta ed efficiente rispetto ad una crisi economica drammatica che riguarda la provincia di Carbonia-Iglesias che è la più povera di tutto il territorio nazionale. Dichiarò di essere fiducioso che il Governo procederà rapidamente nel percorso che si è delineato ed esprime apprezzamento per l'impegno mostrato anche da parte delle organizzazioni sindacali coinvolte a tutela dei lavoratori del Sulcis, territorio gravemente colpito dalla crisi economica che rappresenta per questo una vera e propria polveriera sociale.

Salvatore CICU (PdL), cofirmatario della risoluzione Saglia n. 7-00758, concorda sulla proposta di redigere un testo unificato delle risoluzioni in titolo. Ritene che l'accordo di ieri rappresenti un fatto importante e dà atto al Governo di aver fatto l'impossibile per individuare una soluzione praticabile.

La questione dirimente è senza dubbio quella del costo dell'energia; ritiene che le soluzioni indicate dal Governo debbano essere considerate complementari fra loro. Ritene altresì che debbano essere assicurati tempi ragionevoli ed auspica che si giunga ad una soluzione definitiva, giudicata ammissibile anche in sede europea, entro l'estate prossima. Sottolinea che tutti i parlamentari della regione Sardegna hanno scelto di non ostacolare il Governo in questa delicata fase della trattativa, perché occorre scongiurare il rischio concreto della perdita di 1.500 posti di lavoro. Desidera infine dare atto dell'impegno e della sensibilità dimostrata dal Governo e, in particolare, dal sottosegretario di Stato De Vincenti, in questa complicata vicenda.

Mauro PILI (PdL), cofirmatario della risoluzione Garagnani 7-00775, esprime soddisfazione per il fatto che il Governo abbia accolto gli impegni contenuti nelle risoluzioni presentate e concorda sulla proposta di redigere un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

In merito alla questione che la riduzione del prezzo dell'energia per le industrie sarde ricade sulle bollette di tutti i

cittadini italiani, richiama una nota della Commissione europea in cui si sottolinea che il costo dell'energia in Sardegna supera del 60 per cento il prezzo unitario nazionale italiano che è il più alto dell'Unione europea. Tale incongruenza è dovuta al fatto che Enel, quale soggetto dominante, non ha alcun interesse ad offrire energia a prezzi competitivi. Rilevato che la Sardegna produce energia per una quantità superiore all'80 per cento al suo fabbisogno, ricorda che il Governo italiano ha evidenziato in sede europea che questa sovraccapacità di generazione di energia elettrica è dovuta a motivi di sicurezza. In base all'energia prodotta, le industrie energivore potrebbero avere in Sardegna un prezzo di poco superiore al costo di produzione marginale del produttore. È pertanto evidente una responsabilità oggettiva dell'Enel nel mantenere elevatissimi i costi energetici sull'isola e ritiene che solo un accordo bilaterale potrebbe consentire di mantenere in attività gli stabilimenti di Portovesme.

Con riferimento alla tipologia di contratti *interconnector*, osserva che è stato approvato il metanodotto GALSI e che è stato attivato il cavo di connessione Sacoi; sono stati autorizzate altresì sul territorio sardo due gruppi di centrali Eon e siti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂.

In relazione all'interrompibilità rileva alcune problematiche: in primo luogo, la legge approvata due anni fa prevede la presentazione di monitoraggi alla Commissione europea che non sono finora stati effettuati. Aggiunge che dal 2009 ad oggi non si è mai ricorsi all'interrompibilità e nonostante ciò il costo viene comunque scaricato in bolletta.

Ribadisce, quindi, che un contratto bilaterale tra Enel e il soggetto che subentrerà ad Alcoa potrebbe consentire i migliori risultati, in considerazione anche del fatto che oggi vi sono le condizioni politiche per costringere Enel alla sottoscrizione di questo tipo di accordo.

Antonio MEREU (UdCpTP), cofirmatario della risoluzione Fadda n. 7-00772, nel concordare con le osservazioni svolte dal

collega Fadda, dà atto al Governo di aver superato un *impasse* importante. Tuttavia, ritiene che il vero problema della Sardegna sia costituito dalla sua insularità che pesa negativamente su tutte le attività industriali, situazione aggravata dal fatto che da più di quarant'anni su questo territorio gravano costi energetici significativamente superiori rispetto al resto del Paese. Invita pertanto il Governo ad intervenire in sede europea affinché siano adeguatamente riconosciute le problematiche economiche connesse all'insularità della Sardegna.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha sospeso i propri lavori sul provvedimento in esame nello scorso mese di dicembre, poiché la V Commissione aveva chiesto una relazione tecnica prima di esprimere il proprio parere.

Comunica che tale parere è pervenuto (favorevole con una condizione, *ex* articolo 81, comma quarto, della Costituzione), così

come i pareri delle Commissioni I (favorevole), II (favorevole), XI (favorevole con osservazione) e XIV (favorevole con osservazione).

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 10.01 che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore.

La Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che le disposizioni in esame sono di importanza capitale per le attività produttive e che

potrebbero avere un impatto devastante sul sistema economico italiano. Chiede agli uffici di svolgere approfondimenti relativi alla comparazione con altri Stati dell'Unione europea sulla materia della *golden share*. Riterrebbe altresì opportuno che nelle Commissioni V e VI si procedesse ad audizioni di ENI e di Enel e di altri soggetti esperti sulla materia.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) rileva che la Commissione Attività produttive dovrebbe esprimere il proprio parere rinforzato alle Commissioni di merito in tempi utili perché possa essere da queste adeguatamente valutato. Osserva che la scelta delle società nei confronti delle quali si esercitano poteri speciali da parte dello Stato non può essere affidata al Ministero dell'economia, ma deve essere

posta in capo ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture.

Laura FRONER (PD) concorda con la richiesta del collega Torazzi di avere tempi adeguati di approfondimento di un provvedimento che avrà un forte impatto sul sistema industriale italiano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05971 Viola: Realizzazione di un impianto per la produzione di biogas nel comune di Mirano, in provincia di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5, comma 4, della legge n. 10/1991 (in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dello sviluppo economico, già dell'industria, commercio e artigianato, a predisporre il piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, nel caso in cui le Regioni non provvedano entro un dato termine ivi stabilito (ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 10/1991).

A tal proposito, va rilevato che il richiamato articolo 5 si colloca in un contesto normativo ed istituzionale che oggi è profondamente mutato. La legge n. 10/1991, pur introducendo, significative innovazioni in materia di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili, si inseriva in un contesto complessivamente ancora centralizzato nei rapporti Stato-Regioni in cui erano presenti pochi operatori, in genere riconducibili alle aziende municipalizzate, oltre il soggetto monopolista di Stato (Enel).

Dal 1991 ad oggi sono intervenute importanti riforme del settore elettrico in attuazione del processo di liberalizzazione e di apertura del mercato interno dell'energia avviato in sede comunitaria con la direttiva 96/92/CE, recepita con il decreto legislativo n. 79/1999. Con tale decreto l'attività, infatti, di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, convenzionale o rinnovabile, è considerata libera ed esercitabile in regime di autorizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che sul piano istituzionale è poi intervenuta la fondamentale riforma del Titolo V della Costituzione, che ha assegnato alla competenza

concorrente la materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (articolo 117, comma 3, Cost.).

È possibile, quindi, ritenere che l'articolo 5 della legge n. 10/1991 non sia più attuale in quanto oltre a risentire di una impostazione centralizzata della politica energetica, deve tener conto della nuova dimensione, costituzionalmente garantita, dell'autonomia regionale.

Ciò premesso, si segnala che in tale ambito l'unico potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, validamente esercitabile è disciplinato dall'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28/2011, in materia di *burden sharing*.

Tale articolo prevede, l'emanazione di un decreto di concerto tra i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente, che definisce gli obiettivi regionali, in attuazione della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Lo stesso articolo 37 stabilisce, inoltre, che con il suddetto decreto ministeriale siano disciplinate anche le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con la citata legge finanziaria.

A tal proposito, si segnala che il decreto *burden sharing*, attualmente in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, prevede alla ripartizione fra le regioni e province autonome della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti per raggiungere l'obiettivo nazionale del 17 per cento del consumo finale lordo entro il 2020.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito posto dall'On.le Interrogante, si fa presente che ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387/2003 sono state emanate, con il DM 10 settembre 2010, le Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sono previsti, infatti, i criteri in base ai quali le Regioni possono procedere all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti, tenendo conto del regime vincolistico dei territori.

Le citate linee guida prevedono, altresì, lo svolgimento di un procedimento unico (Conferenza di Servizi) finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Si segnala, infine, che proprio in sede di Conferenza di Servizi la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto in questione, a tutela delle valenze paesaggistiche presenti nell'area interessata.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06004 Forcolin: Piano di delocalizzazione del gruppo aziendale Ditec Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'onorevole Forcolin richiama l'attenzione sul piano di delocalizzazione annunciato dalla società Ditec S.p.A., facente parte del Gruppo Ditec Entrematic, di proprietà della multinazionale svedese Assa Abloy, che coinvolgerebbe lo stabilimento di Quarto d'Altino (Venezia).

L'Azienda, leader mondiale nella progettazione e produzione di automazioni per cancelli e porte pedonali, ha sede legale a Caronno Pertusella (VA) e dispone sul territorio nazionale di due stabilimenti a Treviolo (BG) e di uno stabilimento e di un magazzino a Quarto d'Altino (VE).

La Assa Abloy ha deciso una riorganizzazione dei propri stabilimenti annunciando – con comunicati stampa del 22 settembre 2011 e del 28 ottobre 2011 – l'intenzione di procedere entro il 2013 alla cessazione delle attività produttive e amministrative svolte nei siti di Quarto d'Altino per trasferirle in Repubblica Ceca e nella Repubblica Popolare Cinese. Tale decisione, se applicata, comporterà il licenziamento di 90 lavoratori dei circa 130 impiegati presso lo stabilimento di Quarto d'Altino.

In occasione dell'incontro per discutere della grave situazione aziendale, tenutosi presso l'Assessorato al lavoro della Provincia di Venezia il 16 dicembre 2011 – alla presenza dell'Assessore al lavoro, del sindaco di Quarto d'Altino, delle RSU aziendali e del rappresentante sindacale della FIOM CGIL – l'Azienda ha confermato l'intenzione di ridefinire la propria organizzazione produttiva concentrando le attività produttive simili in stabilimenti

unici e trasferendone altre in paesi a basso costo di lavoro ma che tuttavia il piano industriale non è ancora stato definito. Il rappresentante dell'Azienda, tuttavia, non ha potuto negare che il sito di Quarto d'Altino produce utili per l'Azienda.

Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, ha provveduto ad attivare un tavolo di confronto al fine di individuare soluzioni idonee a preservare – sul territorio nazionale – la capacità produttiva di DITEC.

Nell'ambito del predetto tavolo, lo scorso 7 febbraio è stato sottoscritto un verbale di intesa che prevede la disponibilità dell'azienda a valutare l'eventuale cessione degli *asset* di Quarto d'Altino ad un nuovo soggetto imprenditoriale, in grado di garantire la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento.

Riguardo la situazione del sito di Bergamo, faccio presente che in data 19 marzo scorso la DITEC S.p.A. ha presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali domanda per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per il periodo 1° marzo 2012 – 28 febbraio 2013 in favore di 13 lavoratori dell'unità produttiva sita in Treviolo (BG).

Per il sito di Caronno Pertusella, di contro, si prevede l'accorpamento del centro di distribuzione mondiale del gruppo Ditec Entrematic, consolidando la produzione di determinati prodotti ed ampliando attraverso la centralizzazione delle attività di assemblaggio di porte sezionali

precedentemente svolta nell'unità di Treviolo (BG). In tale ottica l'Azienda ha già affittato un nuovo magazzino di 1.200 mq e si sta adoperando a ricercare un nuovo centro logistico ancora più grande, attuando al contempo un nuovo piano di

reclutamento, aumentando l'organico di 15/20 unità entro l'anno.

Vorrei concludere evidenziando come la vicenda che vede coinvolti i lavoratori della Ditec S.p.A. sia all'attenzione del Governo nella sua collegialità.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06064 Zamparutti: Progetti di costruzione in provincia di Lecce dei metanodotti TAP e IGI Poseidon.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai due progetti di costruzione di condutture (pipeline) destinate a importare gas in Italia dall'estero, si premette che il gasdotto IGI Poseidon è stato autorizzato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, mentre per quanto concerne il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (di seguito TAP) in data 31 agosto 2011 è stata presentata al Mise l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dello stesso.

Per il gasdotto TAP lo scorso 15 marzo è stata inoltre avanzata al Ministero dell'Ambiente l'istanza per l'avvio della procedura di VIA, il quale ha riferito che la documentazione tecnico-amministrativa, trasmessa in allegato alla richiesta, è al momento sottoposta a verifica di procedibilità e che l'eventuale esito positivo sarà comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, alla società proponente ed alla Commissione per la verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS che ne valuterà gli aspetti tecnici relativi agli impatti sulle componenti ambientali.

Ciò premesso, si evidenzia che il gasdotto TAP si presenta come una rotta alternativa per l'approvvigionamento di gas rispetto al progetto IGI Poseidon in quanto, pur essendo entrambi progettati per trasportare il gas in Italia, il progetto IGI prevede il collegamento diretto tra le reti greca e italiana, mentre il progetto TAP prevede anche il transito intermedio in Albania.

In ordine alla possibilità di individuare nel brindisino, presso la centrale elettrica di Cerrano, il punto di approdo del gasdotto, si segnala che la società TAP ha

comunicato al riguardo che tale ipotesi, è stata valutata ma scartata per motivi tecnici.

In merito all'opportunità di riesaminare la compatibilità ambientale del gasdotto IGI Poseidon che ha già da tempo completato tutti gli iter autorizzativi, si fa presente che la Commissione tecnica VIA-VAS ha ampiamente valutato con esito positivo il progetto, in sede d'istruttoria procedimentale, tenendo in considerazione tutte le osservazioni all'epoca pervenute e le diverse opzioni prospettate, nonché tutte le incidenze sul territorio e accogliendo i pareri favorevoli del Ministero dei Beni culturali e della Regione Puglia.

Infine, per quanto riguarda la ripartizione su base regionale degli obiettivi di riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti cd. «burden sharing», si precisa che il decreto sulla ripartizione tra le Regioni e le Province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 28/2011 è attualmente in fase di pubblicazione in G.U.

Il decreto in materia di «burden sharing», oltre ad indicare gli obiettivi per singola Regione, fornisce gli strumenti di intervento in caso di inadempimento delle amministrazioni regionali che non raggiungono tali vincolanti obiettivi.

In merito all'ultimo quesito posto dall'On.le Interrogante si fa presente che il gas che potrebbe arrivare nel Salento attraverso uno dei due gasdotti, così come pure quello che già arriva sul territorio non potrà contribuire ad abbassare la quota di fonti fossili, rientrando esso stesso in tale categoria.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06071 Mosca: Reindustrializzazione e rilancio del distretto tecnologico del vimercatese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta seguendo con grande attenzione le vicende relative al polo ICT di Vimercate.

Più in particolare per quel che riguarda l'ACATEL è stato attivato, a seguito di un confronto diretto avvenuto tra il Ministro dello Sviluppo Economico e l'amministratore delegato (c.d. CEO) dell'azienda, un tavolo tecnico al fine di verificare le possibili misure che consentano il mantenimento in Italia di un importante centro di ricerca nel settore delle TLC. Il tavolo di confronto con i sindacati si è già riunito la scorsa settimana e sarà riconvocato per illustrare anche alle parti sindacali, gli esiti del confronto tra Ministero e azienda.

Il Ministero del Lavoro comunica a riguardo che in data 15.04.2011, presso l'Assolombarda è stato sottoscritto un accordo tra Alcatel Lucent Italia spa e le OO.SS. competenti, a conclusione di una procedura di mobilità attivata dall'Azienda il giorno 08.04.2011. L'accordo ha previsto la possibilità per la citata Società di licenziare 47 lavoratori, entro il 31.12.2011, dando priorità a quelli che maturino il possesso dei requisiti per la percezione di un trattamento di quiescenza (pensione di anzianità e/o vecchiaia) entro il periodo di percezione del trattamento individuale di mobilità o al termine del medesimo.

Anche per la situazione di MICRON e BAMES/SEM sono attivi tavoli di confronto. In particolare per BAMES/Sem si sta lavorando in collaborazione con la Regione Lombardia alla ricerca di possibili

nuovi investitori che consentano di tutelare l'occupazione e il presidio produttivo.

Con riferimento alla situazione delle altre imprese segnalate, non si dispone di particolari informazioni pur tuttavia il Ministero dalla disponibilità ad attivare le iniziative di competenza, ove richiesto dalle parti.

È altresì, evidente che i singoli tavoli di crisi sono affrontati nell'ottica di una più ampia politica di rilancio del settore ICT definita dal Governo nell'ambito dell'agenda digitale italiana.

L'impegno del Governo è, quindi, di puntare su tali investimenti, al fine di realizzare infrastrutture materiali e immateriali, optando per un mercato più innovativo che promuova benessere sociale.

Si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha definito il *«Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana»* che, sottoposto a consultazione pubblica, ha riscosso grande interesse da parte del mercato, delle associazioni di categoria, delle Regioni e degli Enti locali. Tale Progetto, che s'inserisce nell'ambito della più ampia strategia EU2020, è attualmente all'attenzione della Commissione europea e definisce le misure per dotare l'Italia dell'infrastruttura necessaria a realizzare uno dei più importanti obiettivi dell'agenda digitale europea.

Il progetto, infatti, mediante l'azione di una Cabina di regia per l'Agenda digitale nazionale, ha come obiettivo quello di garantire a tutta la cittadinanza l'accesso alla banda larga entro il 2013 e l'accesso

a internet con velocità superiore a 30 Mbps o più, entro il 2020, assicurando che almeno il 50 per cento delle famiglie europee si abboni a connessioni internet di oltre 100 Mbps.

Il Progetto Strategico si sostanzia in due ambiti di intervento, il primo riguarda

lo sviluppo della « Banda ultra-larga » e il secondo la realizzazione di « Data center ».

Tali attività contribuiranno a rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorendo l'incremento della domanda di servizi digitali con dirette ricadute positive su tutto il comparto.

ALLEGATO 5

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO
ALLO SVILUPPO ECONOMICO, CLAUDIO DE VINCENTI**

Il Governo sta seguendo con grande attenzione la crisi dell'Alcoa, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'impianto sull'economia del territorio e per la rilevanza strategica della produzione dell'alluminio.

La decisione della Multinazionale americana di chiudere l'impianto di Portovesme è giunta improvvisa ed inattesa avendo il Governo garantito, in questi anni e fino al 31 dicembre 2012, condizioni ottimali per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Lo scorso 13 gennaio, al tavolo di confronto immediatamente convocato dal Ministero dello sviluppo economico, il Governo ha proposto un percorso ragionevole di gestione della grave situazione sociale conseguente all'annuncio della chiusura e del contemporaneo licenziamento di tutti i lavoratori, mentre la direzione di Alcoa, dal canto suo, ha respinto ogni ipotesi di mediazione.

Il lavoro avviato dal Ministero a valle del citato incontro, nei riguardi di tutti i soggetti interessati ad una positiva soluzione del problema, era stato finalizzato a cercare le condizioni per la riapertura del confronto.

Le iniziative attuate sono state rivolte sia all'Alcoa, che ai potenziali investitori, i quali hanno in vario modo manifestato interesse ad esaminare la possibilità dell'acquisizione dello stabilimento di Portovesme.

Tali incontri hanno, quindi, consentito di individuare i principali punti critici da rimuovere, al fine di arrivare ad una positiva soluzione della vertenza.

In questo contesto, il 7 febbraio 2012, si è svolto presso questo Ministero un incontro con la Regione Sardegna, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, per un esame dei problemi da affrontare in vista di un possibile accordo.

In particolare il Sottosegretario di Stato, che ha presieduto la riunione, ha confermato l'impegno del Governo sui punti fondamentali per superare le difficoltà che si sono manifestate nel confronto tra le parti.

In primo luogo, la necessità di rimuovere la procedura di mobilità/licenziamenti e di utilizzare, in quanto necessari, altri ammortizzatori sociali.

In secondo luogo, la creazione delle condizioni di contesto per rendere la produzione competitiva in termini di costo dell'energia, adeguamento delle infrastrutture, con particolare riferimento all'area portuale e, recupero di efficienza dell'impianto.

Tutto questo potrà favorire l'ingresso di nuovi investitori in grado di garantire la continuazione della produzione di alluminio nel sito di Portovesme.

Su queste basi il Ministero sta lavorando, anche con le parti coinvolte, nella prospettiva di raggiungere in tempi brevi un accordo che, superando la procedura di

mobilità, consenta una gestione della crisi in tutti i suoi aspetti per impedire la chiusura definitiva del sito.

In data 8 marzo 2012 è continuato il confronto tra le parti della vertenza, che hanno precisato le rispettive posizioni. In quell'occasione il Sottosegretario di Stato ha sollecitato l'azienda a rivedere la tempistica di cessazione della produzione.

Inoltre, stanno continuando presso il Ministero Sviluppo Economico, approfondimenti sui temi cruciali della vertenza (a partire dalla questione del costo dell'energia), anche attraverso incontri con le organizzazioni sindacali e con le aziende che hanno manifestato interesse per lo stabilimento di Portovesme.

L'ultimo incontro dei quali si è avuto ieri 26 marzo 2012.

Il Ministero continuerà a monitorare la situazione e con la dovuta cura aggiornerà questa nota alla luce dei futuri sviluppi.

Risoluzione n. 7-00772
On. FADDA ed altri.

IMPEGNA IL GOVERNO

- 1) « *a confermare la rilevanza strategica della produzione di alluminio in Italia e ad affrontare con determinazione i problemi che ostacolano la continuazione della produzione dello stabilimento Alcoa di Portovesme, anche per salvaguardare i posti di lavoro nell'area, chiedendo ad Alcoa la sospensione immediata della procedura di mobilità del personale; ».*

Accolto

Si ritiene che l'impegno ad affrontare con determinazione i problemi posti dalla decisione Alcoa possa essere assunto, tenuto conto anche dell'intensa attività di gestione della crisi portata avanti dal Ministero per dare una prospettiva occupazionale all'area, pur se si ritiene il settore dell'alluminio particolarmente esposto alle dinamiche ed alle logiche della globalizzazione dei mercati e, pertanto, difficil-

mente riconducibile a dimensioni di strategicità puramente nazionale.

- 2) « *ad assumere entro brevissimo tempo iniziative normative per la proroga di almeno tre anni delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41; ».*

Nuova riformulazione

- 2) « *a verificare la fattibilità di una proroga, per un periodo contenuto, delle misure finalizzate alla sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, tenendo conto delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico e aprendo a tal fine un'interlocuzione anche a livello europeo ».*

Il regime di interrompibilità speciale che il decreto-legge citato ha introdotto nelle Isole Maggiori è stato valutato ammissibile, per il periodo di 3 anni previsto, da parte dalla Commissione Europea con la Decisione NN24/2010. La stessa Commissione ha stabilito che l'Italia debba predisporre un rapporto annuale di monitoraggio della misura per ciascun anno in cui essa viene applicata. Il primo rapporto, relativa all'anno 2010, è stata inviata a Bruxelles ad Agosto 2011 e non è stata finora oggetto di alcun commento. Riguardo la seconda relazione (anno 2011) è stata già avviata la relativa istruttoria tramite nota del 13 febbraio 2012.

Anche se la misura si traduce indirettamente in un sostegno alle imprese che aderiscono al sistema di interrompibilità speciale, bisogna motivarne la permanenza, oltre il periodo già definito, sulla base di analisi e conseguenti esigenze di sicurezza della rete elettrica. L'assetto della rete proprio in Sardegna ha conosciuto nel frattempo una modifica importante con la realizzazione del nuovo elettrodotto SAPEI di collegamento al continente. Potrebbe essere necessario prorogare la misura ancora per qualche tempo,

tenuto conto di un primo periodo di parziale affidabilità della nuova infrastruttura e del cambiamento del mix di generazione verso le energie rinnovabili: in tal senso, è in corso un'analisi tecnica da parte di Terna che costituisce il necessario presupposto per decidere l'eventuale proroga, su cui comunque occorrerà avviare un confronto di merito con la Commissione Europea.

- 3) *ad assumere al più presto iniziative normative per la ridefinizione delle tariffe elettriche applicate alle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese energivore;*

Accolto

- 4) *ad assumere, con decisione, ogni iniziativa di competenza affinché l'ENEL realizzi accordi bilaterali capaci di scontare prezzi energetici più bassi di quelli che si registrerebbero sui liberi mercati, come già avviene negli altri Paesi europei;*

Accolto

Le contrattazioni bilaterali in un mercato libero come quello dell'energia non possono essere oggetto di interventi diretti da parte del Governo. Tuttavia, l'impegno può essere accolto indirettamente, attraverso politiche volte alla riduzione generale dei prezzi dell'energia, tra le quali un'accelerazione delle autorizzazioni per le nuove infrastrutture in Sardegna previste da Tema che saranno utili, oltre che per fini di sicurezza, anche per far diminuire i prezzi dell'energia in borsa (Prezzo zonale) e di conseguenza i prezzi delle contrattazioni bilaterali.

- 5) *« a contribuire insieme alla Regione Sardegna alla realizzazione delle infrastrutture necessarie in particolare quelle portuali per superare i costi dell'approvvigionamento della materia prima, inter-*

venendo velocemente affinché inizino i lavori dell'infrastruttura del gasdotto Algeria-Italia; ».

Accolto

Il progetto GALSI (Gasdotto Algeria-Sardegna-Italia) prevede la realizzazione di un gasdotto dall'Algeria alla Toscana attraverso la Sardegna della capacità di 8 miliardi di metri cubi/anno.

Il progetto si divide in due sezioni: Sezione internazionale e sezione Internazionale. Lo stesso è realizzato dalla società Calsi. Dal 2007 la società Snam Rete Gas, gestore della rete nazionale dei gasdotti, collabora al progetto in virtù di un accordo che le ha affidato la costruzione e la gestione della sezione nazionale del Galsi. Il Gasdotto sarà lungo 900 Km, di cui 300 su terraferma in Sardegna e i restanti 600 Km offshore nel Mar Mediterraneo. L'ingegneria di base è stata portata a termine. Il costo complessivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi di euro. Il finanziamento a valere sul programma europeo per la ripresa economica (EEPR) accordato dalla Commissione è pari a 120 milioni di euro.

L'iter autorizzativo al MiSE è alle ultime battute. Non appena la Regione Sardegna e Toscana emaneranno le necessarie intese Stato-Regioni sul progetto, il Ministero rilascerà l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del gasdotto. Entro il 2012 dovrà essere presa la decisione finale di investimento da parte della società Galsi. La decisione è comunque subordinata alla finalizzazione dei contatti di approvvigionamento di gas col fornitore algerino, tuttora in corso di negoziazione.

- 6) *a continuare ad esercitare tutte le iniziative necessarie per tentare di trattenere Alcoa nel ciclo produttivo di Portovesme, come previsto dall'accordo stipulato in data 18 maggio 2010 e, nel caso ciò non fosse possibile, per individuare una nuova compagine imprenditoriale che continui e consolidi l'attività produttiva;*

Accolto

7) *nell'eventualità che Alcoa, nonostante gli impegni per risolvere il problema del costo dell'energia e delle infrastrutture, dovesse confermare la chiusura dello stabilimento, ad assumere le iniziative di competenza affinché l'azienda provveda al ripristino ambientale e a pagare la sanzione di 300 milioni di euro comminata ad Alcoa dall'Unione europea.*

Accolto

L'impegno può essere assunto anche perché il recupero delle somme indebitamente versate a titolo di tariffa speciale costituisce un obbligo nei confronti della Unione Europea e lo stesso si può dire dell'obbligo al ripristino ambientale dei siti, nei casi di cessazione dell'attività produttiva.

**Risoluzione n. 7-00775
On. GARAGNANI ed altri.**

IMPEGNA IL GOVERNO

1) *a superare, con tutte le iniziative persuasive o istituzionali che riterrà opportune, la situazione che lo Stato Italiano rileva nelle dichiarazioni riportate nella decisione della Commissione Europea del 29 novembre 2009, dove si sostiene che: « con la sovraccapacità di generazione di elettricità prevalente in Sardegna Alcoa normalmente avrebbe un notevole potere di negoziazione e otterrebbe un prezzo concorrenziale soltanto leggermente superiore al costo di produzione marginale del produttore. Il fatto che ciò non sia possibile in Sardegna è da imputarsi, al comportamento dell'operatore dominante, che può fissare il prezzo in Sardegna e non ha alcun interesse commerciale a vendere a un prezzo inferiore, sapendo che Alcoa non può acquistare altrove l'elettricità di cui ha bisogno. Inoltre, in situazione di duopolio (ENEL e ENDESA-oggi E.ON) entrambi gli operatori possono avere interesse ad applicare un prezzo superiore al prezzo economicamente otti-*

male, onde evitare di creare "un cattivo precedente" nel resto d'Italia »;

Accolto

Il prezzo dell'energia elettrica è un tema di portata nazionale, aggravato per la Sardegna anche da una situazione infrastrutturale problematica. La rete elettrica di trasmissione sarda infatti, oltre ad essere connessa alla rete Europea tramite cavi in corrente continua di portata limitata, ha anche un deficit di magliatura interna ed un'unica dorsale a 380 kV che collega il Nord con il Sud della regione. Inoltre il parco produttivo è costituito da generatori di taglia elevata rispetto al fabbisogno affetti da elevati tassi di guasto, motivo per cui la cui perdita anche di un solo gruppo provoca perturbazioni rilevanti. Nel 2011 l'apertura del nuovo collegamento in corrente continua al continente SAPEI ha in parte mitigato le differenze di prezzo con le altre zone di mercato, tuttavia le contrattazioni bilaterali in un mercato libero come quello dell'energia non possono essere oggetto di interventi diretti da parte del Governo. L'impegno può essere accolto indirettamente, attraverso politiche volte alla riduzione generale dei prezzi dell'energia, tra le quali un'accelerazione delle autorizzazioni per le nuove infrastrutture in Sardegna previste da Terna che saranno utili, oltre che per fini di sicurezza, anche per far diminuire i prezzi dell'energia in borsa (Prezzo zonale) e di conseguenza i prezzi delle contrattazioni bilaterali. Restano fermi, ovviamente, i poteri di vigilanza di Antitrust sull'eventuale esercizio di potere di mercato da parte dei produttori.

2) *« porre in essere tutte le autorevoli ed urgenti iniziative necessarie a scongiurare la decisione annunciata dalla società Alcoa »;*

Accolto

L'obiettivo principale che si pone il Governo nell'ambito di questa problematica è quello di salvaguardare il tessuto

industriale della Sardegna, tutelando sia gli investimenti che l'occupazione con tutte le sue ricadute sociali che insistono sul territorio. Per questo scopo è stato messo in campo un impegno coordinato su più fronti uno dei quali, molto importante, riguarda il costo dell'energia.

In tale ambito, si evidenzia che il problema dell'approvvigionamento energetico per i clienti energivori, come Alcoa, è comune ai principali paesi europei ed in alcuni Stati Membri come Francia, Germania e Spagna è stato affrontato con strumenti che risentono delle diverse condizioni. Occorre precisare che i modelli europei evidenziati e gli strumenti presentati risentono delle diverse condizioni strutturali dei vari paesi e che alcune delle misure attuate sono all'attenzione della Commissione Europea che ha più volte censurato le decisioni assunte dai Governi nazionali che si sono mossi sulla base di logiche localistiche.

In ogni caso si ritiene che, anche per il tema dell'energia, l'impegno possa essere assunto, ribadendo il massimo impegno ed interesse ad agire in sede UE da un punto di vista generale, in maniera coordinata con gli altri stati membri, sul tema degli « energivori », ed in maniera più specifica attraverso il confronto con la Commissione Europea, per una proroga della misura di super-interrompibilità che, necessaria alla sicurezza del sistema è sicuramente anche uno strumento per i grandi consumatori industriali.

- 3) « ad attivare urgentemente un tavolo di confronto con la multinazionale e con la stessa amministrazione americana per adattare senza riserve e con urgenza la vertenza Alcoa Italia »;

Accolto

- 4) « al fine di definire un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia, a proporre alla Commissione europea un vertice dei Ministri competenti per definire con sollecitudine

una strategia che scongiuri la delocalizzazione dall'Europa dell'industria primaria di alluminio, non solo attivando quelle azioni indispensabili per favorire il mantenimento degli asset produttivi in Europa »;

Accolto

Relativamente al supporto per le problematiche dell'approvvigionamento energetico si conferma l'impegno di cui al punto 2.

- 5) « a promuovere attraverso le opportune e persuasive iniziative la definizione di accordi bilaterali decennali con le società di produzione elettrica al fine di riequilibrare il mercato che risulta distorto da posizioni dominanti e monopoliste »;

Accolto

Le contrattazioni bilaterali in un mercato libero come quello dell'energia non possono essere oggetto di interventi diretti da parte del Governo. Tuttavia, l'impegno può essere accolto indirettamente, attraverso le già citate politiche volte alla riduzione generale dei prezzi dell'energia di cui ai punti 1 e 2.

- 6) « a promuovere un apposito contratto di programma per la filiera dell'alluminio primario con una dotazione minima di 300 milioni di euro che consenta la razionalizzazione del processo produttivo sia per quanto riguarda la produzione elettrica che la ripresa produttiva dello stabilimento Eurallumina ».

Nuova riformulazione

« a promuovere, compatibilmente con le attuali condizioni di finanza pubblica, un apposito contratto di programma per la filiera dell'alluminio primario con una dotazione minima di 300 milioni di euro che possa consentire, ove concesso

la razionalizzazione del processo produttivo sia per quanto riguarda la produzione elettrica che la ripresa produttiva dello stabilimento Eurallumina».

Con riguardo a tale ultimo aspetto, si rappresenta che in data 9 maggio 2008 il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ha sottoscritto con la società Eurallumina un contratto di programma per la realizzazione di un programma di investimenti di 113,674 milioni di euro nel settore industriale ubicato nel Comune di Protoscuso (loc. Portovesme). Ad oggi sono state erogate a detta Società 18,096 milioni di euro (I e II quota di contributo) a fronte dell'avanzamento del programma di investimento del 67,13 per cento.

Allo stato attuale gli investimenti non risultano ultimati e lo stabilimento è chiuso per problemi nel settore dell'alluminio. A tutela della ripresa produttiva dello stabilimento è stato stipulato un accordo tra amministrazioni (MISE, MEF, Ministero del lavoro e Ministero dell'ambiente) che ha consentito alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali di non revocare il contributo riconosciuto alla Società Eurallumina.

Il 24 dicembre 2010 la Eurallumina SpA ha presentato una domanda di estensione del contratto di programma per la costruzione di un impianto per la produzione di vapore ed energia elettrica in cogenerazione utilizzando carbone di importazione che prevedeva un investimento di 78 milioni di euro con intervento agevolativo prevedibilmente pari ad un terzo dell'investimento predetto.

Tale estensione rappresenta una nuova proposta, che non potendo essere accolta nell'ambito del contratto di programma in essere in quanto il relativo regime di aiuto è scaduto il 31 dicembre 2006, potrebbe essere finanziata a valere su altri strumenti di agevolazione attualmente in vigore, quali il contratto di sviluppo.

Tuttavia, le risorse attualmente disponibili per detto strumento, rientrando tra

quelle previste nel PON Ricerca e competitività 2007-2013, possono essere destinate esclusivamente agli investimenti ubicati nelle aree convergenza e non anche alla regione Sardegna che ricade nell'obiettivo competitività regionale e occupazione).

Qualora dovessero intervenire ulteriori proposte di contratti per la filiera dell'alluminio aventi ad oggetto la soluzione ai problemi di approvvigionamento energetico e, conseguentemente, il rilancio del settore dell'alluminio nella Regione Sardegna, esse potranno essere presa in considerazione nel momento in cui saranno disponibili risorse nazionali per i contratti di sviluppo (e in tal senso questo Ministero sta operando per il reperimento di risorse per le aree diverse da quelle della convergenza). In ogni caso, deve evidenziarsi che l'impegno richiesto dall'On. Garagnani di destinare a tale intervento «una dotazione finanziaria minima di 300 milioni di euro» appare difficilmente compatibile con le attuali condizioni della finanza pubblica.

**Risoluzione n. 7-00758
On. SAGLIA ed altri.**

IMPEGNA IL GOVERNO

- 1) «*a confermare la valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e, conseguentemente, dello stabilimento di Portovesme e ad avviare le opportune azioni, a livello nazionale per individuare le soluzioni strutturali necessarie per la continuità produttiva dell'impianto di Portovesme*».

Accolto

Si ritiene che l'impegno possa essere assunto, tenuto conto anche dell'intensa attività di gestione della crisi Alcoa portata avanti dal Ministero per dare una prospettiva occupazionale all'area, pur se si ritiene il settore dell'alluminio particolarmente esposto alle dinamiche ed alle logiche della globalizzazione dei mercati e,

pertanto, difficilmente riconducibile a dimensioni nazionali.

- 2) « a richiedere alla società ALCOA l'immediata sospensione delle procedure di mobilità e il mantenimento in attività degli impianti »;

Accolto

- 3) « ad intervenire al fine di provvedere ad una generale riduzione delle tariffe elettriche in favore delle attività produttive, utilizzando i modelli europei evidenziati in premessa, in particolare per le imprese cosiddette "energivore" »;

Accolto

L'impegno a creare le condizioni per forniture elettriche a condizioni competitive per l'industria può essere assunto e rappresenta un asse importante delle politiche per la crescita, facendo tuttavia notare che:

gli Onorevoli fanno riferimento a contratti bilaterali a prezzi pari ai costi di produzione da centrali nucleari, laddove la stessa modalità applicata in Italia – data la diversa composizione del mix energetico – non può che rispecchiare i costi di produzione con combustibili fossili o con fonti rinnovabili, che sono a volte superiori a quello che richiede l'industria energivora. Per questi motivi, una politica efficace per il mantenimento in Italia di produzioni industriali di base dovrebbe porsi anche il tema di ridurre i costi di produzione dell'energia, piuttosto che cercare solo di contenerne i prezzi;

anche in Italia, la grande industria energivora gode di esenzioni dal pagamento degli oneri di sistema e, in larga parte, da altri costi di sistema, oltre che essere remunerata per i servizi di interrompibilità che offre al gestore della rete di trasmissione;

i modelli europei evidenziati e gli strumenti presentati risentono delle diverse

condizioni strutturali dei vari Paesi e alcune delle misure citate sono all'attenzione della Commissione Europea che ha più volte censurato le decisioni assunte dai Governi nazionali, anche quello italiano.

Data la dimensione del fenomeno, si ritiene quindi che possa essere ribadito l'impegno ma con consapevolezza dei vincoli esistenti e anche della particolare struttura dei costi di produzione di energia elettrica nel nostro Paese.

- 4) « in tale ambito ad adoperarsi, con il concorso dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas e Terna, per la piena operatività degli strumenti introdotti dalla legge n. 99 del 2009 i cui meccanismi che possono contribuire a ridurre il costo dell'energia per utenti energivori produttori, anche mediante l'introduzione di norme specifiche che favoriscano o impegnino i produttori di energia elettrica (in particolare quelli operanti in mercati parzialmente isolati) a sottoscrivere contratti bilaterali di fornitura che consentano la competitività internazionale delle imprese operanti in Italia »;

Nuova riformulazione

- 4) « in tale ambito ad adoperarsi, con il concorso dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas e Terna, per la piena operatività degli strumenti introdotti dalla legge n. 99 del 2009 i cui meccanismi che possono contribuire a ridurre il costo dell'energia per gli utenti energivori produttori ».

Gli impegni che si richiedono sono, in parte, già in atto: la legge 99/2009 ha introdotto importanti strumenti a sostegno delle imprese energivore (il regime per « interconnector » ed il conseguente import virtuale di energia, vantaggi sull'esenzione da oneri e corrispettivi, regime delle Reti interne di Utenza) che risultano tutti già attuate con il concorso di delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In relazione alla seconda parte dell'impegno richiesto, invece, non può essere accolto in quanto le contrattazioni bilaterali in un mercato libero come quello dell'energia non possono essere oggetto di interventi diretti da parte del Governo.

Ovviamente il Governo può promuovere politiche le quali indirettamente possono favorire prezzi dell'energia inferiori con conseguente ricaduta positiva anche sulle contrattazioni bilaterali, come descritto al punto precedente.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART. 11 (*Clausola di neutralità finanziaria*) 1. Dall'attuazione degli articoli 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il

Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

10. 0. 1. Il relatore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	193
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	194
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2012	196
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario dell'INAIL, Gian Paolo Sassi, e del Direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, sullo stato di attuazione degli interventi di riordino dell'Istituto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	196
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, sullo stato delle procedure di accorpamento degli enti previdenziali e sugli effetti delle recenti riforme in materia pensionistica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	197

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA.

La seduta comincia alle 9.45.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi BOBBA, *presidente*, propone – se non vi sono obiezioni – di procedere ad

una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di prevedere che l'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia luogo dopo la seduta della Commissione in sede consultiva, prospettando altresì l'opportunità di passare immediatamente al seguito dell'esame delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

La Commissione conviene.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Amalia SCHIRRU (PD), pur esprimendo una condivisione di fondo sull'impianto complessivo del provvedimento in esame – di cui apprezza le finalità, tese ad introdurre un nuovo modello di funzionalità delle aziende sanitarie – ritiene opportuno svolgere talune considerazioni in ordine a determinati aspetti del testo che, a suo avviso, andrebbero migliorati. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 5, in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, e all'articolo 8, sui limiti di età dei dirigenti medici e sanitari. Con riferimento al primo punto, ritiene opportuno che la Commissione di merito valuti una maggiore semplificazione delle procedure di conferimento degli incarichi, nel rispetto di criteri di trasparenza e imparzialità sottesi ai meccanismi di selezione della commissione di cui al comma 1, lettera a), del richiamato articolo 5. Passando alla seconda questione, relativa all'articolo 8, evidenzia l'esigenza di adeguare le norme sui limiti di età dei dirigenti medici e sanitari ai criteri fissati nella recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto «Salva Italia», giudicando eccessivo il prolungamento, a regime, sino a 70 anni di età previsto dal testo in esame, soprattutto in relazione alla delicatezza delle mansioni svolte da talune categorie di lavoratori del comparto sanitario. Auspica, in conclusione, che il relatore possa accogliere tali suggerimenti nella sua proposta di parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime perplessità sul testo in esame, soprattutto

laddove esso omette di affermare il carattere accessorio e cedevole delle norme statali e, pertanto, non fa salva la possibilità per le regioni di intervenire – nell'ambito dei principi generali dettati dal provvedimento – con proprie disposizioni destinate a sostituirsi alla potestà legislativa dello Stato.

Luigi BOBBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, auspica che il relatore possa presentare una proposta di parere che tenga in considerazione gli elementi emersi dal dibattito. Osserva, peraltro, che le considerazioni svolte dal deputato Fedriga, riguardando materie non rientranti nella diretta competenza della Commissione, potrebbero eventualmente trovare un sufficiente spazio nelle premesse di tale proposta di parere, senza che vi sia la necessità di tradurle in specifiche condizioni o osservazioni.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), sottolineando come queste ultime riprendano sostanzialmente le considerazioni svolte dal deputato Schirru sull'articolo 8, chiedendo alla Commissione di merito di riconsiderare la formulazione di tale articolo alla luce della recente riforma pensionistica adottata su iniziativa del Governo e di specificare quali figure rientrino tra il «personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale». Fa notare, inoltre, che la proposta di parere, nelle premesse, richiama sia la questione della semplificazione delle procedure di conferimento degli incarichi, prospettata dal deputato Schirru, sia l'esigenza di prevedere un riferimento alla cedevolezza delle norme statali di dettaglio e procedurali rispetto a quelle della legislazione regionale, così come sottolineato dal deputato Fedriga.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur ringraziando il relatore per aver tenuto conto

delle sue considerazioni, giudica ancora insufficiente la proposta di parere favorevole con condizioni, sulla quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo, atteso che permangono forti elementi di criticità sul complesso del provvedimento, soprattutto in relazione alla parte riguardante i limiti di età dei dirigenti medici e sanitari.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), soffermandosi su taluni aspetti del provvedimento – anche se non rientranti pienamente nella competenza della XI Commissione – esprime perplessità su quelle disposizioni che attribuiscono responsabilità e compiti rilevanti agli enti locali, senza prevedere un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di tali nuove funzioni (cita, in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali).

Evidenzia, peraltro, che il testo in esame appare problematico e di difficile attuazione, dal momento che prevede l'espletamento di una serie di procedure complesse e articolate – come quelle previste per l'autopsia in caso di morte degli animali – che appesantirebbero le normali attività dei possessori degli animali e degli stessi enti locali. Segnala, inoltre, che il provvedimento interviene addirittura sulla sfera di libertà dei cittadini, limitandola

gravemente attraverso la previsione di taluni obblighi o divieti – che giudica inconcepibili – come quello di portare un cane al guinzaglio mentre si circola con una bicicletta: tali norme, peraltro, non appaiono in grado di accrescere la tutela della salute pubblica o della sicurezza.

In conclusione, auspica che il relatore sappia opportunamente cogliere tali aspetti problematici del testo unificato, per porre con forza i relativi rilievi nei confronti della Commissione di merito.

Luigi FABBRI (Misto-ApI) si riserva di valutare con attenzione il testo in esame, al fine di svolgere una riflessione ponderata sul tema in discussione, alla luce della delicatezza delle questioni testé sollevate dal deputato Fedriga.

Teresa BELLANOVA (PD) auspica un serio approfondimento sul contenuto del provvedimento, al fine di fare chiarezza sugli aspetti di criticità appena descritti: prospetta, pertanto, l'opportunità di rinviare la deliberazione di competenza della Commissione ad altra seduta.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che il provvedimento in esame sembra intervenire su materie che sono già regolamentate a livello regionale (cita, in proposito, le disposizioni in tema di anagrafe), sollevando, dunque, una questione di coordinamento tra le fonti normative, che andrebbe affrontata seriamente. Richiama, quindi, la necessità di svolgere una riflessione circa la portata dell'intervento complessivo, facendo presente che, qualora l'intenzione del legislatore fosse quella di introdurre un testo unico sulla materia, andrebbero indicate con precisione le norme da abrogare o modificare. Segnala, infine, che – prima di pensare a qualsiasi ipotesi di riordino della materia – sarebbe auspicabile consultare adeguatamente gli enti locali, dal momento che il testo unificato in esame sembrerebbe incidere con forza su ambiti di loro stretta competenza, coinvolgendo funzioni delicate per le quali, peraltro, risultano già stanziati ingenti risorse finanziarie.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, sottolinea che – al di là di talune facili ironie che sono state espresse inopportuna-mente nel corso del dibattito – il provvedimento è molto importante e delicato, atteso che esso interviene su una materia complessa che merita un’adeguata regolamentazione, dato che, tra l’altro, la « legge quadro » del 1991 appare obsoleta e negli anni non ha dato i risultati sperati nella lotta al randagismo, rivelandosi quindi inefficace. Spiega, inoltre, che è necessario coinvolgere e responsabilizzare maggiormente gli enti locali, in particolare i comuni.

Invita, pertanto, i membri della Commissione a non sottovalutare il testo unificato in esame, dal momento che esso non è stato pensato solo per tutelare gli animali d’affezione, ma si propone di assicurare condizioni di sicurezza pubblica e igiene a favore della collettività, prevenendo fenomeni di randagismo che hanno assunto dimensioni allarmanti, come testimoniato dai sempre più frequenti e gravi fatti di cronaca nei quali sono rimasti coinvolti anche alcuni bambini.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, invita il relatore a prestare la necessaria attenzione su taluni aspetti del provvedimento, laddove si va ad incidere con forza su materie di competenza degli enti locali, auspicando che tali elementi di criticità siano adeguatamente posti in evidenza nella sua proposta di parere.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, osserva che si tratta di affrontare anche un tema di salute pubblica, che richiede un adeguato e serio approfondimento, si riserva di presentare nel prosieguo dell’*iter* una proposta di parere, che terrà sicuramente conto delle questioni emerse dal dibattito, in vista di un miglioramento complessivo del testo unificato in esame.

Luigi BOBBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 marzo 2012.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo aprile-giugno 2012.**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.20.

Audizione del Commissario straordinario dell’INAIL, Gian Paolo Sassi, e del Direttore generale dell’INAIL, Giuseppe Lucibello, sullo stato di attuazione degli interventi di riordino dell’Istituto.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l’impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell’INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonino FOTI (PdL), Giulio SANTAGATA (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), Giuliano CAZZOLA (PdL), Cesare DAMIANO (PD), Luigi BOBBA (PD) e, a più riprese, Silvano MOFFA, *presidente*.

Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale dell'INAIL*, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'INAIL e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, sullo stato delle procedure di accorpamento degli enti previdenziali e sugli effetti delle recenti riforme in materia pensionistica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, segnalando al Presidente dell'INPS una preliminare questione di natura metodologica.

Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'esigenza di consentire lo svolgimento di

interventi ai numerosi deputati che ne hanno già fatto richiesta, invita il Presidente dell'INPS a concludere la propria relazione, facendo presente che la presidenza autorizza l'integrale pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, della documentazione da questi consegnata, concernente i temi oggetto dell'audizione.

Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, conclude, quindi, la propria relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, Maurizio TURCO (PD), Angelo SANTORI (Misto), Giulio SANTAGATA (PD), Barbara MANNUCCI (PdL), Marialuisa GNECCHI (PD), Cesare DAMIANO (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Lucia CODURELLI (PD), Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Amalia SCHIRRU (PD).

Dopo che Luigi BOBBA, *presidente*, ha reso talune precisazioni, Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, replica ai quesiti posti.

Formulano, quindi, specifiche richieste di chiarimenti i deputati Maurizio TURCO (PD), Giulio SANTAGATA (PD), Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, Lucia CODURELLI (PD), Donata LENZI (PD), Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, rende ulteriori precisazioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'INPS e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A;

ricordato che la Commissione XI aveva già espresso i propri pareri sulle precedenti versioni del provvedimento e che la Commissione di merito, anche a seguito dei rilievi formulati in quella sede, ha ritenuto di modificare ulteriormente il provvedimento;

considerato che l'ulteriore nuova versione del testo – che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti – appare migliorata in modo sensibile, avendo anche introdotto meccanismi utili a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici;

apprezzate le finalità di trasparenza e imparzialità sottese ai meccanismi di selezione della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e invitata la Commissione di merito a valutare una maggiore semplificazione delle relative procedure;

segnalata l'esigenza che la Commissione di merito svolga una valutazione sulla cedevolezza delle norme statali di dettaglio e procedurali rispetto a quelle della legislazione regionale in materia di diverse figure professionali e di meccani-

smi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi a queste riferite;

evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 8 che, modificando l'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione;

preso atto che, rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie;

ritenuto che le novità introdotte dall'articolo 8 vadano nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che

tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

osservato, peraltro, che tali disposizioni – ampliando significativamente la platea dei destinatari e modificando la normativa previgente, anche omettendo di disciplinare la casistica dei pensionamenti anticipati – vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto « Salva Italia », che è anche richiamata nell'alinea dell'articolo 8, come apposito criterio di conformità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 1, proprio al fine di assicurare la conformità del testo alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il capoverso « comma 1 » sia sostituito dal seguente: « 1. Ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i respon-

sabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si applicano le disposizioni in materia di collocamento a riposo e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fatto salvo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo di tali soggetti è stabilito, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al compimento del sessantasettesimo anno di età ovvero, a domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, al compimento del settantesimo anno di età »;

2) al medesimo articolo 8, comma 1, sia chiarito il contenuto dell'ultimo periodo del capoverso « comma 2 », specificando quali figure rientrino tra il « personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale », ivi previsto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinqüies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	201
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore</i>)	207
Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali e di rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità, del Centro nazionale trapianti e della Società italiana di fertilità e di sterilità e medicina della riproduzione (SIFES) in relazione allo schema di decreto legislativo recante « Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani » (Atto n. 444)	205
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2012	206
AVVERTENZA	206

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza
del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la
salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 28 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, poiché nella seduta precedente si è chiusa la discussione generale sul provvedimento in esame, nella seduta odierna, dopo l'intervento di replica del rappresentante del Governo, la Commissione potrà deliberare la costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale prevedere lo svolgimento di alcune audizioni informali.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime la contrarietà del Governo, in linea di principio, all'idea, recepita dalla proposta di legge n. 4269, di introdurre un meccanismo di responsabilizzazione delle regioni e delle ASL nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la sostanziale parificazione tra strutture pubbliche e private ai fini degli accordi contrattuali. A questo proposito, rileva che la struttura dei costi e le condizioni dei servizi resi presentano elementi di diversità tra il settore pubblico e quello privato.

La contrarietà a rivedere in generale il sistema degli accordi contrattuali per sostituirlo con accordi e contratti è, inoltre, motivata dalla consapevolezza che il vigente sistema è oramai consolidato a livello regionale.

Ciò premesso, manifesta una certa disponibilità a riconsiderare singoli aspetti degli accordi per renderli eventualmente più flessibili, prevedendo, ad esempio, che il limite delle prestazioni possa essere fissato per branca e non per singolo erogatore, al fine di assicurare un maggiore

dialogo e confronto tra i professionisti, a condizione che da ciò non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infatti, che modifiche più sostanziali al vigente sistema potrebbero incidere sui fabbisogni finanziari delle regioni.

In conclusione, ravvisa l'opportunità che la prosecuzione dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame abbia luogo a seguito della manovra finanziaria per il 2012.

Vincenzo D'ANNA (PT), *relatore*, replicando alle obiezioni sollevate dal rappresentante del Governo, chiarisce che l'obiettivo della proposta di legge a sua prima firma non è tanto la parificazione tra strutture pubbliche e private nel sistema dei tetti di spesa quanto, invece, la responsabilizzazione delle regioni e delle ASL nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Fa presente che, se non si raggiunge quest'obiettivo, se le prestazioni erogate dal comparto pubblico continuano ad avere un costo maggiore rispetto a quelle erogate dal settore privato, la conseguenza obbligatoria è il taglio dei servizi a causa del *deficit* di bilancio.

Chiede, quindi, ai colleghi della Commissione di collaborare al fine di introdurre dei meccanismi volti a migliorare l'efficienza del sistema sanitario pubblico, a parità di prestazioni erogate.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi, nell'ambito del quale procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioi, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che è stata predisposta da parte del relatore una proposta di testo unificato delle proposte di legge in materia di assistenza psichiatrica. La Commissione dovrà, pertanto, valutare, se adottare tale proposta come testo base per il prosieguo dell'esame ovvero se rinviare la decisione sul punto.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato presentata (*vedi allegato 1*), evidenziando come essa rappresenti, a suo avviso, una soluzione equilibrata tra le otto proposte di legge assegnate alla XII Commissione su questa materia. Ricorda che dall'approvazione della legge n. 180 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia) ad oggi sono trascorsi, oramai, trentaquattro anni, nel corso dei quali sono emersi tanti problemi, per i pazienti e per le loro famiglie, ai quali non è stata data risposta. In considerazione dell'indifferibilità dell'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo in materia di assistenza psichiatrica, a seguito del lungo esame svolto presso la Commissione, nell'ambito del quale si sono svolte numerose audizioni, ritiene che vi siano le condizioni per procedere all'adozione della sua proposta di testo unificato come testo base per la prosecuzione dell'*iter* parlamentare.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, con riferimento alla proposta testé presentata dal relatore, segnala innanzitutto che è in corso di elaborazione un Atto di intesa con le regioni per la definizione di linee per l'assistenza sanitaria e sociale delle persone con disturbi mentali, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni.

Entrando nel merito della proposta di testo unificato, osserva che essa è volta a ridisegnare i compiti dei dipartimenti di salute mentale, nonché a innovare i trattamenti sanitari obbligatori, prevedendo

anche la fattispecie dell'accertamento sanitario obbligatorio e del trattamento sanitario necessario extra ospedaliero.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari obbligatori (ASO) e i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) per malattie psichiatriche – di cui all'articolo 4 del testo – fa presente che, a legislazione vigente, il TSO è un intervento di restrizione della libertà individuale che può essere imposto solo dalla Amministrazione sanitaria pubblica ad un paziente contro il suo consenso, a tutela della salute del paziente stesso e della collettività, quindi solo come misura eccezionale. Data questa sua natura, nutre perplessità in ordine al trattamento necessario extraospedaliero prolungato, di cui al successivo articolo 5. Rileva, poi, che la durata del TSO debba essere limitata al tempo occorrente all'efficacia dell'intervento ed al recupero del paziente, per cui non può essere temporalmente predeterminata 15 giorni. Ritiene, inoltre, che tutte le differenze di trattamento proposte, derivanti dalla suddivisione del TSO in diverse tipologie, non hanno ragione di essere.

Osserva altresì che i rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale – di cui all'articolo 7 del testo – sono già disciplinati e, comunque, riguardano una materia rientrante nella sfera di competenza regionale. Per quanto attiene, infine, al contenuto degli articoli 9 e 10 e, in particolare, i rapporti con i familiari dei pazienti, segnala che si tratta di argomenti che devono essere oggetto di documenti quali linee guida, percorsi assistenziali e procedure di consenso professionale; e non di norme di rango primario.

Domenico DI VIRGILIO (PDL), condividendo la proposta del relatore, segnala la necessità di intervenire con un provvedimento legislativo in materia di assistenza psichiatrica, al fine di dare una risposta ai problemi di numerosi pazienti e delle loro famiglie.

Anna Margherita MIOTTO (PD) non condivide la proposta, formulata dal relatore, di adottare il testo base nella seduta

odierna. Innanzitutto, espone una ragione di metodo, facendo notare come da oggi alla fine della legislatura rimangano concretamente sei mesi di attività parlamentare, in una situazione generale in cui le risorse economiche sono assai limitate. Date queste premesse, ritiene che sia poco realistico pensare di addivenire all'approvazione di una legge in materia di assistenza psichiatrica, considerato lo stato dell'*iter* del provvedimento che, peraltro, comporta rilevanti oneri dal punto di vista finanziario.

Fa presente, inoltre, che dopo la legge n. 180 del 1978 sono intervenuti diversi atti normativi che ne hanno reso possibile l'applicazione, pur essendo, quest'ultima, assolutamente disomogenea sul territorio nazionale. L'Italia, infatti, presenta una situazione di profonda disuguaglianza rispetto all'attuazione della normativa concernente i pazienti psichiatrici.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, rileva che la soluzione proposta riproduce sostanzialmente un modello manicomiale ritenuto poco condivisibile oltre che dispendioso.

Fa altresì notare che il testo predisposto dal relatore è invasivo delle competenze regionali e, quindi, andrebbe probabilmente incontro al parere negativo delle Commissioni affari costituzionali e per le questioni regionali.

Alla luce delle suddette ragioni, reputa preferibile ricorrere ad altri strumenti, diversi da quello legislativo, quale ad esempio la presentazione di una mozione su questa materia.

Paola BINETTI (UdCpTP) richiama l'alto valore « simbolico » assunto dalla legge n. 180 del 1978, per cui modificare questa legge significa quasi andare a ledere il rispetto e la dignità dei pazienti psichiatrici. Fa presente che, a suo avviso, i problemi esistono realmente e riguardano sia i pazienti che le loro famiglie. Fa altresì notare che, volendo intervenire in linea di continuità con la legge Basaglia, occorre mantenere la logica della deosped-

alizzazione. Infine, richiamando l'intervento dell'onorevole Miotto, condivide l'idea della presentazione di una mozione su questa materia, trattandosi di uno strumento di indirizzo che, in quanto tale, lascia ampi margini di libertà rispetto ad una normativa dettagliata.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva che, pur essendo veritiera l'osservazione formulata dall'onorevole Miotto, per cui rimane poco tempo rispetto alla fine della legislatura, è altrettanto vero che non è accettabile una resa della politica di fronte ai problemi concreti. A suo avviso si dovrebbe, quindi, cercare di addivenire all'approvazione di una legge in materia di assistenza psichiatrica, anche in considerazione della particolare fase politica in cui si è venuto a creare una sorta di « armistizio » tra l'ex maggioranza e l'ex opposizione, almeno per quanto riguarda i due principali gruppi parlamentari.

Con riferimento, poi, all'obiezione per cui un intervento legislativo in questo settore risulterebbe invasivo delle competenze regionali, rileva che, evidentemente, si tratterebbe di una legge-quadro, recante norme di principio. Inoltre, fa presente che, in generale, non si può utilizzare sempre l'argomento per cui la materia della tutela della salute rientra nella competenza regionale, altrimenti si finisce per stroncare ogni discussione che sia avviata presso la Commissione affari sociali.

Carmelo PORCU (PdL) esprime la propria solidarietà al relatore, riconoscendogli il merito di portare avanti il suo progetto fin dall'inizio della legislatura. Ritiene che un intervento normativo in questa materia si renda assolutamente necessario, alla luce delle tante situazioni drammatiche emerse nel Paese.

In conclusione, pur comprendendo che, di fronte allo stesso argomento, possano esserci diverse sensibilità e, quindi, diverse soluzioni per affrontare i problemi, ritiene che, comunque, non si possa impedire al

Parlamento e, nel caso specifico, alla Commissione, di andare avanti.

Lucio BARANI (PdL) richiama l'oggettiva necessità, emersa oramai da diversi anni, di apportare delle modifiche e degli aggiornamenti alla legge n. 180 del 1978. A questo proposito, evidenzia che, se il Governo non condivide nel merito la proposta di testo unificato presentata dal relatore, ha sempre la possibilità di presentare un proprio disegno di legge ovvero di intervenire nella successiva fase emendativa.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) condivide la necessità di predisporre una legge recante principi in materia di assistenza psichiatrica, per fare fronte al grave problema della disomogeneità territoriale, accresciutasi a seguito del passaggio della tutela della salute tra le materie annesse alla competenza concorrente delle regioni.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, intervenendo in replica, fa presente che, pur non rappresentando per lui un problema il rinvio dell'adozione del testo base da parte della Commissione, se dipendesse dai tempi prospettati da taluni colleghi probabilmente non sarebbe stata approvata nemmeno la stessa legge Basaglia.

Con riferimento, poi, alle perplessità emerse nell'intervento del rappresentante del Governo, rileva che la proposta di testo unificato da lui predisposta rappresenta una sintesi tra otto proposte di legge, per cui, non essendoci alcun disegno di legge, il Governo può, legittimamente, esprimere la propria posizione ma non è direttamente responsabile dei contenuti del testo che sarà adottato dalla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 12.40.

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.

C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, dichiara di essere favorevole alla proposta di eliminare dal titolo della proposta di legge a sua prima firma il riferimento ai farmaci « scaduti ».

Dopo aver ricordato il quadro normativo vigente in materia di donazione di medicinali non utilizzati, si sofferma sugli aspetti principali del provvedimento in esame, evidenziando come le finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale, di economicità produttiva, nonché di favore al contenimento della spesa farmaceutica sottese alla donazione di medicinali si confermano pienamente meritevoli e come le donazioni di medicinali sottratte dal circuito commerciale ma, ciò non di meno, utilizzabili in piena sicurezza, siano da incentivare. In questo contesto s'inquadra la proposta di modifica del citato articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo indicazioni ulteriori in merito alla donazione, allo scopo di delimitare con chiarezza il ruolo dell'azienda donatrice e degli altri soggetti coinvolti e di consentire una corretta e sicura fruizione dei prodotti donati.

Evidenzia, quindi, che i medicinali non utilizzati possono essere oggetto di donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) qualificate, purché soddisfino determinati requisiti e condizioni. Questi medicinali possono essere dispensati a consumatori finali in Italia da operatori sanitari appropriati in ragione della tipologia di prodotto farmaceutico,

ovvero inviati all'estero per la loro distribuzione o dispensazione.

Rileva, inoltre, che le ONLUS qualificate potranno consegnare i medicinali ricevuti in donazione direttamente agli indigenti e ai bisognosi oppure a enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco affinché questi ultimi li consegnino agli indigenti e ai bisognosi.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che si debbano chiarire alcuni aspetti, in particolare, se la consegna dei medicinali inutilizzati sia o meno a carico del donante, nonché le modalità concernenti la distribuzione dei farmaci stessi, al fine di evitare il rischio di approvare un provvedimento teoricamente apprezzabile ma di difficile applicazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 marzo 2012.

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali e di rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità, del Centro nazionale trapianti e della Società italiana di fertilità e di sterilità e medicina della riproduzione (SIFES) in relazione allo schema di decreto legislativo recante « Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani » (Atto n. 444).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Daniela SBROLLINI (PD), pur condividendo la proposta, preannunciata nella seduta di ieri dal relatore, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, ravvisa, tuttavia, l'opportunità di formulare un'osservazione con riferimento all'articolo 2, concernente il congedo di paternità obbligatorio, al fine di rilevare che tre giorni di congedo sono troppo pochi, nonché il fatto che questi tre giorni verrebbero sottratti al periodo di congedo parentale della lavoratrice madre.

Andrea SARUBBI (PD) rileva che la proposta di legge in esame rappresenta un simbolo della vitalità del legislatore, che già da tempo persegue l'obiettivo di introdurre il congedo di paternità obbligatorio, proposta pertanto non ascrivibile al Ministro Fornero. Entrando, poi, nel merito del testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, ritiene che il riconoscimento al padre lavoratore dell'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre, rappresenti effettivamente una riforma scarsamente incisiva, in linea, evidentemente, con le riforme che è possibile realizzare in questa fase, caratterizzata dalla limitatezza delle risorse finanziarie.

Lucio BARANI (PdL) condivide la proposta di parere favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame, pur rappresentando, concretamente, un piccolo passo in avanti, costituisca tuttavia un grande riconoscimento per il lavoratore padre. Evidenza altresì che, in un periodo di grande difficoltà economiche, non sarebbe stato possibile fare di più.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 2*).

Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) condivide la proposta di parere testé illustrata dal relatore, evidenziando che la previsione di un congedo per il padre lavoratore pari a tre giorni consecutivi rappresenta comunque un primo risultato, suscettibile di ulteriori miglioramenti nel momento in cui cambierà la situazione economica del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Predisposizione del programma dei lavori per il
periodo aprile-giugno 2012.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per consentire l'impianto degli
embrioni abbandonati giacenti presso i cen-
tri italiani di procreazione medicalmente
assistita.*

*C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni,
C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.*

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Il Servizio sanitario nazionale SSN, garantisce la promozione e la tutela della salute mentale del cittadino, della famiglia e della collettività attraverso i Dipartimenti di salute mentale istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Ogni dipartimento di salute mentale assicura le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da disturbi psichici di qualsiasi gravità, avendo come obiettivo la continuità degli interventi psichiatrici per l'intero ciclo di vita.

ART. 2.

(Attività di prevenzione).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, mediante i dipartimenti di salute mentale, tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei disturbi mentali in ambito scolastico, lavorativo e in ogni situazione socio-ambientale a rischio psicopatologico.

2. Le regioni e le province autonome adottano appositi protocolli per le attività di prevenzione, in collaborazione con esperti e con rappresentanti delle associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi mentali, delle organizzazioni di volontariato e di altre associazioni *no profit* operanti nel settore.

ART. 3.

(Attività di cura).

1. Le attività terapeutiche psichiatriche prevedono la centralità operativa del dipartimento di salute mentale che eroga prestazioni assistenziali e sanitarie in ambito ospedaliero, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Nelle competenze del dipartimento di salute mentale, oltre ai servizi previsti per la tutela salute mentale, sono previsti anche servizi per la doppia diagnosi relativamente alle dipendenze patologiche.

2. Il dipartimento di salute mentale coordina le proprie attività per il trattamento della psicopatologia di persone caratterizzate da fragilità sociale di interesse sanitario con le attività svolte dagli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

3. Alla persona affetta da disturbi mentali è garantita la libertà di scelta del medico, dell'operatore sanitario e del luogo di cura, compatibilmente con l'organizzazione sanitaria e con le strutture in grado di offrire un trattamento adeguato allo stato di salute psichica e fisica dell'interessato.

4. Le regioni e le province autonome assicurano, nell'area di emergenza e accettazione all'interno degli ospedali sedi dei servizi di psichiatria, la presenza di uno spazio, operativo ventiquattro ore su ventiquattro, per gli interventi urgenti, le emergenze e le osservazioni psichiatriche.

5. Le regioni e le province autonome istituiscono, inoltre, *équipe* mobili per le aree metropolitane, nonché per interventi urgenti, garantiti ventiquattro ore su ventiquattro, a livello territoriale e domiciliare. Le regioni e le province autonome istituiscono, altresì, in ogni azienda sanitaria locale, presso un dipartimento di salute mentale, almeno un centro di ascolto e di orientamento specialistico, finalizzato alla raccolta di richieste provenienti da pazienti, familiari, istituti e istituzioni e strutturato in modo da poter fornire adeguate e tempestive indicazioni per risolvere problematiche specifiche.

6. Il dipartimento di salute mentale è organizzato in modo da poter svolgere funzioni assistenziali in ambito ospedaliero, domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Il dipartimento di salute mentale presta assistenza al malato in fase di acuzie e garantisce la presa in carico successiva al ricovero o la consultazione attraverso un contratto terapeutico con il paziente o il suo rappresentante legale e, ove opportuno, con i familiari che convivono con il malato o che si occupano in modo continuativo dello stesso, fatta eccezione per le condizioni di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO), e di trattamento sanitario obbligatorio di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Gli interventi sanitari obbligatori e necessari).

1. Le procedure di intervento sanitario obbligatorio, accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e trattamento sanitario obbligatorio, che assume la definizione di trattamento sanitario necessario (TSN), sono attivate quando la garanzia della tutela della salute è ritenuta prevalente sul diritto alla libertà individuale del cittadino.

2. L'accertamento sanitario obbligatorio è proposto sia da un medico del Servizio sanitario nazionale, sia da un medico del dipartimento di salute mentale

per l'effettuazione di un'osservazione clinica. I dipartimenti di salute mentale devono prevedere strutture idonee, preferibilmente presso la sede del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA), per l'effettuazione di un'osservazione clinica che non superi le quarantotto ore di degenza, al termine delle quali sono segnalate al paziente e al medico curante le conclusioni cliniche riguardanti la successiva assistenza da erogare al paziente.

3. L'accertamento sanitario obbligatorio può essere proposto solo qualora:

a) il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico;

b) il medico proponente non sia stato in grado di effettuare una seconda visita per la convalida prevista dalla normativa vigente, per il rifiuto attivo del paziente.

4. La proposta motivata di cui al comma 3 deve contenere anche indicazioni sul luogo più opportuno per l'esecuzione dell'ASO, con preferenza, nell'ambito del servizio territoriale, del centro di salute mentale (CSM), di un ambulatorio di medicina generale, ovvero del Pronto soccorso del presidio ospedaliero. In ogni caso l'ASO non può essere eseguito negli spazi di degenza del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC).

5. La proposta motivata di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Sindaco del Comune dove si trova il paziente da sottoporre all'accertamento sanitario obbligatorio.

6. Il trattamento sanitario necessario per malattia mentale (TSN) ha la durata di quindici giorni e si applica con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il trattamento sanitario necessario può essere interrotto ove il paziente non presenti più le suddette condizioni. Qualora tali condizioni permangano, dopo i primi quindici giorni, il trattamento sanitario necessario può essere prolungato con proposta motivata del responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), presso il quale il

paziente è stato ricoverato, al Sindaco e al Giudice tutelare. Il trattamento sanitario necessario può essere effettuato:

a) in condizione di degenza ospedaliera nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) presso le strutture residenziali di riabilitazione delle aziende sanitarie locali;

c) presso il domicilio del paziente, qualora sussistano adeguate condizioni di sicurezza per lo stesso e per la sua famiglia e venga assicurata la somministrazione della terapia quotidiana o periodica.

7. Il trattamento sanitario necessario può essere effettuato quando:

a) esistano condizioni cliniche che richiedono un trattamento terapeutico urgente;

b) non vi sono diverse possibilità di trattamento, anche in relazione al contesto di vita del paziente e al suo livello di autonomia;

c) l'assenza di trattamento sanitario comporta comunque un serio rischio di aggravamento per la tutela della salute del malato, non essendo il paziente consapevole della malattia e rifiutando gli interventi terapeutici.

8. Il trattamento sanitario necessario deve essere preceduto dalla convalida della proposta, di cui al terzo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da parte di uno psichiatra del dipartimento di salute mentale. In attesa del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario necessario, il paziente, quando se ne ravvedono le condizioni di urgenza, può essere ricoverato presso la struttura del dipartimento di emergenza e accettazione destinata agli interventi urgenti e alle osservazioni psichiatriche ai sensi del comma 5. La proposta del trattamento sanitario necessario deve contenere le motivazioni che indu-

cono all'intervento e la sede di attivazione delle stesse.

9. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura presente nelle aziende ospedaliere garantisce spazi adeguati ad accogliere pazienti in trattamento volontario e in trattamento sanitario obbligatorio. Esso assicura, inoltre, un'adeguata consulenza per i problemi di salute mentale dei pazienti ricoverati negli altri reparti dell'ospedale generale.

ART. 5.

(Trattamento sanitario necessario extra ospedaliero).

1. Il trattamento sanitario necessario extra ospedaliero è attivabile nel caso in cui è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

2. È istituito il trattamento necessario extraospedaliero prolungato, senza consenso del paziente, finalizzato alla cura di pazienti che necessitano di trattamenti sanitari per tempi protratti in strutture diverse da quelle previste per i pazienti che versano in fase di acuzie, nonché ad avviare gli stessi pazienti a un percorso terapeutico-riabilitativo di tipo prolungato. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato ha la durata di sei mesi e può essere interrotto o prolungato. Comunque non può essere protratto continuativamente oltre i dodici mesi. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è un progetto terapeutico prolungato, formulato dallo psichiatra del dipartimento di salute mentale in forma scritta, nel quale sono motivate le scelte terapeutiche vincolate e non accettate dal paziente a causa della sua patologia. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è disposto dal sindaco entro quarantotto ore dalla trasmissione del progetto da parte del dipartimento di salute mentale ed è approvato dal giudice tutelare. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è finalizzato a vincolare il paziente al rispetto di alcuni principi terapeutici, quali l'accettazione delle cure e la perma-

nenza nelle comunità accreditate o nelle residenze protette, per prevenire le ricadute derivanti dalla mancata adesione ai programmi terapeutico-riabilitativi. Nel corso del trattamento sono disposte azioni volte a ottenere il consenso del paziente al programma terapeutico e la sua collaborazione. Lo psichiatra responsabile del trattamento necessario extraospedaliero prolungato verifica periodicamente l'andamento del progetto e presenta al giudice tutelare, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi, un aggiornamento sull'andamento dello stesso. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato può prevedere esclusivamente le limitazioni della capacità o della libertà di agire del paziente espressamente specificate dal giudice tutelare in sede di approvazione del progetto del medesimo trattamento. In caso di gravi o protratte violazioni del progetto da parte del paziente, lo psichiatra responsabile del trattamento necessario extraospedaliero prolungato è ne dà comunicazione al giudice tutelare, il quale, su proposta dello stesso psichiatra, provvede alle modifiche necessarie o alla sospensione del trattamento necessario extraospedaliero prolungato. Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno per la persona sottoposta al trattamento necessario extraospedaliero prolungato.

3. Qualora, anche successivamente all'inizio del trattamento necessario extraospedaliero prolungato, il paziente presti il proprio consenso all'effettuazione o alla prosecuzione del trattamento medesimo, si può ricorrere a un contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle cure, che preveda il mantenimento degli accordi intercorsi tra il paziente, i suoi familiari e lo psichiatra responsabile del trattamento. Il contratto terapeutico vincolante può sostituire il trattamento necessario extraospedaliero prolungato, dopo che ne sia stata data comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, che può revocare la nomina dell'amministratore di sostegno. Il dipartimento di salute mentale è responsabile della corretta erogazione delle terapie previste dal contratto terapeutico

vincolante e dell'adesione allo stesso da parte sia delle persone preposte alla cura sia del paziente.

4. Nei casi in cui il paziente, dopo aver sottoscritto il contratto terapeutico vincolante, rifiuti ugualmente le terapie ivi previste, lo psichiatra responsabile del trattamento ne dà comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, proponendo, se lo ritenga necessario, l'attivazione o la ripresa del trattamento necessario extraospedaliero prolungato.

5. Allo scopo di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad elaborare delle linee guida per l'attuazione degli interventi sanitari necessari di cui ai presenti articoli 4 e 5.

ART. 6.

(Attività di riabilitazione).

1. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:

a) strutture ambulatoriali, anche con interventi domiciliari;

b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;

c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale.

2. Il dipartimento di salute mentale attua il reinserimento del paziente nel contesto familiare o abituale ovvero il suo inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie con progetti personalizzati, verificati periodicamente dallo psichiatra cui compete la presa in carico del paziente. Le attività di riabilitazione garantiscono la qualità delle attività svolte, fino all'inserimento lavorativo

in attività ordinaria, nelle cooperative di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, o nei programmi regionali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in organico collegamento e in continuità terapeutica con il dipartimento di salute mentale e con gli eventuali centri terapeutico-riabilitativi accreditati cui è stato affidato il paziente.

3. Le procedure di accreditamento delle strutture residenziali private devono prevedere la definizione della tipologia strutturale tra le seguenti: comunità terapeutica, residenza protetta, casa alloggio o centro diurno. Tali procedure devono altresì assicurare le risorse umane necessarie e prevedere le attività che possono essere svolte nelle strutture medesime e i sistemi impiegati per il controllo della qualità.

ART. 7.

(Rapporti tra DSM e le università).

1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra le regioni e le università, previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 512/92 e successive modificazioni, le cliniche psichiatriche universitarie sono tenute:

a) allo svolgimento di attività assistenziale sanitaria sovrarazionale, attraverso un'adeguata dotazione di posti letto e l'attivazione di centri di riferimento per la diagnosi e la terapia dei disturbi mentali e per l'effettuazione di specifici interventi psicoterapeutici e riabilitativi;

b) ad assumere la responsabilità della tutela della salute mentale in un'area territoriale definita, di norma attraverso la gestione di un dipartimento di salute mentale, a seguito di convenzione tra l'azienda universitaria e l'azienda sanitaria locale di competenza.

ART. 8.

(Obbligo del medico psichiatra del servizio pubblico di recarsi al domicilio del paziente).

1. Al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari o conviventi o di assicurare la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio del paziente il prima possibile e, comunque, entro cinque giorni dalla segnalazione o dall'appuntamento fissato nell'ambito del progetto terapeutico, al quale il paziente, senza giustificato motivo, non si sia presentato. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.

ART. 9.

(Obblighi di informazione nei confronti dei familiari).

1. Lo psichiatra del dipartimento di salute mentale è tenuto a informare sullo stato di salute mentale del paziente e sulle cure necessarie il coniuge, i genitori, i fratelli, i figli maggiori di età o i parenti conviventi o, previa autorizzazione del giudice tutelare, gli eventuali conviventi stabili che si prendono cura abitualmente del paziente.

ART. 10.

(Disposizioni per garantire l'incolumità dei familiari).

1. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali comporta rischi per l'incolumità fisica della persona stessa o dei suoi familiari, il dipartimento di salute mentale, in colla-

borazione con i servizi sociali del comune di residenza del malato, trova una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ART. 11.

(Adempimenti delle regioni).

1. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le strutture residenziali di riabilitazione intensiva presso cui sia possibile disporre il trattamento sanitario necessario, garantendo almeno un posto per 20 mila abitanti.

2. Se le regioni e le province autonome, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno dato attuazione alle disposizioni di cui alla

legge medesima, il Governo, dopo averle diffidate ad adempiere, nomina un commissario *ad acta* che provvede ad adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione della legge.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo pari a 300 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca e abb., recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, capoverso « articolo 17-bis », comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la possibilità di partecipare a concorsi pub-

blici spetti anche alle lavoratrici che abbiano adottato o preso in affidamento un minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

b) all'articolo 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: « previa presentazione » le seguenti: « , nel caso di congedo di maternità per il periodo precedente al parto, »;

c) all'articolo 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 2, valuti la Commissione di merito, anche in relazione a profili di sostenibilità da un punto di vista sociale, l'effettiva legittimità della previsione di accantonare un numero di posti corrispondente al numero di lavoratrici-concorrenti in congedo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari 214

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 214

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 216

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Cuomo, ha introdotto la discussione. Fa inoltre presente che gli è stata segnalata l'opportunità di un ulteriore approfondimento, anche con eventuali audizioni.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere limitatamente alle parti di competenza.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando, rileva che, nell'ambito dei profili di competenza, essenzialmente concernenti il benessere degli animali, e tenendo questi ben

presenti, la Commissione potrebbe anche svolgere audizioni.

Giovanna NEGRO (LNP) condivide l'opportunità di procedere ad audizioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene opportuno procedere ad audizioni dei soggetti che si occupano del settore, anche al fine di poter disporre di ulteriori elementi di valutazione. Ricorda che le osservazioni da lei avanzate nella seduta di ieri rientrano perfettamente nelle competenze della Commissione.

Antonio CUOMO (PD) giudica meritevoli di considerazione le osservazioni della collega Di Giuseppe.

Viviana BECCALOSSO (PdL), pur condividendo lo spirito del testo in esame, teso a tutelare gli animali d'affezione e a prevenire il fenomeno del randagismo, fa presente che esso è la risultante di numerose proposte di legge dei diversi gruppi e che, in corso di esame, è divenuto eccessivamente lungo. Al riguardo, teme che il tentativo di mettere insieme le sollecitazioni provenienti dalle diverse parti possa ingenerare confusione sul piano normativo e amministrativo.

Infatti, si interviene sulla legge n. 281 del 1991, che ha però ricevuto un'applicazione molto differente nelle varie regioni. Inoltre, regola aspetti che appartengono prevalentemente alla competenza delle regioni o che sono oggetto dei regolamenti comunali, con possibili conflitti di competenza e sovrapposizioni.

Nel ribadire che condivide pienamente l'obiettivo perseguito dalla Commissione di merito, invita la Commissione Agricoltura a valutare i soli aspetti di competenza, peraltro limitati.

Giovanna NEGRO (LNP), premesso che ha letto il testo in esame alla luce del suo incarico di sindaco di un piccolo comune, esprime preoccupazione per gli obblighi che il testo comporterebbe. Inoltre, rileva che non è consentita l'istituzione di una tassa di scopo per far fronte ad attività di

gestione ordinaria dei comuni; manifesta pertanto dubbi sulla possibilità che il testo possa superare il vaglio della Commissione Bilancio.

Sottolinea infine che, nell'attuale momento di difficoltà finanziaria, gli amministratori locali non possono essere messi di fronte alla necessità di scegliere tra interventi a favore degli animali e interventi a sostegno delle persone e delle famiglie. Non comprende pertanto la filosofia del provvedimento.

Mario PEPE (PD), concordando con le considerazioni conclusive della collega Negro, manifesta rilievi critici relativamente al testo in esame, che giudica ipertrofico, ridondante, corrivo e abborracciato. Ricorda che la competente Commissione per le questioni regionali ha criticato il provvedimento, sottolineando la necessità di rispettare le competenze regionali in materia.

Ritiene peraltro che il vero problema risieda nella mancanza di risorse adeguate per misure di prevenzione e profilassi nei confronti di questi animali, ma anche in tal caso si tratta di materia di competenza regionale.. Invita pertanto la Commissione Agricoltura ad avere semmai riguardo al tema dei cani da guardia delle aziende agricole.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene di non dover entrare nel merito del lavoro di colleghi di altre Commissioni e che la partecipazione della Commissione Agricoltura all'*iter* della proposta di legge debba mantenersi esclusivamente nei limiti dei profili di competenza, ovvero al benessere animale, lasciando le altre questioni alla libera partecipazione dei colleghi all'esame nella Commissione di merito e in Assemblea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel concordare con l'intervento della collega Beccalossi, osserva che la nuova lunga legge determinerebbe oneri in capo soprattutto ai sindaci, anziché alle regioni. Ribadisce quindi che le proposte, avanzate dal suo gruppo nella precedente seduta, si muo-

vevano nell'ambito delle competenze della Commissione.

Teresio DELFINO (UdCpTP), pur riconoscendosi molto nelle considerazioni dell'onorevole Zucchi e rispettando l'impegno dei singoli parlamentari, manifesta il suo stupore per l'insaziabile voglia di legiferare dei parlamentari, quando in tutti i programmi elettorali si dichiara di voler perseguire gli obiettivi della delegificazione e della semplificazione. Non discute del merito delle disposizioni in esame, che perseguono obiettivi condivisibili, come la tutela dell'incolumità pubblica, ma invitare a legiferare in coerenza con gli obiettivi generali dichiarati.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, pur condividendo moltre delle riflessioni dei colleghi, ritiene che la Commissione Agricoltura si debba limitare, in questa sede, ad esprimere un parere sulla parte di stretta competenza. Ritiene altresì che possa essere accolta l'esigenza di procedere ad un approfondimento su taluni aspetti della normativa, riferiti alla materia del benessere animale.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la Commissione può dare un parere, per quanto di competenza, ovvero anche non dare alcun parere, per segnalare un giudizio complessivamente critico. Resta ferma in ogni caso la facoltà del singolo parlamentare di intervenire nel corso dell'*iter* di ogni progetto di legge per far valere le sua sensibilità.

In ogni caso, ove si ritenga di procedere ad ulteriori approfondimenti e ad even-

tuali audizioni, dovranno essere chiari i limiti delle competenze della Commissione in sede consultiva.

Viviana BECCALOSSI (PdL), premesso che ritiene utile un confronto all'interno dei singoli gruppi, paventa infine il rischio che il testo, pur muovendo da un lodevole intento, possa produrre effetti controproducenti proprio nei confronti delle persone che amano i propri animali.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	217
ALLEGATO (<i>Bozza di parere formulata dal Relatore</i>)	225

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06498: Sulle iniziative del Governo in favore del rilancio dell'integrazione politica europea ..	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	220
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
AVVERTENZA	224

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che nella seduta di ieri è emersa l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di valutazione sul provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, informa che ha inviato ieri stesso una lettera al Ministro Moavero nella quale, come concordato in seduta, quindi in Ufficio di Presidenza della Commissione, si è chiesto, sulla base dell'articolo 15-*bis*, comma 3-*ter*, della legge n. 11 del 2005, di acquisire informazioni dettagliate in merito alla procedura di infrazione n. 2009/2255 che il provvedimento è inteso a risolvere.

Osserva peraltro che il Ministro sarà oggi in Commissione per una seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula sin d'ora una proposta di parere

favorevole con osservazioni (*vedi allegato*); riterrebbe certamente molto utile poter conoscere nel merito il parere del Ministro per gli affari europei, se ciò fosse compatibile con l'organizzazione dei lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, si farà carico di chiedere al Ministro la disponibilità a trattenersi in Commissione, dopo il *question-time*, in sede di esame del decreto-legge in titolo.

Marco MAGGIONI (LNP) osserva che l'articolo 1 e 2 del provvedimento definiscono una nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza, a tutela degli interessi nazionali, ma si scopre poi, all'articolo 3, che la previsione di una condizione di reciprocità vale solamente per i Paesi extraeuropei e non per gli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni che suscitano forti perplessità e che rischiano di essere tutt'altro che positive per il Paese.

Gaetano PORCINO (IdV) ritiene che il disegno di legge in esame presenti diverse anomalie e rileva la contraddittorietà tra il necessario controllo e potere di veto da parte del Governo e la proprietà privata di attività strategiche per la sicurezza nazionale.

Sandro GOZI (PD) ritiene innanzitutto che occorra sottolineare con forza la necessità di una previsione di reciprocità operante sia tra Stati europei che con Stati extraeuropei per l'acquisto di partecipazioni in società che detengono attività di rilevanza strategica.

Ritiene inoltre che, opportunamente, il Governo intende con il provvedimento in esame risolvere la procedura di infrazione pendente; occorrerebbe tuttavia conoscere nel dettaglio lo stato di analoga procedura di infrazione nei confronti della Francia. L'Italia rischia altrimenti di adottare una disciplina assai più rigorosa e penalizzante di quella consentita ad altri Stati membri.

Ritiene in tal senso necessario acquisire dal Governo elementi di conoscenza sullo stato e i contenuti delle procedure di infrazione in materia che riguardano non solamente l'Italia, ma anche tutti gli altri Stati membri.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) rileva di avere più volte sollecitato informazioni sullo stato delle procedure di infrazione senza ottenerle; negli ultimi mesi sembra essere cessata da parte del Governo la trasmissione di informazioni al riguardo al Parlamento.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea come si debba innanzitutto prendere come riferimento il pronunciamento della Corte di giustizia con la sentenza del marzo 2009, che vale non solamente nei confronti dell'Italia ma dell'intera Europa, e che riconosce che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato. È certamente sulla base di tali principi che la Commissione europea ha deciso di adire nuovamente la Corte e il Governo italiano ha ritenuto opportuno un intervento urgente.

Auspica sul punto una valutazione da parte del Governo, ma ritiene che l'Esecutivo abbia agito per mantenere la piena legittimità dell'Italia a perseguire in modo proporzionato i propri obiettivi.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto del fatto che è immediatamente convocata la seduta congiunta con la V

Commissione Bilancio per l'esame degli atti dell'Unione europea in materia di bilancio pluriennale dell'Unione, e che è emersa da più parti l'esigenza di acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento in esame, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi immediatamente al termine della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, già prevista alle ore 13.30.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.40.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea che la Commissione svolge per la prima volta oggi, dall'inizio della legislatura, una seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter del regolamento, il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, il Ministro risponde per non più di tre minuti e, successivamente, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento della Camera, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-06498: Sulle iniziative del Governo in favore del rilancio dell'integrazione politica europea.

Sandro GOZI (PD) illustra la propria interrogazione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, risponde all'interrogazione in titolo, esprimendo in primo luogo l'apprezzamento del Governo per il supporto alla posizione negoziale italiana contenuta nelle mozioni approvate dalla Camera e dal Senato il 25 gennaio 2012.

Segnala quindi che lo scorso venerdì 23 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato i disegni di legge di ratifica sia del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria (cosiddetto *fiscal compact*) che del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilizzazione. Su questi temi il Governo ha sviluppato una rete di contatti multilaterali e bilaterali con gli altri Stati europei, dei quali la cosiddetta 'lettera dei 12' del 27 febbraio scorso ha rappresentato un passaggio importante, dimostrando lo spirito di iniziativa dell'Italia e anche la capacità di convergenza e di sinergia con, tra gli altri, la Gran Bretagna e l'Olanda. La lettera, come è noto, poneva l'accento sulla necessità della crescita, strettamente connessa con la creazione di nuova occupazione: si tratta di un principio che guida l'azione di Governo.

Il Governo ha nel contempo ulteriormente intensificato i rapporti con la Germania, con la quale vi è un'ottima intesa e collaborazione. In questo quadro, e sempre avendo di mira le finalità della crescita e dell'occupazione, sta lavorando per un rafforzamento di cooperazioni avanzate tra paesi, anche al di fuori del metodo comunitario classico.

Si è poi svolta, lo scorso 20 marzo, su iniziativa del Ministro degli esteri tedesco Westerwelle, una riunione di alcuni dei ministri degli affari esteri europei, per svolgere una riflessione comune. Il Governo italiano favorisce ogni riflessione che possa condurre ad una maggiore integrazione, senza mai perdere di vista la necessità di dotare l'Unione europea della

migliore forma di governo d'insieme. Non ritiene tuttavia utile – come peraltro dimostra la storia dell'Europa – stabilire *ex ante* quali siano i momenti opportuni per assumere indirizzi o decisioni di questo tipo. Intende sottolineare che il Governo italiano è pronto, sul tema dell'integrazione politica, ad un salto di qualità, che potrà essere avviato quando si uscirà in maniera più stabile dall'attuale situazione di crisi, e del quale l'Italia vuole essere promotore costante.

Sandro GOZI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del Ministro e esprime apprezzamento per l'ampia rete di rapporti, sia bilaterali che multilaterali, costruita dal Governo, non ritenendo opportuno la riproduzione di nuove forme di direttorio che si sostituiscano a quello franco-tedesco. Rileva come l'attuale Presidente del Consiglio sia senz'altro un interlocutore particolarmente credibile e influente per i *partner* europei, all'altezza di affrontare la questione dell'integrazione politica ed un eventuale processo costituente. Le prossime elezioni europee del 2014 potrebbero rappresentare da questo punto di vista una buona occasione ed auspica, a nome del suo gruppo, che Governo e Parlamento possano lavorare in questa direzione.

Mario PESCANTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, coglie l'occasione della presenza del Ministro per

richiamare alcune questioni particolarmente care alla XIV Commissione.

Si sofferma innanzitutto sul fatto che nella giornata di ieri è stato assegnato alla XIV Commissione il disegno di legge comunitaria 2012, congiuntamente con la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, il cui esame avrà inizio sin dalla prossima settimana. Esprime tuttavia una forte preoccupazione per i ritardi che si stanno accumulando, al Senato, nell'iter del disegno di legge comunitaria per il 2011, anche dovuti all'approvazione alla Camera dell'emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, valuta positivamente l'avvio dell'esame da parte della XIV Commissione del disegno di legge comunitaria 2012, auspicando che possa essere rapidamente approvato. Il disegno di legge comunitaria per il 2011 è, come è noto, all'esame del Senato, dai cui lavori il Governo dipende. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati, la cui valenza travalica la legge comunitaria nel suo insieme, è impegnato il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia, ed auspica che si possa pervenire sul punto ad una rapida soluzione. Ciò anche al fine di concludere quanto prima l'iter del provvedimento e di sanare o evitare in tal modo una serie di infrazioni.

Coglie l'occasione per informare la Commissione che il Consiglio dei ministri ha approvato la scorsa settimana i disegni di legge di ratifica del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria e del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilizzazione, che si aggiungono al disegno di legge di modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già presentato al Senato. Il Governo auspica che l'iter dei tre provvedimenti possa procedere di pari passo con il *Bundestag* e il *Bundesrat* tedeschi, con l'obiettivo politico di pervenire ad un momento di ratifica ravvicinato o addirittura coincidente. Si da-

rebbe in tal modo un forte segnale di unità e di prospettiva comune. Il momento della ratifica potrebbe inoltre essere accompagnato da audizioni del cancelliere Merkel e del Ministro tedesco delle finanze presso il Parlamento italiano e, viceversa, da un'audizione del Capo del Governo e del Ministro delle finanze italiani in Germania.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma quindi sul progetto di riforma della legge n. 11 del 2005, anch'esso all'esame del Senato. Rileva come sia trascorso ormai un anno da quando, il 23 marzo 2011, la Camera ha approvato la proposta di legge all'unanimità.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, ricorda che il provvedimento è assegnato in sede referente alla 1a Commissione Affari costituzionali e che è stato costituito un Comitato ristretto con il compito di valutare le diverse istanze emendative. Il Governo ha svolto in tale ambito una azione di intermediazione: per quanto concerne l'impianto legislativo e strumentale previsto dal progetto di legge, sembrerebbe confermato nella sostanza quanto approvato dalla Camera, mentre in ordine alle strutture amministrative verrebbero accolti gli auspici di semplificazione avanzati da alcuni senatori. Sono questi gli elementi sui quali si è lavorato ed auspica che a questo punto il cammino del provvedimento possa riprendere speditamente, anche tenuto conto del fatto che il testo approvato dal Senato dovrebbe essere in gran parte coincidente con quello licenziato in prima lettura dalla Camera.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama innanzitutto la sentenza della Corte di giustizia del marzo 2009, che riconosce che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato. È certamente sulla base di tali principi che la Commissione europea ha deciso di adire nuovamente la Corte e il Governo italiano ha ritenuto opportuno un intervento urgente.

Nel corso del dibattito svoltosi oggi in Commissione sono tuttavia emerse alcune perplessità. In primo il gruppo della Lega Nord ha chiesto se con questo provvedimento il Governo non faccia venire meno la difesa di interessi nazionali prioritari. In secondo luogo è emersa l'esigenza di conoscere quali siano le intese intercorse tra Governo italiano e Commissione europea che hanno motivato il provvedimento medesimo.

Gianluca PINI (LNP) osserva che il problema del disegno di legge in esame non è costituito dalla sentenza della Corte, poiché questa è superata dalla decisione della Commissione di adire nuovamente la Corte di giustizia. È certamente vero che il nuovo ricorso si basa sulla precedente pronuncia, ma il Parlamento ha il diritto di conoscere i contenuti del nuovo atto.

Non si può, a suo avviso, intervenire su una materia così delicata e dalle conseguenze così rilevanti per il Paese, senza avere tutti gli elementi di conoscenza necessari.

Marco MAGGIONI (LNP) ribadisce che, allo stato, il contenuto dell'accordo tra Governo italiano e Commissione europea non è noto. Inoltre, in ordine ai contenuti del decreto-legge, osserva che l'articolo 1 e 2 del provvedimento sembrano intervenire a tutela degli interessi nazionali, definendo una nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'Esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza, mentre l'articolo 3, reca la previsione di una condizione di reciprocità valida unicamente per i Paesi extraeuropei e non per gli Stati membri dell'Unione europea. La combinazione tra le modalità con le quali il Governo ha agito – contatti informali – e contenuti del provvedimento, appaiono molto preoccupanti.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, chiarisce in primo luogo che non vi è stato alcun accordo tra Governo italiano e Commissione europea sui contenuti del provvedimento e vi è infatti ancora incertezza sugli esiti della valutazione che la Commissione europea compirà. Il disegno di legge in oggetto è stato trasmesso alla Commissione con la sola richiesta che si potesse tenere conto, in sede europea, dei tempi di esame del provvedimento, ovvero i 60 giorni necessari per la conversione in legge del decreto. In tal senso si è ottenuta una sospensione di circa un mese, oramai trascorso, e pertanto il ricorso è attualmente in via di deposito.

Quanto alle obiezioni di merito, sottolinea come si tratti di questioni ben note, e ricorda che il Trattato reca disposizioni sulla libera circolazione dei capitali, applicate a livello globale, anche al di fuori del mercato unico. Negli anni, diversi ricorsi si sono susseguiti, nei confronti di paesi quali la Germania, i Paesi Bassi, la Francia e l'Italia. A seguito della giurisprudenza della Corte, quasi tutti gli Stati che avevano normative sulla *golden share* le hanno modificate. Solo il Belgio, nell'ambito di un contenzioso avente ad oggetto il settore dell'energia, si è parzialmente discostato dalla sentenza della Corte di giustizia, mantenendo in parte la

propria legislazione grazie all'introduzione del principio della sicurezza degli approvvigionamenti. Francia e Germania hanno invece modificato le legislazioni nazionali, e invita ad una attenta lettura delle disposizioni adottate, particolarmente interessanti.

L'Italia persegue in questo ambito un equo equilibrio tra tutela degli interessi nazionali nei settori strategici e il principio della libertà di mercato. L'articolo 1 del provvedimento, in particolare, reca guarentigie per il settore dell'industria della difesa, sia esso pubblico o privato, ed introduce elementi di tutela che non esistevano nella precedente legislazione. L'articolo 2 ridisegna la disciplina precedente in materia di energia, trasporti e comunicazioni, eliminando alcuni elementi di contrasto. Non vi è più un sistema autorizzatorio, né una soglia di intervento a seconda del pacchetto azionario acquisito, ciò che scoraggiava gli investimenti.

Chiarisce quindi che poiché la libertà di investimento è prevista dal Trattato non solo con riferimento al mercato interno, non si poteva prevedere una distinzione tra investimenti europei ed investimenti extraeuropei; per tale motivo si è introdotto – fatta eccezione per il settore della difesa – un ulteriore elemento, ossia quello di considerare l'acquisto di controllo di un'azienda nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni non come investimento, ma come stabilimento dell'investitore non europeo sul territorio dell'Unione. Si fa quindi in tal modo riferimento al principio della libertà di stabilimento, che vale solo con riferimento al mercato unico.

Ricorda infine che, in ogni caso, la giurisprudenza della Corte di giustizia non avrebbe consentito l'applicazione dell'attuale legislazione nazionale; in proposito rammenta che le sanzioni che intervengono a seguito di inosservanza di una sentenza della Corte di giustizia non consistono unicamente in una multa, ma comportano una penalità quotidiana di mora, assai onerosa. Si potrebbe adottare una strategia di attesa, prendendo tempo prima che sia pronunciata la sentenza di

condanna alle sanzioni, ma non ritiene si tratti di una modalità particolarmente utile nell'attuale situazione. Si guadagna infatti un tempo limitato e non si tiene conto del percorso potenziale che con questo provvedimento si può aprire in Italia.

Per tali motivi il Governo ha presentato il disegno di legge sulla *golden share*, che mantiene per il Paese tutte le guarentigie consentite dalla normativa dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il ministro per le informazioni fornite alla Commissione, benché sarebbe stato più utile riceverle sin dall'avvio dell'esame del provvedimento. In ordine alla legislazione francese citata dal Ministro e adottata nel 2005, risulta che vi sia stata una messa in mora ed un parere motivato nel 2006, ma nulla si sa degli esiti di tale procedura. È certamente bene che l'Italia si faccia carico delle proprie difformità normative rispetto alla legislazione europea, ma è anche importante conoscere cosa avviene presso i nostri più vicini partner europei.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e delle numerose questioni sollevate, che meriterebbero adeguato approfondimento, riterrebbe opportuno svolgere, anche d'intesa con le competenti Commissioni di merito, un supplemento istruttorio, anche eventualmente svolgendo alcune audizioni.

Gianluca PINI (LNP) condivide pienamente la necessità di un ulteriore approfondimento del provvedimento in esame, tanto più che il Ministro ha dichiarato che non vi è alcuna certezza in ordine alla valutazione positiva del provvedimento da parte della Commissione europea.

Sandro GOZI (PD) ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva limitatamente agli aspetti di proprio competenza e l'esame svolto appare soddisfacente, anche alla luce delle

indicazioni fornite dal Governo. Non ritiene che vi siano le condizioni, né procedurali né di tempo, per procedere ad audizioni congiunte con le Commissioni Bilancio e Finanze.

Segnala infine che non vi è mai sicurezza circa la valutazione di un provvedimento da parte della Commissione europea prima di averlo approvato e trasmesso alla Commissione medesima nella sua forma definitiva.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta avanzata dal relatore di organizzare alcune audizioni, necessarie per un approfondimento delle questioni in discussione.

Marco MAGGIONI (LNP) informa i colleghi che nella odierna seduta delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze è stata avanzata da più parti la richiesta di svolgere ulteriori approfondimenti, anche mediante audizioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea l'estrema delicatezza del provvedimento, con impatto notevole su aziende strategiche e interessi vitali del nostro Paese. La XIV Commissione può certo esprimersi rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni di merito e facendo un atto di fiducia nei confronti del Governo, senza avere sufficienti elementi di conoscenza, ma riterrebbe preferibile svolgere i necessari approfondimenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito odierno e di quanto segnalato dall'onorevole Maggioni in ordine alla possibile intenzione delle Commissioni di merito di svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio sul provvedimento, sulla quale si riserva di svolgere i necessari accertamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi nella giornata di domani, giovedì 29 marzo.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 278 e abb./A.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Atto n. 442.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) COM(2012)11 final.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 5052 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012;

ricordato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali;

evidenziato che, in particolare, la Corte ha riconosciuto che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato;

rilevato che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso

alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento;

evidenziato che il ricorso, tuttavia, non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'UE, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte;

ricordato che nel precedente parere motivato del 16 febbraio 2011 la Commissione europea ha indicato tra le disposizioni italiane oggetto di censura anche i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);

osservato infine ai fini di una adeguata valutazione della idoneità delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a risolvere le contestazioni avanzate dalla Commissione europea sarebbe stato necessario che il Governo trasmettesse, in conformità all'articolo 15-bis, comma 3-bis della legge n. 11 del 2005, informazioni e documenti rilevanti al riguardo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, ali-nea, di inserire dopo le parole: « possono essere esercitati » le parole: « in assenza di normativa armonizzata dell'Unione europea » e di aggiungere, in fine, le parole: « e nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, di aggiungere, dopo le parole: « che diano luogo » le parole: « in assenza di una normativa armonizzata dell'Unione europea » ed alla fine del comma le parole: « nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo:

« ART. 2-bis

1. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmessi, corredati di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza del parere »;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo disposizioni di coordinamento con l'articolo 4, commi da 228 a 231 della legge n. 350 del 2003 o, in alternativa, di inserire tali disposizioni tra le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 25	227
--	-----

Mercoledì 28 marzo 2012.

**IV Comitato – Mafie e sviluppo economico
del Mezzogiorno. Riunione n. 25.**

Orario: dalle ore 8.45 alle ore 9.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno	228
Comunicazioni del Presidente	228

Mercoledì 28 marzo 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro dell'interno.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria CANCELLIERI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD),

dai deputati LAFFRANCO (Pdl) e ROSATO (PD) e dai senatori ESPOSITO (Pdl) e PASSONI (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), dottor Alessandro Visparelli e dottor Fabio Faretra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229

Mercoledì 28 marzo 2012. – Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), dottor Alessandro Visparelli e dottor Fabio Faretra.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Alessandro VISPARELLI, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV) e la senatrice Anna Cinzia
BONFRISCO (PdL), a più riprese, i depu-
tati Antonino LO PRESTI, *presidente*, Giu-
liano CAZZOLA (PdL) e Nedo Lorenzo
POLI (UdC).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Alessandro VISPARELLI, *Presidente dell'ENPACL* e il dottor Fabio FARETRA, *Direttore generale dell'ENPACL*.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *pre-
sidente*, nel ringraziare i partecipanti al-
l'odierna audizione, dispone che la docu-
mentazione prodotta sia pubblicata in al-
legato al resoconto stenografico della se-
duta odierna la seduta.

La seduta termina alle 9.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione dell'Assessore alla salute della Regione Liguria, Claudio Montaldo (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	230
--	-----

Mercoledì 28 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Mario Salvino BURTONE. — Interviene Claudio Montaldo, Assessore alla salute della Regione Liguria.

La seduta comincia alle 14.15.

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell'Assessore alla salute della Regione Liguria, Claudio Montaldo.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, introduce il tema oggetto del-

l'audizione e svolge alcune considerazioni introduttive.

Claudio MONTALDO, *Assessore alla salute della Regione Liguria*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando considerazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, e Lucio BARANI (PdL), cui replica Claudio MONTALDO, *Assessore alla salute della Regione Liguria*.

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, ringrazia l'Assessore Montaldo ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della giunta	3
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	4

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Parlamento finlandese	5

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).	
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	24
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	55
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	59
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. Testo unificato C. 749 Paniz ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	45
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	62
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4953 Razzi, C. 4965 Sbrollini e C. 5032 Palagiano</i>)	50
Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	54
AVVERTENZA	54

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abbinato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	66
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	68
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	69
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, e del dottor Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione, in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari	69
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	74
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione in Croazia (20-22 marzo 2012)	78
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato ed altri (<i>Seguito esame e conclusione – Abbinamento del disegno di legge C. 5057 e adozione del testo base</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	86

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	82
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	89
------------------------------	----

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
---	----

RISOLUZIONI:

7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare (<i>Discussione e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06446 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa	93
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95
--	----

5-06448 Di Stanislao: Sull'attività dei militari italiani che operano per la protezione da atti di pirateria su navi mercantili italiane	93
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	96
--	----

5-06496 Gidoni: Sui limiti geografici d'impiego dei nuclei militari di protezione e sulle responsabilità connesse al loro operato	93
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	98
--	----

5-06447 Paglia: Sulle conseguenze derivanti dalla soppressione della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN)	94
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	99
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	100
---	-----

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	102
---	-----

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
---	-----

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	104
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
--	-----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06505 Barbato: Questioni relative all'ipotizzata nomina del dottor Alessandro Profumo alla presidenza del gruppo Monte dei Paschi di Siena	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120
5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate ..	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	121
5-06501 Causi e Fluvi: Iniziative per chiarire la natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	126
5-06502 Soglia e Ventucci: Regime IVA delle forniture effettuate per il rifornimento di navi utilizzate per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-06503 Savino: Unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	131
5-06504 Fugatti: Proroga del termine per la presentazione della comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e decorrenza delle modifiche normative in tema delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	133
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	116

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla proposta di legge C. 1294 Siliquini recante Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	135
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale assistenti Amministrativi e Tecnici (CNAT) sulla situazione giuridico-economica dei lavoratori del settore scolastico	135
--	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa (<i>Discussione e approvazione</i>)	135
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 138

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 142

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinate-A (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 139

Sull'ordine dei lavori 140

SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 143

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 141

AVVERTENZA 141

ERRATA CORRIGE 141

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin 145

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 145

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 153

INTERROGAZIONI:

5-05829 Ghizzoni: Soppressione nel territorio modenese di servizi ferroviari ricompresi nel contratto di servizio pubblico 156

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-06148 Velo: Mancata emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici	156
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	165
5-06354 Velo: Ritardi, da parte del CED della motorizzazione, nella trasmissione postale del tagliando di convalida da apporre sulla patente	157
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	167
SEDE CONSULTIVA:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	157
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	168
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	159
<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo adottato dalla Commissione come testo base)</i>	169
Sui lavori della Commissione	160
AVVERTENZA	161
 X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-05971 Viola: Realizzazione di un impianto per la produzione di biogas nel comune di Mirano, in provincia di Venezia	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	177
5-06004 Forcolin: Piano di delocalizzazione del gruppo aziendale Ditec Spa	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	179
5-06064 Zamparutti: Progetti di costruzione in provincia di Lecce dei metanodotti TAP e IGI Poseidon	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	181
5-06071 Mosca: Reindustrializzazione e rilancio del distretto tecnologico del vimercatese	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	182
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	172
7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	172
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal sottosegretario allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti)</i>	184
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	175
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento)</i>	192

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	193
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	194
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2012	196
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario dell'INAIL, Gian Paolo Sassi, e del Direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, sullo stato di attuazione degli interventi di riordino dell'Istituto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	196
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, sullo stato delle procedure di accorpamento degli enti previdenziali e sugli effetti delle recenti riforme in materia pensionistica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	197

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	201
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore</i>)	207
Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Garante per la protezione dei dati personali e di rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità, del Centro nazionale trapianti e della Società italiana di fertilità e di sterilità e medicina della riproduzione (SIFES) in relazione allo schema di decreto legislativo recante « Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani » (Atto n. 444)	205

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2012	206
AVVERTENZA	206

XIII Agricoltura**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	214
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	217
<i>ALLEGATO (Bozza di parere formulata dal Relatore)</i>	225

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06498: Sulle iniziative del Governo in favore del rilancio dell'integrazione politica europea ..	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	220
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
AVVERTENZA	224

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 25	227
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell'interno	228
Comunicazioni del Presidente	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), dottor Alessandro Visparelli e dottor Fabio Faretra (*Svolgimento e conclusione*) 229

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione dell'Assessore alla salute della Regione Liguria, Claudio Montaldo (*Svolgimento dell'audizione e conclusione*) 230

PAGINA BIANCA

€ 12,80



16SMC0006350